



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DA PARTE DEL CURATORE

A cura del gruppo di lavoro dell'organismo di studio area
giudiziale - sezione procedure concorsuali

Consigliere delegato Dott. Sandro Venturi

Coordinatore Dott. Franco Michelotti

Segretario Dott.ssa Letizia Cioni

Componenti Dott.ssa Serena Becciani

Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Tommaso Bini

Dott. Alessio Caltagirone Amante

Dott. Fabio Giommoni

Dott. Marco Nelli

Dott. Federico Viareggi

Pistoia, 01 Dicembre 2020

PRESENTAZIONE

E' opinione diffusa che il tema dell'accertamento dello stato passivo sia non solo di stampo squisitamente giuridico, ma che riguardi anche, oltre che ovviamente i giudici, un novero assai ristretto di professionisti, quelli che svolgono le funzioni di curatore di fallimenti, di commissario liquidatore in liquidazioni coatte amministrative, di commissario giudiziale e di liquidatore di concordati preventivi, di commissario straordinario nelle amministrazioni straordinarie e quelli che assistono i creditori nella tutela delle loro ragioni creditorie nelle suddette procedure concorsuali.

A ben vedere, però, da un lato, il perimetro di coloro che sono interessati da tale problematica è ben più ampio, estendendosi – per esempio – ai professionisti attestatori negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati, nei concordati preventivi e fallimentari, ivi compresi quelli che redigono le ccdd. relazioni estimative, volte alla degradazione in chirografo dei prelatizi incapienti, ai professionisti che assistono gli imprenditori nella presentazione di concordati preventivi e fallimentari o di accordi di ristrutturazione dei debiti, quali *advisor* legali e finanziari, ai delegati alle vendite nelle procedure esecutive, ai gestori delle crisi da sovraindebitamento, ai difensori dei relativi creditori, e così via, dall'altro, l'esame delle problematiche applicative fa emergere anche i profili aziendalistici, rendendo – questo – un tema interdisciplinare tra diritto ed economia aziendale, in cui la formazione aziendalistica si coniuga con quella giuridica, attraendo una platea di interessati che va ben oltre la ristretta cerchia dei ccdd. fallimentaristi.

Le linee guida per la redazione del progetto di stato passivo, nascono dall'esigenza di fornire uno strumento, dal taglio essenzialmente pratico (senza peraltro tralasciare gli aspetti teorici e i riferimenti di prassi e giurisprudenza), che possa fungere da supporto per i colleghi ogni qualvolta debbano affrontare le tematiche dell'accertamento e della corretta collocazione delle passività aziendali.

Circa le voci esaminate e i relativi profili giuridici, è stata effettuata una scelta volta a privilegiare l'esame delle problematiche di diritto sostanziale, concernenti soltanto alcune tipologie di crediti, quelle di più frequente esame da un punto di vista pratico, ottenendo così la prima edizione delle *linee guida*.

La struttura è quella di un prontuario in cui, per ciascuna tipologia di credito, vengono indicati la collocazione, il grado di prelazione, i riferimenti normativi e giurisprudenziali, le eventuali problematiche che possono sorgere nel corso della verifica, le attività da svolgere e le proposte del curatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo.

Il presente lavoro, promosso e sostenuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia, anche su impulso dei Sig.ri Giudici Delegati, è stato redatto da uno dei gruppi di lavoro appositamente istituiti nell'ambito dell'organismo di studio area giudiziale - sezione procedure concorsuali – dell'Ordine. Ai colleghi che ne fanno parte va pertanto un sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto e l'impegno profuso.

Un grazie, infine, ai colleghi Dott. Omar Piattelli e Dott.ssa Elisa Calistri per l'importante contributo fornito nella fase di implementazione della versione digitale delle presenti Linee Guida.

Il consigliere delegato
Dott. Sandro Venturi

Il coordinatore
Dott. Franco Michelotti

Sommario

AGENTI E RAPPRESENTANTI	5
AGENTI PER LA RISCOSSIONE (CREDITO PER AGGI).....	8
ARTIGIANI	9
COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONZORZI PER I CORRISPETTIVI DELLA VENDITA DEI PRODOTTI	13
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.....	15
CREDITI FONDIARI	17
CREDITI IPOTECARI	22
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRARIE.....	24
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE DELLA PESCA	25
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI	27
FINANZIAMENTI DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, OPERE DI INTERESSE PUBBLICO, DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI (D. LGS. 50/2016)	28
FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ	29
IMPRENDITORI AGRICOLI	30
INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI	32
INTERESSI SUI CREDITI IPOTECARI	35
INTERESSI SUI CREDITI PRIVILEGIATI (NON PIGNORATIZI, NON IPOTECARI)	38
INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002	40
LAVORATORI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI E T.F.R. AL DATORE.....	42
LAVORATORI DIPENDENTI – T.F.R. CONFERITO AL FONDO PENSIONE	48
LAVORATORI DIPENDENTI - CONTRIBUTI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	50
LAVORATORI DIPENDENTI – T.F.R. VERSATO AL FONDO TESORERIA INPS	51
LAVORATORI PARASUBORDINATI	53
LEASING.....	54
LOCATORE DI BENI IMMOBILI	61
LOCATORE DI FONDI RUSTICI.....	64
CREDITO AFFITTANTE L’AZIENDA	65
LOCATORE DI BENI MOBILI	66
PROCACCIATORI D’AFFARI.....	67
PROFESSIONISTI.....	69
PROMISSARIO ACQUIRENTE.....	70
RECUPERO DI AGEVOLAZIONI REVOCATE EX ART. 9, COMMA 5, D. LGS. 123/1998	73
RIVALSA IVA DEL FORNITORE.....	75
RIVALSA IVA DEL PROFESSIONISTA	76
SANZIONI	77
SPESE DI GIUSTIZIA.....	89
TRIBUTI PER IMPOSTE DIRETTE: IRES – IRPEF – IRAP.....	92
TRIBUTI PER IVA DELL’ERARIO.....	93

TRIBUTI LOCALI: IMU, TASI, TARI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.....	95
TRIBUTI PER ALTRE IMPOSTE INDIRETTE DELL'ERARIO	101

CATEGORIA	AGENTI E RAPPRESENTANTI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	privilegio generale ex. Art. 2751 – bis n. 3. C.C.
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 2, lett. b), Codice Civile
NOTE E PROBLEMATICHE	<p>Il presupposto fondamentale per la sussistenza del privilegio è l'esistenza di un rapporto di Agenzia (art. 1742 c.c. e seguenti) e non la semplice maturazione del diritto ad una provvigione (non gode infatti di privilegio il credito dell'agente per una provvigione occasionale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1742 c.c., gli elementi essenziali del rapporto di agenzia sono: a) la stabile preposizione (il preposto agisce non occasionalmente e nell'esclusivo interesse del preponente), b) l'onerosità della prestazione; c) l'attribuzione all'agente di una zona geografica di competenza.</p> <p>L'agente è di norma un imprenditore perché sopporta in proprio le spese occorrenti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 1748, ultimo comma, c.c.</p> <p>Il credito dell'agente comprende: la provvigione, l'indennità di cessazione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità per il patto di non concorrenza.</p> <p>Il privilegio spetta per le provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione nonché per le indennità dovute per la cessazione del rapporto. L'ultimo anno di prestazione fa riferimento all'ultimo anno di durata del contratto di agenzia e non all'ultimo anno a ritroso dalla dichiarazione di fallimento del preponente.</p> <p>L'importo dell'indennità di cessazione del rapporto è determinato dagli accordi economici collettivi ed è erogato dal (F.I.R.R.), gestito dall'Enasarco. Tuttavia, nel caso in cui il preponente non abbia iscritto l'agente all'Enasarco o non abbia versato o abbia versato solo in parte i relativi importi all'Ente, i contributi possono essere richiesti dall'agente ed ammessi nello stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis n. 3.</p> <p>L'indennità è dovuta anche per morte dell'agente, applicandosi analogicamente l'art. 2112 c.c. previsto per il lavoro subordinato.</p> <p>Il privilegio spetta anche ad agenti di assicurazione e subagenti, ma non a mediatori, procacciatori, commissionari.</p> <p>L'agente ha l'onere di documentare che l'affare è stato concluso e ha avuto esecuzione. Non sono assistiti dal privilegio le spese e l'IVA per le prestazioni rese.</p> <p>Per quanto attiene al riconoscimento del privilegio per le indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica e l'indennità di mancato preavviso, occorre distinguere a seconda che il rapporto di agenzia sia cessato anteriormente oppure alla data del fallimento.</p> <p><u>In caso di scioglimento del contratto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento:</u> vanno collocate in chirografo l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di mancato preavviso, in relazione alla loro natura risarcitoria e non retributiva.</p> <p>In caso di scioglimento del contratto per decisione del curatore (art. 72 L.F.): non riconosciuto il credito per indennità suppletiva di clientela e per indennità di mancato preavviso, non potendo essere imputabile al fallimento la risoluzione del contratto.</p> <p>Il Privilegio viene escluso agli Agenti e Rappresentanti che esercitano sotto forma di Società di Capitali (<u>Cass. S.U. 16.12.2013 n. 27986</u>; Cass. 30.09.2015 n. 19550).</p> <p>Il privilegio spetta all'Agente Persona Fisica o alle Società di Persone "che esercitino l'attività propria dell'agente qualora sia accertato, in concreto, che quest'ultima sia svolta direttamente dagli agenti soci e che il lavoro abbia</p>

	<p>funzione preminente sul capitale” (Cass. 19550/2015). Il credito dell'agente beneficia della rivalutazione monetaria ma solo fino alla data della dichiarazione di fallimento del preponente, ex art. 59 legge fall., non trattandosi di lavoro subordinato - oltre degli interessi (al privilegio: fino al giorno del deposito del piano di riparto che ne preveda il pagamento anche parzialmente).</p>
GIURISPRUDENZA	<p>Cassazione 99/12852 <u>Cassazione sez. Unite 27986/2013</u> <u>Corte Costit. 07.01.2001 n.1</u> Cass. Civ. Sez. 1 14.06.2000 n. 8114</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>Certificazione d'iscrizione al registro delle imprese come agenti e/o rappresentanti; copia contratto di Agenzia con data certa ex art. 2704 Cod. Civ. e 45 L.F. (è vietato il ricorso a prove testimoniali); copia delle fatture emesse dall'agente relativamente alle provvigioni richieste; Documentazione relativa agli affari conclusi dal preponente (fatture, contratti, ecc) relativi alle provvigioni richieste; Calcolo analitico degli interessi maturati ante dichiarazione di fallimento</p>
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Verificare fatture o note proforma dalle quali risultino le provvigioni e gli affari cui si riferiscono. - Accertare il corretto ammontare delle provvigioni.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Trattasi di provvigioni maturate in favore dell'istante, risultanti da documentazione idonea.</p> <p>Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per €..., escluso il maggior credito richiesto per spese, poiché l'agente non ha diritto al rimborso delle stesse ex art. 1748, 7° comma, C.C.</p> <p>Si propone di ammettere in chirografo l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità suppletiva clientela in quanto avente natura risarcitoria e non retributiva.</p>

INTERESSI SULLA PROVVISIOE: Con l'ammissione al passivo dei crediti assistiti da privilegio i relativi interessi decorrono nei limiti di cui all'art. 2749 C.C. e quindi possono essere chiesti:

1. **in privilegio**, con lo stesso grado dei crediti per capitale, gli interessi al tasso convenzionale maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente;
2. **in privilegio**, con lo stesso grado dei crediti per capitale gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente

Normativa: Art. 1282, I comma C.C., Art. 2749 C.C.

Giurisprudenza: Cassazione 20.10.1997 n. 10639, Corte costituzionale 28.05.2001, n. 162

Per quanto riguarda le indennità, sono previste tre fattispecie:

1. **Indennità di cessazione di rapporto di agenzia (F.I.R.R.) Fondo Indennità di Risoluzione del Rapporto art. 1751 C.C.:** all'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa. Il F.I.R.R. **spetta sempre all'agente in privilegio** (ex. Art. 2751 bis comma 1 n. 3) in quanto commisurato alle provvigioni che l'agente perde in seguito alla risoluzione del rapporto. L'Indennità di cessazione di rapporto di agenzia, totalmente

a carico del proponente, viene versata al F.I.R.R., il quale provvede al pagamento all'agente alla cessazione del rapporto, tranne l'ultimo anno per il quale l'agente si insinuerà direttamente. Si tratta di una somma, calcolata annualmente in proporzione alle provvigioni liquidate nell'anno precedente a favore dell'agente, che viene accantonato periodicamente da parte del preponente presso il F.I.R.R., gestito dalla fondazione Enasarco. La dottrina sostiene come l'agente sia creditore verso **l'Enasarco** e non verso la mandante per le somme che quest'ultima ha versato a titolo di F.I.R.R. in nome dell'agente stesso. Egli potrà, insinuarsi al passivo (in privilegio) del fallimento della mandante, limitatamente alle quote di FIRR che la medesima proponente non abbia versato all'**Enasarco**.

Sulla spettanza del privilegio: Tribunale di Treviso, 16.03.2012 e 17.07.2012

2. **Indennità suppletiva di clientela:** è dovuta all'agente solo se lo scioglimento avviene in un momento anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento. In tal caso essa dovrà comunque essere riconosciuta in chirografo in relazione alla sua natura risarcitoria e non "retributiva" (Cassazione - Ordinanza 27.07.2017 n. 18692). L'indennità è dovuta solamente "se il rapporto si scioglie per iniziativa della casa mandante (per fatto non imputabile all'Agente)".

L'indennità non è dovuta in caso di scioglimento del rapporto per decisione del curatore (art. 72 L. F.)

L'indennità viene liquidata nella misura massima della media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni del rapporto, a condizione che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti e che il mandante ne riceva ancora sostanziali vantaggi.

Sui requisiti per l'indennità suppletiva: Tribunale di Vicenza, 22.11.2012, Tribunale di Udine, 24.02.2012, Tribunale di Prato 18.01.2012

3. **Indennità di mancato preavviso:** come nel caso dell'indennità suppletiva della clientela, si tratta di un'indennità non espressamente disciplinata dal Codice Civile, ma indicata in tutti gli Accordi Economici Collettivi di categoria.

E' dovuta all'agente solo se il rapporto si è risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento quindi nei casi in cui:

- la mandante abbia receduto senza giusta causa
- senza rispetto del termine di preavviso
- l'agente abbia receduto per giusta causa dal rapporto medesimo

In considerazione della sua natura risarcitoria e non retributiva (Cass. Civ. Sez. Lavoro 24776/2013) essa deve essere collocata in chirografo.

Non è dovuta: in caso di scioglimento automatico del rapporto per decisione del curatore, analogamente a quanto specificato al punto precedente, a proposito dell'indennità suppletiva della clientela.

Sui requisiti: Tribunale di Udine, 24.02.2012, Tribunale di Prato 18.01.2012

PRIVILEGIO ENASARCO: l'Art. 2753 c.c. recita: "*hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*". La tutela offerta dalla norma attribuisce il privilegio generale ai beni di proprietà del datore di lavoro ed è relativa alle assicurazioni cosiddette sociali, individuate dalla legge e dai contratti collettivi obbligatori.

Quindi l'art. 2753 c.c. stabilisce che hanno privilegio generale, che l'art. 2778 c.c. colloca al grado primo sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

CATEGORIA	AGENTI PER LA RISCOSSIONE (CREDITO PER AGGI)
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo.
GRADO DI PRIVILEGIO	--
PROBLEMATICHE	<p>Nella maggioranza dei casi gli enti titolari dei crediti erariali, tributari, previdenziali e assistenziali non propongono domanda di ammissione autonomamente ma per il tramite dell'agente della riscossione incaricato. In questi casi la legge riconosce all'agente della riscossione un compenso per l'attività svolta: tale compenso è detto aggio.</p> <p>Spesso il concessionario chiede l'ammissione dell'aggio con la medesima collocazione del tributo cui si riferisce. Quindi per tributi ed imposte con natura privilegiata il concessionario chiede che l'aggio coattivo relativo venga ammesso con privilegio. <i>L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio e quindi la sua collocazione chirografaria.</i></p> <p>L'aggio riveste natura di credito concorsuale solamente quando la cartella è notificata in data anteriore al fallimento è pertanto ammissibile solo in tali casi.</p> <p>Nel caso di mancata notifica della cartella esattoriale ovvero di notifica eseguita dopo la dichiarazione di fallimento ovvero dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (nel caso in cui sussista continuità fra le procedure) il credito concernente l'aggio per la riscossione esattoriale deve essere escluso non avendo natura concorsuale (cfr. CASS. 6646/2013).</p> <p>Per quanto riguarda i diritti di notifica della cartella si ritiene di poterle ammettere poiché afferenti ad una attività legittima oltretutto funzionale a consentire al curatore l'eventuale impugnazione innanzi al giudice tributario. Diverso ragionamento va effettuato per le spese tabellari (ex art. 17 D.lgs 112/1999) che sono da ammettere in ogni caso; queste, infatti, <i>"...rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., artt. 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali. D'altra parte, un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Peraltro, il credito per le spese di insinuazione va comunque riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso".</i> (Cfr. Cassazione 25802 del 22.12.2015 o <u>15717 del 11.06.2019</u>).</p>
GIURISPRUDENZA	Sulla collocazione chirografaria dell'aggio si vedano Cass. 25932/2015 e Cass. <u>24588/2019</u> .
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	La documentazione comprovante l'attività di riscossione è data dall'estratto di ruolo, dalle eventuali spese di esecuzione, dalla domanda di ammissione al passivo svolta per conto dell'ente titolare del credito.
VERIFICHE DEL CURATORE	È necessario verificare l'avvenuta notifica della cartella in data anteriore al fallimento nonché la corretta applicazione delle spese tabellari dovute sulla base del DM 21.11.2000 (pubblicato su GU n 30 del 06.02.2001).
PROPOSTA DEL CURATORE	Crediti relativi ad aggi, spese di notifica, spese per esecuzioni in parte relative a cartelle notificate in data anteriore al fallimento ed in parte relative a cartelle notificate successivamente alla data del fallimento. Si ammettono in chirografo le spese di notifica e le spese tabellari, si ammettono in chirografo gli aggi limitatamente alle cartelle notificate in data anteriore al fallimento.

CATEGORIA	ARTIGIANI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> art. 2751 bis comma 1 n. 5 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito.
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> Privilegio generale sui beni mobili – Preferenza art. 2777, comma 2, lett. c), c. c. Collocazione sussidiaria sui beni immobili – art. 2776, comma 2, c. c.
PROBLEMATICHE	<p>L’analisi che il curatore deve effettuare per decidere se concedere il privilegio artigiano, attiene la valutazione dei limiti dimensionali dell’impresa: a tal fine deve svolgere un’indagine che semplificativamente va riassunta nella prevalenza del fattore lavoro su quella del capitale, tracciando i contorni della figura dell’imprenditore artigiano, individuale o collettivo, così definito “ai sensi delle disposizioni vigenti”.</p> <p>Prima il curatore e poi il giudice delegato, sulla base degli elementi forniti, devono quindi riscontrare le “prove ed indizi” forniti dal ricorrente ed in particolare che lo stesso possieda i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi. Ricorrendo la prova (non certo agevole) di tutte le condizioni esposte, l’impresa - iscritta all’artigianato – può quindi vedere i suoi crediti beneficiare del privilegio in commento.</p>
GIURISPRUDENZA	<p>La Giurisprudenza prevalente di merito prevede che, per determinare la natura artigiana del credito, si debba necessariamente far riferimento alla legislazione di settore (Legge Quadro 443/1985) e non più, diversamente dal passato, all’articolo 2083 del Codice Civile. Ne consegue che, ai fini dell’ammissione del credito come privilegiato ex art. 2751 bis n. 5 c.c. non è sufficiente l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, in quanto questa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario, ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443/1985, cui la norma codicistica rinvia, presupposti che dovranno essere riscontrati con riferimento all’epoca di insorgenza del credito e/o di svolgimento della prestazione (cfr. <i>Cass. 18723/2018</i>; <i>Cass. 29916/2018</i>)</p> <p>La recente sentenza della <i>Cassazione n. 22379</i>, depositata in data 6 settembre 2019, ha confermato tale orientamento stabilendo che <u>non è condizione sufficiente l’iscrizione all’Albo degli Artigiani ai fini del riconoscimento de privilegio, ma è necessario che il lavoro sia preminente al capitale o che l’apporto professionale sia qualificante.</u></p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	<p>Documenti di cui si consiglia la produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificato di iscrizione all’albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in corso di validità; Copia Dichiarazioni dei redditi e Dichiarazioni Iva relative all’anno in cui sono sorte le ragioni del credito; Copia situazioni contabili relative all’anno in cui sono sorte le ragioni del credito; Copia Libro Unico del Lavoro (o Libro matricola, se credito antecedente al 18/8/2008) e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento del credito; Comunicazione resa dal legale rappresentante relativamente al numero di soci che presta attività lavorativa all’interno della società; Copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l’uso di beni strumentali nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all’impresa; Visura Camerale nominativa storica del Socio unico di S.r.l. o accomandatario di S.a.s. (per la verifica degli specifici requisiti).
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>Per quanto riguarda l’attività di verifica che deve essere svolta dal Curatore per accertare la sussistenza del privilegio di cui all’articolo 2751 bis comma 1 numero 5 del Codice Civile, i criteri di riferimento sono tre e sono i seguenti:</p> <p>Presupposto soggettivo: richiede l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese (art. 5, co. 1 e 5, L. 443/85), avente carattere costitutivo, e le seguenti peculiarità:</p> <p>✓ per l’Imprenditore Individuale (art. 2, L. 443/85), l’esercizio personale, professionale e in qualità di titolare dell’impresa, assumendo la</p>

	<p>piena responsabilità nella direzione e nella gestione della stessa nonché partecipando personalmente al processo produttivo;</p> <p>✓ per l'Impresa Collettiva (art. 3, commi 2 e 3, L. 443/85), nei limiti dimensionali della Legge in oggetto, costituita anche in forma societaria, con esclusione delle società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.</p> <p>Specifiche limitazioni sono previste per il socio Unico di S.r.l. e per il socio Accomandatario delle S.a.s.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.r.l. unipersonale: l'unico socio deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della Legge Quadro e non deve essere socio di altra S.r.l. unipersonale o socio accomandante di una s.a.s. anche non artigiana; - S.a.s.: tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale. <p>Presupposto oggettivo (art. 3, comma 1, L. 443/85) : prevede che l'impresa artigiana abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni , anche semilavorati , o di prestazioni di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti).</p> <p>Occorre sempre verificare che la singola fornitura, oggetto di esame, non costituisca attività meramente commerciale ovvero, nel caso di fornitura composita, occorre distinguere la componente di mera cessione di beni da quella inerente la trasformazione dei beni stessi e di prestazione di manodopera.</p> <p>In caso di lavorazioni eseguite presso terzi, il relativo costo deve essere rapportato all'ammontare totale del costo sostenuto per i lavoratori dipendenti e verificarne la non prevalenza.</p> <p>Limiti dimensionali (art. 4, L. 443/85): il terzo criterio di riferimento individua:</p> <p>1) a seconda del settore di attività della ditta, il numero massimo di dipendenti che possono prestare la propria opera sotto la direzione personale dell'imprenditore o dei soci dell'impresa artigiana, prevedendo anche il mantenimento dei requisiti nel caso di superamento solo temporaneo del predetto limite (art. 5, co. 6, L. 443/85):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impresa che non lavora in serie: n. massimo dipendenti 18 di cui n. massimo apprendisti 9; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. b) impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: n. massimo dipendenti 9 di cui n. massimo apprendisti 5; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. c) impresa del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: n. massimo dipendenti 32, di cui n. massimo apprendisti 16; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. d) impresa di autotrasporto: n. massimo dipendenti 8. e) impresa di costruzioni edili: n. massimo dipendenti 10 di cui n. massimo apprendisti 5; il n. massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. <p>Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali e occupazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; ✓ non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti no apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; ✓ non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici esensoriali; ✓ sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
--	---

	<p>✓ sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;</p> <p>✓ sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di credito per prestazioni che è stato verificato sulla scorta della contabilità della fallita e della documentazione prodotta dall'istante (<u>Cass. 31/05/2011, n. 12013</u>) e che si ritiene congruo [e che si ritiene di ridurre a euro xxx, non risultando provata la differenza], da ammettere al concorso in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 C.C. per la parte di credito corrispondente all'imponibile delle fatture emesse e prodotte, risultando provata la natura di impresa artigiana secondo la normativa vigente, rilevandosi per contro la non applicabilità del privilegio speciale ex art. 2752, 2° comma, C.C. per la parte corrispondente alla rivalsa dell'I.V.A. esposta in fattura, non potendosi individuare i beni su cui esercitarlo (al chirografo, essendo stato provato il credito, escluso il privilegio richiesto non essendo stata provata l'iscrizione all'albo, o ancora, poiché il legale rappresentante dell'istante non risulta svolgere personalmente l'attività nella società”</p>

Criteria per la verifica della sussistenza del privilegio artigiano

In merito all'indagine sulla prevalenza del fattore lavoro sul capitale investito nella gestione caratteristica, si forniscono di seguito alcune indicazioni utili all'accertamento di tale requisito necessario: si ritiene infatti di poter riconoscere il privilegio artigiano solo nel caso in cui la “componente lavoro” superi in valore la “componente capitale investito” (art. 3, comma 2, L. 443/85).

Per quanto sopra evidenziato deve quindi valere la seguente disequazione: **[costo del venduto + ammortamenti + canoni di leasing] < [costo del lavoro + salario figurativo dell'imprenditore/dei soci]**.

Sul punto va tuttavia evidenziato che l'applicazione pedissequa di una formula matematica potrebbe, in certi casi, non essere sufficiente (ed anzi fuorviante) per la corretta verifica del rispetto dei parametri dimensionali dell'impresa in esame: tipico è il caso delle produzioni che utilizzano materie prime ad alto costo (ad esempio il distretto orafa di Arezzo). Per tale motivazione andranno valutati, di volta in volta, anche gli elementi funzionali e qualitativi dell'attività esercitata che, indipendentemente dal capitale investito, potrebbe essere qualitativamente predominante, poiché espressione di un'arte o di una capacità propria svolta dal titolare dell'impresa.

Determinazione del costo del lavoro

Al fine di determinare il costo del lavoro occorre quindi rilevare le seguenti componenti di costo:

COSTO DEL LAVORO

Retribuzioni

Contributi previdenziali

Accantonamento al fondo T.F.R.

altri costi comuni del personale

Compensi ai collaboratori coordinati e continuativi

Compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Costo figurativo del lavoro del titolare dell'impresa

Costo figurativo del lavoro dei soci amministratori

Costo figurativo del lavoro dei collaboratori familiari

Costo figurativo del lavoro di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Per le imprese creditrici in contabilità ordinaria le componenti di costo saranno rilevate dal conto economico relativo all'esercizio in cui è sorto il credito.

Per le imprese che per ragioni di natura esclusivamente tributaria risultino in possesso della sola contabilità "semplificata" (e quindi non dispongano di un conto economico analitico nell'accezione contabile tipicamente codicistica del termine), occorrerà inevitabilmente derivarne i relativi valori equivalenti in via extra contabile, o ricorrendo ai modelli dichiarativi fiscali ovvero in altra forma comunque equipollente.

Per quanto attiene la valorizzazione delle voci relative ai costi figurativi, essi non possono trovare alcuna evidente rappresentazione diretta né nel documento di bilancio (ove anche ne sussista l'obbligo di redazione), né peraltro dal conto economico contabile, né tanto meno nell'ipotesi di tenuta della sola contabilità semplificata.

In tal senso, la valorizzazione dovrà inevitabilmente assumere natura extra contabile, ricostruendo per ciascuna unità di lavoro (imprenditore, collaboratori e soci amministratori), un valore economico equivalente a quello che avrebbe trovato rappresentazione (sempre secondo corretti Principi contabili) nella voce B9 del conto Economico relativa al costo del Personale Dipendente, laddove le medesime funzioni fossero risultate svolte in forma di lavoro subordinato (ovviamente a parità di funzioni operative).

Per quanto possano ritenersi fruibili valori di natura extra contabile "figurativi" di più comoda disponibilità ed elaborati a scopo previdenziale e/o assistenziale (valori contributivi INPS, valori convenzionali INAIL ecc.), nell'ottica di assicurare necessaria omogeneità di confronto con le restanti voci assunte nella componente LAVORO, la necessaria valorizzazione extra contabile di tali voci non può che avere quale riferimento il corrispondente dato (al lordo delle relative incidenze contributive, di trattamento di fine mandato ed accessorie), desumibile dai contratti collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per le differenti tipologie di attività potenzialmente riconducibili all'area di operatività delle imprese artigiane.

E' necessario quindi esaminare i valori di retribuzione tabellare ordinaria previsti dai C.C.N.L. di più diffuso impiego, assumendo (tra i diversi livelli di inquadramento e di funzione) quello previsto per la più qualificata funzione operaia ed impiegatizia (opportunamente mediati tra loro), e ciò nell'ottica di rappresentare opportunamente (senza eccedere nella valorizzazione delle funzioni dei livelli superiori per quadri e dirigenti che, seppur in alcuni casi previsti, poco si confanno al profilo dell'impresa artigiana) quella funzione di "DIREZIONE E GESTIONE" dell'attività di impresa che l'art. 2 1° comma della Legge n.443/85 sottende alla figura dell'imprenditore artigiano. Il valore così rilevato deve essere quindi opportunamente "lordizzato" al fine di includervi le componenti figurative afferenti le incidenze contributive, di trattamento di fine mandato ed accessorie.

A questo punto si suggerisce di rilevare un valore medio di valorizzazione della retribuzione convenzionale dell'imprenditore, di ciascun collaboratore familiare o socio amministratore tra quelli desunti dall'applicazione dai C.C.N.L. di più diffuso impiego: tale valore, moltiplicato per le unità di lavoro costituite dalle figure ora citate, consentirà quindi una valorizzazione finale figurativa sufficientemente attendibile della voce in esame, garantendone anche la adeguata comparazione ed omogeneità con le restanti voci assunte tra le componenti di costo.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL CAPITALE INVESTITO

Al fine di determinare il costo del capitale investito nell'attività caratteristica occorrerà rilevare le seguenti componenti di costo:

CAPITALE INVESTITO

Costo di acquisto delle materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci

Rimanenze iniziali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci - Rimanenze finali di materie prime, semilavorati, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci

Locazioni ed affitti passivi

Incremento delle immobilizzazioni interne nell'esercizio (Voce A 4) del CE))

Quote di ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica

Canoni di leasing di beni strumentali

Costo delle lavorazioni presso terzi o esterne

Per quanto riguarda la determinazione del costo del capitale investito è utile evidenziare che la nozione di capitale cui fare riferimento è quella di capitale investito operativo e caratteristico nel processo produttivo.

E' necessario quindi rilevare la somma delle attività investite nella gestione operativa e caratteristica o tipica dell'impresa al netto delle relative poste rettificative.

Saranno quindi escluse dal calcolo le voci di bilancio di natura finanziaria, extracaratteristica, straordinaria ed i tributi sul reddito.

CATEGORIA	COOPERATIVE AGRICOLE E LORO CONZORZI PER I CORRISPETTIVI DELLA VENDITA DEI PRODOTTI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	art. 2751bis n. 5-bis C.C. privilegio generale sui mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	privilegio speciale sui mobili – grado 7 mobiliare
PROBLEMATICHE	<p>La principale problematica relativa alla categoria in oggetto è connessa alla mancanza di una definizione precisa di cooperativa agricola da parte del legislatore e soprattutto al fatto che la legge non detta un parametro unico cui uniformarsi per determinare la concessione del privilegio in commento</p> <p>Si può comunque desumere che le cooperative agricole beneficiarie del privilegio in commento sono quelle che svolgono una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la coltivazione del terreno e la silvicoltura; - l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e l'attività diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie diretta alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; - l'attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta sul terreno, che rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura e che abbia per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso; - un'attività concernente la prestazione di servizi a favore dei soci imprenditori agricoli. <p>Si possono, quindi, individuare due macro-categorie di cooperative agricole: le cooperative di produzione, che si occupano della coltivazione e dell'allevamento;</p> <p>le cooperative di conferimento, in cui la società cooperativa ha il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci al fine di consentire il loro collocamento sul mercato. In questo caso i produttori agricoli conferiscono i propri prodotti, affinché essi vengano conservati, manipolati, trasformati e venduti tramite l'organizzazione collettiva, con gestione comune di impianti, stabilimenti e magazzini. La cooperativa in questo caso si occupa, di norma, anche di coordinare il rifornimento delle scorte, nonché il miglioramento delle colture.</p> <p>Un'altra problematica di sicuro interesse è quella del rapporto tra il privilegio in commento e quello di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c. spettante al "coltivatore diretto"</p> <p>Ci si potrebbe infatti interrogare se la cooperativa agricola, dove, a seguito dell'eliminazione della previsione (già art. 1, comma 3, lett. b, del d. lgs. n. 99/2004) secondo cui le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, dovessero avere almeno un quinto dei soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, è sufficiente che almeno un socio amministratore possieda la qualifica di IAP, possa beneficiare del privilegio spettante al coltivatore diretto come sopra citato.</p> <p>Ebbene dopo qualche iniziale dubbio su quale normativa seguire ai fini della concessione del privilegio di cui all'<u>art. 2751 bis n. 4 c.c.</u>, la giurisprudenza si è orientata nel senso che la qualifica di "coltivatore diretto" debba essere desunta non dai principi di cui alla normativa speciale, "bensì dalla disciplina codicistica (<u>art. 1647 e 2083 c.c.</u>), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici" (Così Cass. <u>17.06.1999, n. 6002</u>; Conf. <u>Cass. 17.07.2003, n. 11187</u>).</p> <p>Di conseguenza, tale privilegio, proprio perchè collegato alla figura del</p>

	<p>coltivatore diretto, non può essere invocato da enti collettivi, ivi incluse le cooperative costituite da coltivatori diretti e i consorzi tra cooperative agricole, perché queste sono un'entità distinta dai singoli soci, alla quale non compete la qualifica in esame ed, infatti per esse è prevista espressa disposizione. Infine, il privilegio del coltivatore diretto assiste solo i crediti per i corrispettivi della vendita dei prodotti, per cui esso grava sul soggetto acquirente dei medesimi (sia esso concedente, locatore o terzo), senza alcun limite di tempo, salvo, naturalmente, il compimento della prescrizione che estingue il diritto di credito stesso.</p>
<p>GIURISPRUDENZA</p>	<p>Il privilegio di cui in commento è stato istituito con la legge 31 gennaio 1992 n. 59, <u>il cui art.18 comma 2°</u>, dispone: "all'<u>art. 2751 bis del Codice Civile</u>, dopo il n. 5 è aggiunto il seguente: 5 bis)- i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".</p> <p>Cass. civ. n. 4585/2001</p> <p>Con l'art. 18, secondo comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiuntivo del n. 5 bis all'art. 2751 bis c.c., il legislatore ha voluto superare la distinzione tra cooperative - e consorzi tra loro - di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa ai fini dell'esistenza del privilegio del credito, fondato, diversamente dalla <i>ratio</i> della legge 29 luglio 1975, n. 426, introduttiva (art. 2) dell'art. 2751 bis c.c., sulla natura di esso piuttosto che sulla tutela del lavoro dei soci, che per statuto, secondo l'espressa previsione dell'art. 4 della medesima legge, possono essere anche sovventori, essendo anche in tal caso salvaguardato il criterio della cooperazione, funzione sociale costituzionalmente protetta (art. 45 Cost.).</p>
<p>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE</p>	<p>Documenti di cui si consiglia la produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative; - Statuto per verifica oggetto sociale; - Elenco soci dipendenti della cooperativa; - Bilancio e Modello UNICO relativi agli anni in cui è sorto il credito; - Fatture da cui risulti che il credito deriva dalla vendita di prodotti agricoli.
<p>VERIFICHE DEL CURATORE</p>	<p>In sede di accertamento del passivo ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis c.c., l'indagine del Curatore deve essere principalmente indirizzata alla verifica dell'effettivo svolgimento di un'attività agraria, da parte dell'impresa istante.</p> <p>Per il riconoscimento del privilegio in esame occorre, inoltre, accertare la prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti da terzi.</p>
<p>MODELLO DI PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>“Trattasi di credito di una cooperativa agricola avente i requisiti per il riconoscimento del privilegio richiesto. Si propone l'ammissione al privilegio ex art. 2751-bis n. 5 bis C.C. dell'importo di € xxx [Si propone l'esclusione del privilegio richiesto non essendo la mera iscrizione nell'Albo sufficiente a configurare la società cooperativa istante quale società cooperativa agricola. Oppure, si propone l'esclusione del privilegio richiesto non essendo stata provata la prevalenza dell'apporto dei prodotti dei soci rispetto agli acquisti da terzi. O, ancora, si propone l'esclusione del privilegio richiesto non essendo stato provato l'effettivo svolgimento di un'attività agraria]”.</p>

CATEGORIA	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> • art. 2751 bis comma 1 n. 5 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito.
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> • Preferenza art. 2777, comma 2, lett. c), Codice Civile • Collocazione sussidiaria sui beni immobili - Art. 2776, comma 2, Codice Civile.
PROBLEMATICHE	<p>Le principali problematiche connesse alla verifica del privilegio in commento sono legate all'indagine che deve svolgere il curatore finalizzata alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sulla base delle prove fornite dai ricorrenti.</p>
GIURISPRUDENZA	<p>L'art. 2751 bis n.5 c.c. attribuisce privilegio generale sui beni mobili non a favore di tutti i crediti delle cooperative di produzione e lavoro, ma soltanto a quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e alla vendita di manufatti (<i>Cass. 22210/2018</i>). Il privilegio non compete con riguardo ai servizi di trasporto per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori che non espletati direttamente i servizi medesimi (<i>Cass.28830/2017</i>).</p> <p>In giurisprudenza è pacifico ritenere che il requisito dell'iscrizione al registro prefettizio della cooperativa di produzione e lavoro, sia condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.</p> <p>I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa in via privilegiata sono, per un verso, che il credito risulti effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del privilegio non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito (<i>cf. Cass. 22147/2016</i>).</p> <p>Successivamente vi è stata una pronuncia della Cassazione Civile (<i>Ord. Sez. 6 Num.4184 Anno 2018</i>) che ha sostanzialmente confermato l'orientamento della precedente ordinanza citata.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>Documenti di cui si consiglia la produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro; • atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa; • bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito; • libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci); • "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito; • fatture da cui risulti che il credito deriva dalla vendita di prodotti.
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>Per quanto riguarda l'attività da porre in essere dal Curatore per accertare la sussistenza del privilegio in commento, innanzitutto deve essere verificato che le società cooperative di produzione e lavoro siano iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio.</p> <p>La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la natura di cooperativa di produzione e lavoro debba comunque emergere anche a livello sostanziale, verificando statutariamente se la cooperativa persegue scopi mutualistici attraverso la gestione associata dell'attività dei soci.</p> <p>Per quanto riguarda il numero dei soci, è l'art. 14 della legge n.59 del 1992 che stabilisce che il numero minimo richiesto per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti è pari a quindici; tale numero è relativo alla sola iscrizione nel registro prefettizio, mentre per la legale costituzione della cooperativa di produzione e lavoro è sufficiente che essa sia costituita da almeno nove soci.</p>

PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di credito di una cooperativa avente i requisiti per il riconoscimento del privilegio richiesto. Si propone l’ammissione al privilegio ex art. 2751-bis n. 5 C.C. dell’importo di € xxx [Si propone l’esclusione del privilegio richiesto non essendo la mera iscrizione nell’Albo sufficiente a configurare la società cooperativa istante quale cooperativa a mutualità prevalente a norma dell’art. 2512 C.C.. Oppure, si propone l’esclusione del privilegio richiesto non essendo stato provato il nesso di corrispettività tra credito per fornitura di merci o prestazioni di servizi e l’attività lavorativa svolta dai soci. O, ancora, si propone l’esclusione del privilegio richiesto non essendo stato provato che il credito derivi dai corrispettivi della vendita dei prodotti]”
-----------------------	--

CATEGORIA	CREDITI FONDIARI
DEFINIZIONE	<p>Art. 38 TUB: “1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di <u>primo grado</u> su immobili. 2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi....”.</p> <p>In applicazione del suddetto secondo comma, la delibera CICR del 22.4.1995, all’art. 1 ha stabilito: “L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi....Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione.....”.</p> <p>Si noti che le fideiussioni rilasciate da società commerciali non bancarie o da persone fisiche non possono essere ritenute “garanzie integrative” ai fini dell’innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall’80% al 100% del valore dell’immobile ipotecato (<i>Cassazione Civile n. 9079 del 12.4.2018</i>).</p>
PRIVILEGI PROCESSUALI E SOSTANZIALI	<p>Il D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 ha inciso profondamente sui privilegi processuali e sostanziali prevedendo, in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è prevista la facoltà per le Banche di eleggere domicilio, ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca, presso la propria sede (art. 39, comma 1); • le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte almeno 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza dich. Fallimento (art. 39, comma 4); • parimenti, sfuggono alla disciplina dell’art. 67 L.F. i pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari (art. 39, comma 4); • rimane immutato il principio di indifferenza rispetto al credito fondiario dell’avvenuta dichiarazione di fallimento (art. 41, comma 2); • permane il diritto alla percezione delle rendite nel corso della procedura esecutiva individuale, dell’amministrazione giudiziaria e della procedura fallimentare. L’organo della procedura incasserà direttamente dette somme per poi riversarle al creditore fondiario (art. 41, comma 3); • è confermato il versamento del saldo prezzo direttamente al creditore fondiario (art. 41, comma 4).

<p>ATTIVITA' DI VERIFICA</p>	<p>La posizione creditoria del creditore fondiario, ai fini del relativo riconoscimento nell'ambito della procedura esecutiva individuale, deve essere oggetto di accertamento in sede di stato passivo. Di qui, si deve instaurare un necessario collegamento tra procedura esecutiva individuale iniziata o proseguita pur in pendenza di fallimento e procedura fallimentare. In sede di accertamento, <i>focus</i> di attenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscrizione ipotecaria di 1 grado; - non superamento limite finanziabilità <p>Singolare che la Banca d'Italia si sia espressa sul seguente caso specifico: se l'immobile è già colpito da iscrizioni ipotecarie, "per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento, deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente".</p> <p>In caso di superamento del limite di finanziabilità, come ben illustrato dallo Studio del Notariato 111-2018, si sono formati 2 indirizzi consequenziali alternativi cui fa seguito:</p> <p>i) la nullità del contratto di mutuo fondiario o ii) la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario. L'orientamento del Tribunale di Pistoia propende per l'ipotesi della "riqualificazione del contratto".</p> <p>Attenzione: "Il diritto di proseguire l'esecuzione individuale in pendenza di fallimento non si trasferisce <i>ipso jure</i> al cessionario del credito garantito da ipoteca fondiaria, non trattandosi di un privilegio sostanziale, bensì processuale.....se il cessionario del credito fondiario non è un intermediario finanziario autorizzato, l'azione individuale deve essere dichiarata improcedibile" (Tribunale Firenze Sez. III 1.3.2018).</p> <p>Vi è comunque anche un orientamento contrario che supera la tesi soggettiva, più restrittiva. Ciò sia in virtù dell'art. 1263 cc in base al quale è regola generale che la cessione del credito avvenga con gli accessori sia in forza della previsione dell'art. 58, comma 3, Tub in base al quale "i privilegi e le garanzie...esistenti a favore del cedente...conservano la loro validità a favore del cessionario. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.</p>
<p>ALCUNI CENNI RELATIVI AL RAPPORTO TRA LA PROCEDURA FALLIMENTARE E QUELLA ESECUTIVA</p>	<p>Il venir meno della natura fondiaria del finanziamento determinerebbe l'improcedibilità dell'azione esecutiva.</p> <p>L'utilizzo del condizionale di cui sopra trova la sua ragion d'essere nel fatto che può non esservi convenienza/opportunità all'interruzione della procedura esecutiva, si pensi all'ipotesi frequente di detenzione nel fallimento di quote immobiliari eseguite non divisibili (pur fatta salva la possibilità di vendita della quota indivisa) con esecuzione avanzata. L'intervento del curatore è finalizzato a vedersi assegnata la quota di pertinenza del fallimento.</p> <p>Diverso è il caso di prosecuzione in presenza del credito fondiario con assegnazione del ricavato della vendita al creditore. Seppure l'assegnazione sia provvisoria, l'intervento del curatore si rende necessario per far valere nell'esecuzione le spese prededucibili riferibili all'immobile liquidato. Se quest'ultima qualificazione è agevole per spese quali l'IMU e gli oneri condominiali connessi al cespite immobiliare, occorre tenere conto che in detta casistica rientrano anche la quota del compenso del curatore, un'aliquota a titolo di spese generali, le spese direttamente e specificatamente imputabili all'immobile pignorato e quelle occorse per l'intervento del fallimento nella procedura esecutiva individuale intrapresa dal fondiario. Pertanto, il curatore che intenda ottenere la graduazione di crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura di formali provvedimenti che dispongano la suddetta graduazione (<i>Cass.Civ. n. 23482 del 28.9.2018</i>).</p> <p>Diversamente, vi è il rischio concreto che il creditore fondiario conquisti, benchè in via provvisoria, più di quanto gli tocchi, gravando la curatela dell'onere di condurre azioni di recupero del <i>surplus</i> indebitamente percepito.</p>

	<p>Se una quota è sotto esecuzione in un luogo e interviene il fallimento in un altro luogo, ove opera l'imprenditore comproprietario, il GD può utilizzare il 578 cpc e delegare al giudice dell'esecuzione la vendita della sua quota, ma può farlo solo se all'interno del programma di liquidazione il curatore lo ha previsto. Di contro, non sembrerebbe realizzabile il contrario, ovvero la delega dal GE al GD a meno che il curatore nel suo programma di liquidazione non abbia previsto come unica forma di vendita quella ai sensi del cpc (Dott. A. Paluchowski, relatore al seminario Unijuris 25.11.2011).</p> <p>Riguardo all'ipotesi di cessione del credito, più nello specifico alle frequenti operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco delle posizioni creditorie operate dagli operatori finanziari, l'art. 58 Tub prevede che la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tale adempimento produce <i>ex lege</i> gli effetti indicati nell'art. 1264 cc nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende notificata ai debitori.</p> <p>In sede fallimentare, le maglie sono più strette poiché l'art. 115, comma 2, LF prevede che ai fini della modifica dello Stato Passivo "la cessione sia tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione."</p> <p>A quest'ultimo riguardo si segnala la posizione del Tribunale di Monza, 25.7.2017 secondo la quale "la comunicazione della cessione, avvenuta mediante la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, come previsto dall'art. 58 Tub integra i requisiti per la modifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L.Fall., over riporti la corretta indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione".</p> <p>Dai brevi flash soprariportati, ne emerge un quadro nel quale è vieppiù necessario uno stretto collegamento e raccordo tra le due procedure, quella esecutiva individuale e quella fallimentare, per le indubbie interferenze che ciascuna produce sull'altra, che comportano un'adeguata, consapevole e informata gestione delle stesse attraverso la veicolazione di flussi informativi bidirezionali.</p>
--	---

	Rapporto CREDITI FONDIARI e fallimento
ADEMPIMENTI DEL CURATORE	<p>In caso di fallimento del debitore che abbia contratto anteriormente alla dichiarazione di fallimento un mutuo fondiario ex artt. 38 e segg. T.U.B.:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. il creditore deve insinuare al passivo del fallimento il suo credito chiedendo il riconoscimento del privilegio ipotecario fondiario. II. Il creditore può iniziare l'azione esecutiva sull'immobile del debitore fallito, sempre che non sia già stato messo in vendita dal curatore. L'eventuale esecuzione deve essere intrapresa nei confronti del curatore. III. Il creditore può proseguire l'azione esecutiva già pendente contro il debitore fallito. In tal caso: <ol style="list-style-type: none"> a) gli altri creditori intervenuti prima del fallimento non possono partecipare alla distribuzione del ricavato. Il loro intervento diventa improcedibile e non sono riconoscibili le spese eventualmente sostenute dopo la dichiarazione di fallimento; b) il Curatore deve intervenire per far valere i diritti della massa dei creditori diversi dal fondiario. Quanto agli adempimenti del Curatore, si rimanda al successivo punto IV; c) al creditore fondiario sono assegnati i frutti dell'immobile pignorato, al netto delle spese di amministrazione, di procedura e dei tributi, e il ricavato della vendita del bene pignorato; d) l'assegnazione ha carattere provvisorio, con conseguente obbligo per il creditore fondiario di restituire al Fallimento quanto incassato in eccedenza rispetto al credito ammesso al passivo fallimentare e ai creditori di grado posteriore; resta salvo il diritto di partecipare ai riparti fallimentari in via chirografaria in caso di soddisfacimento parziale. IV. Adempimenti del Curatore che interviene nell'esecuzione: <ul style="list-style-type: none"> - intervenuta l'aggiudicazione ed emesso il decreto di trasferimento, il curatore deve chiedere immediatamente la liquidazione al Collegio di un acconto sul proprio compenso ai sensi dell'art. 109, comma 2, l. f., assumendo quali valori di riferimento, quanto all'attivo, il prezzo ritratto dal bene (o dalla quota indivisa) appreso all'attivo fallimentare, e, quanto al passivo, l'ammontare del credito per il quale il creditore fondiario è stato ammesso allo stato passivo con ipoteca di primo grado sul medesimo bene; è sufficiente, quindi, che il curatore fornisca questi parametri nella istanza di liquidazione; - il curatore non dovrà necessariamente procedere alla predisposizione in sede fallimentare di un progetto di riparto parziale, che verrà predisposto in sede esecutiva, riparto, di fatto, anticipatorio di quello fallimentare e, quindi, tendenzialmente stabile. - A tal fine il curatore dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • quantificare l'importo relativo all'IMU maturato nel periodo intercorso fra la sentenza di fallimento e la data del deposito del decreto di trasferimento; • quantificare le spese condominiali maturate nel periodo intercorso fra la sentenza di fallimento e la data del deposito del decreto di trasferimento; • far quantificare dalla cancelleria l'importo relativo al campione fallimentare, se non già pagato; • quantificare l'ammontare delle spese generali maturate (esempio canone procedure); • verificare l'esigenza di privilegi immobiliari ex art. 2748 comma secondo c.c.. <p>Le somme di cui sopra devono essere indicate come prededucibili</p>

	<p>nel progetto di riparto parziale predisposto in sede fallimentare e dovranno, quindi, essere riconosciute in prededuzione al fallimento (le spese generali e il campione fallimentare applicando la percentuale rispetto all'attivo stimato e/o liquidato come sopra determinata) anche in sede di riparto esecutivo. Pertanto, qualora il creditore fondiario avesse già incassato somme eccedenti le somme sopra indicate, dovrà restituirle al fallimento.</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel caso in cui il creditore fondiario non dimostri in sede esecutiva di aver presentato domanda di insinuazione e di essere stato ammesso allo stato passivo del fallimento (anche con provvedimento non definitivo), il curatore dovrà chiedere al giudice dell'esecuzione l'attribuzione dell'intera somma ricavata dalla vendita al fallimento.- Analogamente nel caso in cui l'istanza di ammissione al passivo del creditore fondiario sia stata rigettata dagli organi della procedura, anche con provvedimento non definitivo.- Nel caso in cui il creditore fondiario dimostri invece di aver presentato la domanda di insinuazione allo stato passivo sulla quale il G.D. non si è ancora pronunciato, il curatore non si opporrà ad un rinvio della procedura esecutiva a data successiva a quella fissata per la relativa verifica.
--	--

CATEGORIA	CREDITI IPOTECARI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<p>Trattasi di credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.</p> <p>Il privilegio accordato al credito si estende: alle spese dell'atto (notarile) di costituzione dell'ipoteca; alle spese di iscrizione e a quella di rinnovazione; alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione; agli interessi corrispettivi per l'annualità contrattuale in corso alla data del fallimento e per quelli delle due annualità precedenti; agli interessi legali maturati sul solo capitale dalla conclusione dell'annualità contrattuale in corso alla data del fallimento alla vendita del bene ipotecato (sulle modalità di calcolo puntuale degli interessi si rinvia alla scheda <i>ad hoc</i>).</p>
DOCUMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • copia della nota di iscrizione ipotecaria; • copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria; • atto di erogazione della somma e contabile di accredito; • piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e quote interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale alla data d'inizio della morosità ovvero alla data di scadenza della prima rata rimasta insolta
ATTIVITA' DI VERIFICA	<p>Accertarsi che l'ipoteca si sia consolidata ex art. 67, comma 1. In particolare, si ricorda che,</p> <p>a) sono revocabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le ipoteche <u>volontarie</u> costituite <u>nell'anno anteriore</u> alla dichiarazione di fallimento per <u>debiti preesistenti non scaduti</u>; ✓ le ipoteche <u>giudiziali</u> o <u>volontarie</u> costituite entro <u>6 mesi</u> anteriori alla dichiarazione di fallimento per <u>debiti scaduti</u>; <p>b) sono irrevocabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le ipoteche legali quali quella iscritta dall'Agente della Riscossione ex art. 49 Dpr 602/1973; ✓ le ipoteche concesse a garanzia del credito fondiario purché iscritte almeno 10 prima del fallimento (art. 39, c.4, D.Lgs. 385/1993); <p>c) sono inefficaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo (art. 168 l.f. – 46, ccii) anche nel caso in cui all'apertura del concordato faccia seguito la dichiarazione di fallimento (cfr. <u>Cass. 6381/2019</u>). <p>Verificare ipotesi natura gratuita della garanzia prestata alla società mutuataria nei due anni precedenti il fallimento rilasciata successivamente alla stipula del mutuo, inefficace ex art. 64 L.F. (<u>Cass.Civ. 7745/2016</u>).</p> <p>Verificare che nell'iscrizione ipotecaria sia indicato il capitale garantito, l'entità delle spese e la misura degli interessi, pena il mancato riconoscimento (art. 2855 c.c. "...purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione").</p> <p>Ricordarsi che gli interessi moratori si collocano in chirografo in quanto non prodotti dal capitale (come previsto dall'art. 2855) ma dal ritardato pagamento dello stesso; ne consegue che, in caso di ipoteca giudiziale, gli "interessi moratori" successivi alla emissione del titolo di condanna (decreto ingiuntivo o sentenza) non potranno beneficiare della collocazione ipotecaria; dovranno, viceversa, essere collocati in via ipotecaria gli interessi già inclusi nel capitale di condanna per il quale venga iscritta ipoteca.</p> <p>Ricordarsi che in forza dell'art. 2865 c.c. "i frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento". La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene" (<u>Cass. N. 2355/1978</u>).</p> <p>Inoltre, la garanzia ipotecaria si estende al canone di affitto di azienda, in proporzione al valore dell'immobile aziendale in esso rappresentato (Trib. PG 21.12.1988).</p>

<p>POSSIBILI PROBLEMATICHE E/O CASISTICHE PARTICOLARI</p>	<p>Si ricorda che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 cpc emesso in data anteriore al fallimento è “inopponibile alla massa” (<i>Cass. 24942/2019; 1650/2014; 25191/2017</i>) con la conseguenza che l’eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del debitore è inefficace nei confronti della massa (<i>Cass. 21583/2018; 9933/2018; 25191/2017</i>). All’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa consegue anche l’inammissibilità al passivo fallimentare delle spese legali liquidate nel predetto decreto ingiuntivo e delle spese percettuali nonché esecutive successive.</p> <p>Il Tribunale di Pistoia intende aderire all’orientamento giurisprudenziale evolutivo, coerente con la disciplina introdotto dal Codice della Crisi, secondo cui deve trovare ammissione allo stato passivo il creditore titolare di un’ipoteca prestata dal soggetto fallito a garanzia di un debito altrui. Il garantito, infatti, gode di una prelazione su beni immobili dell’attivo fallimentare, pur senza essere creditore diretto del fallimento. L’art. 201 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza prevede, infatti, la presentazione, unitamente alle domande di credito e di rivendica, delle “domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui”.</p> <p>Si richiama un <i>focus</i> di attenzione anche sulla Sentenza della Corte di <i>Cassazione n. 11710 del 14.5.2018</i>. Affinché una garanzia ipotecaria possa giovare al creditore che si insinua al passivo del fallimento è sufficiente che, alla data della domanda, non sia trascorso il ventennio dalla prima formalità pubblicitaria previsto dall’art. 2847 c.c. per la sua prescrizione, in quanto la sua efficacia permane poi per tutto il corso della procedura, senza che possa eventualmente estinguersi per mancata rinnovazione; ciò in quanto il creditore, una volta depositata la domanda ex art. 93 LF, consuma il suo potere processuale e non ha più né il potere, né l’onere di intervenire sul diritto di ipoteca che cessa di essere nella sua disponibilità una volta che sia stato ammesso. E ancora a tale riguardo, a differenza di quanto accade nell’esecuzione singolare, in cui l’iscrizione ipotecaria per risultare efficace non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l’espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, in sede di procedura concorsuale tale condizione non rileva in quanto la vendita ex art. 107 LF è disposta su iniziativa del curatore.</p> <p>Un’ultima casistica degna di menzione riguarda l’ipotesi di ammissibilità di una domanda di ammissione in rango ipotecario di un credito anche se il bene su cui insiste il gravame non sia stato acquisito all’attivo fallimentare purché la domanda di insinuazione indichi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità del bene alla procedura e descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione. L’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto resterà comunque subordinato al caso di avvenuto recupero del bene in garanzia al compendio fallimentare (<i>Cass. n. 5341 del 22.2.2019</i>).</p>
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Trattasi di credito sorto a seguito dell’erogazione di un mutuo, garantito da contestuale iscrizione ipotecaria.</p> <p>Si propone l’ammissione del credito di €xxx al rango ipotecario, si esclude la differenza per interessi poiché la relativa misura non è stata iscritta (o si riduce poiché superiore alle due annualità anteriori a quella in corso alla data del fallimento ex art. 2855 cc).</p>

CATEGORIA	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE AGRARIE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio speciale
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - per privilegi previsti contrattualmente: Preferenza art. 2777, comma 3, Codice Civile; - per privilegi ex lege: Privilegio grado 3) art. 2778 Codice Civile.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 44, T.U.B., per il privilegio convenzionale ed ex lege; - art. 46, T.U.B., per la collocazione ed i requisiti per il riconoscimento del privilegio convenzionale (rinvio all'art. 2777, c.c.)
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - atto scritto, con data anteriore al fallimento, da cui risultano i beni e i crediti su cui è stato costituito il privilegio, la banca creditrice, il debitore, l'ammontare e le condizioni del finanziamento; - in caso di prestito obbligazionario, dall'atto devono risultare anche i sottoscrittori e gli elementi ex art. 2414, nn. 1), 3), 4), 6) c.c. - prova della trascrizione nel registro ex art. 1524, comma 2, c.c.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - regolare costituzione del privilegio; - opponibilità ai terzi; - disponibilità dei beni oggetto di privilegio.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per finanziamenti di credito agrario. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per €”</p> <p>Oppure</p> <p>“Si propone l'ammissione al passivo in chirografo per la mancata prova della costituzione del privilegio così come prescritto dall'art. 46, T.U.B.”</p>

CATEGORIA	FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE DELLA PESCA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio speciale
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - per privilegi previsti contrattualmente: Preferenza art. 2777, comma 3, Codice Civile; - per privilegi ex lege (finanziamenti a breve e medio termine): Privilegio grado 3) art. 2778 Codice Civile.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 44, T.U.B., per il privilegio convenzionale ed ex lege; - art. 46, T.U.B., per la collocazione ed i requisiti per il riconoscimento del privilegio convenzionale (rinvio all'art. 2777, c.c.); - art. 2749, c.c. per il trattamento degli interessi.
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - atto scritto, con data anteriore al fallimento, da cui risultano i beni e i crediti su cui è stato costituito il privilegio, la banca creditrice, il debitore, l'ammontare e le condizioni del finanziamento; - in caso di prestito obbligazionario, dall'atto devono risultare anche i sottoscrittori e gli elementi ex art. 2414, nn. 1), 3), 4), 6), c.c. - prova della trascrizione nel registro ex art. 1524, comma 2, c.c.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - regolare costituzione del privilegio - opponibilità ai terzi
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per finanziamenti di credito peschereccio. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per €”</p> <p>Oppure</p> <p>“Si propone l'ammissione al passivo in chirografo per la mancata prova della costituzione del privilegio così come prescritto dall'art. 46, T.U.B.”</p>

Crediti per finanziamenti di credito agrario e peschereccio

L'art. 43, comma 1 – 2, T.U.B. individua le nozioni di credito agrario e peschereccio. Queste due tipologie di credito prevedono, rispettivamente, come oggetto la concessione di finanziamenti, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche o alle attività di pesca e acquacoltura, nonché alle attività connesse. Queste ultime sono l'agriturismo, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti, oltre a quelle individuate dal CICR.

Entrambe le operazioni possono essere effettuate tramite cambiale agraria o pesca, che l'art. 43, comma 4, T.U.B. equipara alla cambiale ordinaria. Si tratta di un titolo di credito all'ordine, con il quale l'impresa emittente si impegna a pagare alla banca creditrice (prenditore) la somma alla scadenza pattuita.

Affinché il credito sia assistito da privilegio, il titolo deve indicare lo scopo del finanziamento, le garanzie, e il luogo dell'iniziativa finanziata.

Per individuare il tipo ed il grado di privilegio, occorre distinguere tra finanziamenti a breve e medio termine (non oltre i 59 mesi e 29 giorni) e quelli a lungo termine.

I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e peschereccio sono assistiti:

- da privilegio legale, speciale, mobiliare, grado 11 su: frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni acquistati con il finanziamento; crediti, presenti e futuri, derivanti dalla vendita di prodotti finiti e in corso di lavorazione (art. 44, comma 2-3, T.U.B.);
- da privilegio convenzionale, speciale mobiliare, grado 8, secondo l'ordine di trascrizione, ex art. 46 T.U.B.
- da ipoteca sugli immobili, se previsto dalle parti; in tal caso si seguono le norme relative al credito fondiario.

Per i finanziamenti a lungo termine non sono previsti privilegi ex lege, ma solo quello convenzionale ex art. 46, T.U.B. e la garanzia ipotecaria.

I beni che possono essere oggetto del privilegio convenzionale in questione sono:

- a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, presenti e futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati in precedenza.

I limiti posti dall'art. 46, comma 1, T.U.B., consistono nella non iscrizione nei pubblici registri e nella destinazione all'attività d'impresa. Sono, quindi esclusi, i beni mobili registrati, per i quali rimane la possibilità della garanzia ipotecaria.

A pena di nullità, il privilegio deve risultare da atto scritto, in cui vengono indicati i beni o i crediti su cui viene costituito, il debitore, la banca creditrice, il debitore, il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare o le condizioni del finanziamento e la somma di denaro per cui viene assunto il privilegio.

Per l'opponibilità ai terzi del privilegio, è necessaria la trascrizione ex art. 1524, comma 2 c.c., presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa debitrice e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

Per il trattamento degli interessi maturati su detti crediti, si segue il disposto dell'art. 2749, c.c..

Trattandosi di privilegi speciali, se i beni su cui sono stati costituiti non vengono rinvenuti, il credito viene retrocesso al chirografo. Lo stesso accade alla parte di credito che eccede il ricavato della vendita dei beni.

Il curatore deve verificare:

- che il privilegio ex art. 46, T.U.B. risulti da atto scritto;
- l'avvenuta trascrizione ex art. 1524, c.c.;
- l'esistenza dei beni oggetto di privilegio.

CATEGORIA	FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio speciale
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 3, Codice Civile
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 3 D.Lgs C.P.S. n°1075/1947, per l'individuazione del privilegio, dei beni che ne formano oggetto e della collocazione anteriore ai gradi ex art. 2778, c.c. - art. 2777, comma 3, c.c., per la collocazione successiva ai privilegi ex art. 2751 bis, c.c. - art. 2749, c.c. per il trattamento degli interessi
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di finanziamento; - documentazione comprovante l'iscrizione del privilegio nel registro ex art. 1524, c.c., anteriore alla data del fallimento.
VERIFICHE DEL CURATORE	verifica sull'opponibilità del privilegio ai terzi
PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di credito per finanziamento agevolato ex art. 3, D. Lgs. C.P.S. n°1075/1947. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per € ...” “Si propone l'ammissione al passivo in chirografo, vista la non provata iscrizione del privilegio nel registro ex art. 1524, c.c.”

Crediti da finanziamento alle imprese industriali

L'art. 3, D.Lgs. 1075/1947 istituisce il privilegio speciale per i crediti vantati dalle banche per il finanziamento agevolato alle imprese industriali.

Si tratta di un privilegio legale, che viene costituito:

- sugli immobili;
- sugli impianti;
- sulle concessioni e ogni loro pertinenza;
- sui brevetti industriali;
- sui macchinari e sugli utensili.

I beni devono essere destinati all'esercizio d'impresa.

Trattandosi di privilegio legale, per la sua costituzione non è necessario l'accordo tra le parti, ma la sola annotazione nei registri immobiliari, presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e nel registro ex art. 1524, c.c..

Il credito in esame si colloca al grado 8, mobiliare, per i beni mobili e al grado 2, immobiliare, per i beni immobili.

Trattandosi di privilegio speciale, il trattamento degli interessi è disciplinato dall'art. 2749, c.c..

Il creditore, per l'ammissione al passivo, deve produrre il contratto di finanziamento e provare la trascrizione del privilegio, anteriore al fallimento, nei registri sopra menzionati.

Il curatore deve verificare:

- la trascrizione dei beni oggetto di privilegio, anteriore al fallimento;
- l'esistenza dei beni oggetto di privilegio.

CATEGORIA	FINANZIAMENTI DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, OPERE DI INTERESSE PUBBLICO, DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI (D. LGS. 50/2016)
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio generale
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 3, codice
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 186, D. Lgs. 50/2016 - art. 2777, comma 3 c.c. per la collocazione successiva ai privilegi ex art. 2751 bis, c.c. e anteriore ai privilegi ex art. 2778, c.c. - art. 2749, c.c. per il trattamento degli interessi
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - atto scritto, con data anteriore al fallimento, da cui risultano i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'importo in linea capitale del finanziamento o della linea di credito e gli elementi del finanziamento; - avviso della costituzione del privilegio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; - della Repubblica Italiana, da cui risultano gli estremi della trascrizione
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - regolare costituzione del privilegio - opponibilità ai terzi - avviso in G.U.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o gestione di pubblici servizi. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per €”</p> <p>Oppure</p> <p>“Si propone l'ammissione al passivo in chirografo per la mancata prova della costituzione del privilegio, di cui all'art. 186, D. Lgs. 50/2016.”</p>

I crediti per il finanziamento della realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico, della gestione di pubblici servizi (d. lgs. 50/2016)

L'art. 186, D. Lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti) prevede, “per i soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo” la realizzazione di lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, il privilegio generale sui beni mobili, crediti inclusi, del concessionario, delle società di progetto concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ex art. 194. Il privilegio colpisce tutti i beni mobili, anche se non destinati alla realizzazione delle opere finanziate, ad esclusione di quelli registrati. Può essere costituito anche a favore di soggetti finanziatori diversi dalle banche (“soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo”).

A pena di nullità, la costituzione del privilegio deve risultare da atto scritto, in cui siano descritti i finanziatori, il debitore, l'ammontare del finanziamento in linea capitale o della linea di credito e gli elementi che costituiscono il finanziamento (art. 186, comma 2, D. Lgs. 50/2016). Sono altresì necessari la registrazione dell'atto costitutivo del diritto di prelazione ex art. 1524, comma 2, c.c. e l'avviso della costituzione del privilegio mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, indicando gli estremi della registrazione. Quest'ultima e la pubblicazione devono avvenire presso gli uffici competenti del luogo dove ha sede l'impresa finanziata.

Il grado in cui collocare il privilegio de quo deve intendersi il n°8, mobiliare, per la lettura combinata dell'art. 186, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2777, comma 3, c.c..

Trattandosi di privilegio generale, per il trattamento degli interessi si applica l'art. 2749, c.c..

Il creditore che intende insinuarsi al passivo deve presentare:

- il contratto di finanziamento;
- l'atto di costituzione del privilegio;
- l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, recante gli estremi della registrazione ex art.1524, comma 2, c.c..

Il curatore deve riscontrare la presenza della documentazione richiesta. In mancanza di essa, il privilegio non può essere riconosciuto.

CATEGORIA	FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio speciale
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 3, codice
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - art.42, T.U.B. - art. 46, T.U.B., per la collocazione ed i requisiti per il riconoscimento del privilegio convenzionale (rinvio all'art. 2777, c.c.) - art. 2749, c.c. per il trattamento degli interessi
PROBLEMATICHE	-
GIURISPRUDENZA	-
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - atto scritto, con data anteriore al fallimento, da cui risultano i beni e i crediti su cui è stato costituito il privilegio, la banca creditrice, il debitore, l'ammontare e le condizioni del finanziamento; - in caso di prestito obbligazionario, dall'atto devono risultare anche i sottoscrittori e gli elementi ex art. 2414, nn. 1), 3), 4), 6) c.c. - prova della trascrizione nel registro ex art. 1524, comma 2, c.c.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - requisito di opera pubblica o di pubblica utilità - regolare costituzione del privilegio - opponibilità ai terzi - disponibilità dei beni gravati da privilegio
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per €”</p> <p>Oppure</p> <p>“Si propone l'ammissione al passivo in chirografo per la mancata prova della costituzione del privilegio così come prescritto dall'art. 46, T.U.B.”</p>

Crediti per finanziamenti concessi per la realizzazione di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità

L'art. 42, T.U.B., definisce credito alle opere pubbliche la concessione, da parte di banche, a soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. Per quanto riguarda i soggetti privati, il secondo comma della disposizione richiede che il requisito di pubblica utilità risulti da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione. Su questo tipo di finanziamenti può essere costituito il privilegio speciale, mobiliare, grado 8, ex art. 46, T.U.B., se a medio o lungo termine.

I beni che possono essere oggetto del privilegio convenzionale in questione sono:

- a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, presenti e futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati in precedenza.

I limiti posti dall'art. 46, comma 1, T.U.B., consistono nella non iscrizione nei pubblici registri e nella destinazione all'attività d'impresa.

A pena di nullità, il privilegio deve risultare da atto scritto, in cui vengono indicati i beni o i crediti su cui viene costituito, il debitore, la banca creditrice, il debitore, il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare o le condizioni del finanziamento e la somma di denaro per cui viene assunto il privilegio.

Per l'opponibilità ai terzi del privilegio, è necessaria la trascrizione ex art. 1524, comma 2 c.c., presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa debitrice e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

Per il trattamento degli interessi maturati su detti crediti, si segue il disposto dell'art. 2749, c.c..

Trattandosi di privilegi speciali, se i beni su cui sono stati costituiti non vengono rinvenuti, il credito viene retrocesso al chirografo. Lo stesso accade alla parte di credito che eccede il ricavato della vendita dei beni.

Il curatore deve verificare:

- che il privilegio ex art. 46, T.U.B. risulti da atto scritto;
- l'avvenuta trascrizione ex art. 1524, c.c.;
- l'esistenza dei beni oggetto di privilegio.

CATEGORIA	IMPRENDITORI AGRICOLI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	- art. 2751 bis comma 1 n. 4 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito.
GRADO PRIVILEGIO	- Privilegio generale sui beni mobili - Preferenza art. 2777, comma 2, lett. c), Codice Civile; - collocazione sussidiaria sui beni immobili - art. 2776, comma 2, Codice Civile
PROBLEMATICHE	La principale problematica è legata alla casistica delle Società Semplici Agricole. L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità più recente, cui ha aderito il Tribunale di Pistoia, è di non ammettere al privilegio di cui all'art. 2751 bis comma 1 numero 4) le Società Semplici Agricole per carenza del requisito soggettivo trattandosi di privilegio spettante solo ai crediti vantati dal coltivatore diretto persona fisica; ciò anche nel caso in cui i soci siano coltivatori diretti (v. <u>Cass. 11917/2018</u>)”
GIURISPRUDENZA	Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. 6842/2015, Cass. 11176/2003, Cass. 11187/2003, Cass. 6002/1999, Cass. 988/1996) il riconoscimento del privilegio in discorso presuppone un requisito oggettivo, dovendo il credito derivare dai “corrispettivi della vendita dei prodotti”, ed un requisito soggettivo, legato all'appartenenza del creditore alla categoria di coltivatore diretto. La qualifica di coltivatore diretto si ricava dalla disciplina di cui agli art. 1467 e 2083 c.c. sicché l'elemento qualificante va rinvenuto nella coltivazione del fondo con prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia. La natura eccezionale della disciplina dei privilegi non consente una interpretazione analogica. La giurisprudenza della Cassazione si è orientata nel senso che la qualifica di "coltivatore diretto" vada desunta non dai principi di cui alla normativa speciale", bensì dalla disciplina codicistica (art. 1647 e 2083 c.c.), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con "prevalenza" del lavoro proprio e di persone della sua famiglia - dovendosi individuare il requisito della "prevalenza" in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici" (Così Cass. 17.06.1999, n. 6002; Conf. Cass. 17.07.2003, n. 11187).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	I documenti di cui si suggerisce la produzione sono i seguenti: - qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.; - contratto, che ha originato il rapporto; - "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito. I documenti sopra citati non sono però da soli sufficienti a dimostrare la spettanza del privilegio in commento alla luce della prassi consolidata nel Tribunale di Pistoia. Infatti per poter attestare e dimostrare la prevalenza del lavoro proprio ed eventualmente dei familiari rispetto al lavoro dipendente è necessario che il ricorrente produca la documentazione che giustifichi tale prevalenza quale, a titolo di esempio, i DMAG trasmessi all'INPS.

VERIFICHE DEL CURATORE	L'attività di verifica del curatore è legata principalmente alla verifica del possesso della qualifica di coltivatore diretto e della prevalenza del lavoro proprio ed eventualmente dei familiari rispetto al lavoro dipendente
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Per quanto attiene la proposta di ammissione al passivo del credito del coltivatore diretto si riportano di seguito alcune esemplificazioni di provvedimenti relativi, nel primo caso, al diniego del privilegio alla società semplice agricola, mentre nel secondo caso al diniego del privilegio al coltivatore diretto per carenza anche in questo caso del requisito soggettivo in assenza della prevalenza del lavoro proprio rispetto alla forza lavorativa totale.</p> <p><i>“Si propone l’ammissione in chirografo per carenza del requisito soggettivo trattandosi di privilegio spettante solo ai crediti vantati dal coltivatore diretto persona fisica”</i></p> <p><i>“Si propone l’ammissione in chirografo per carenza del requisito soggettivo relativo alla prevalenza del lavoro proprio del titolare e dei familiari rispetto al lavoro dipendente”</i></p>

CATEGORIA	INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo (art. 55, comma 1, Legge Fallimentare). Vedere <i>Schema 1</i>
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 55, comma 1, L.Fall.
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (se il tasso è superiore a quello legale); - Prospetto di calcolo con indicazione di capitale, decorrenza e tasso di interesse.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Correttezza del computo del periodo di maturazione; - Se viene richiesta l'ammissione al passivo di interessi ad un tasso; - superiore a quello legale, presenza di accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
PROPOSTA DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - "in mancanza di prospetto di calcolo, si propone il rigetto del credito per interessi"; - "in mancanza di un accordo sottoscritto dalle parti, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, con cui si stabilisce un tasso pari al ...%, si propone l'ammissione al passivo degli interessi calcolati al tasso legale del ...% per €...".

Gli interessi sui crediti chirografari

L'art. 55, comma 1, L. Fall., stabilisce che, fatta eccezione per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione, la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura. Pertanto, la maturazione degli interessi sui crediti chirografari viene sospesa con la dichiarazione del fallimento. In caso di dichiarazione di fallimento da parte di un tribunale incompetente, cui segua, dopo il regolamento per conflitto di competenza, la declaratoria da parte del tribunale competente, la sospensione del corso degli interessi avviene con la prima sentenza, poiché la cassazione non investe i suoi effetti processuali e determina la prosecuzione della procedura e non la sua interruzione (*Cassazione, SS.UU., 18/12/2007, n° 26619* e *Cassazione, Sez. I, 11/04/2011, n° 8226*).

Ai sensi dell'art. 1284, c.c., gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti al tasso legale.

Il curatore deve verificare:

- la presenza e la correttezza del calcolo degli interessi;
- l'indicazione, da parte del creditore istante, di capitale, periodo di maturazione e tasso d'interesse applicato;
- se gli interessi sono calcolati ad un tasso superiore a quello legale, la presenza di un atto sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore al fallimento, con il quale viene stabilito il tasso d'interesse.

In assenza della documentazione richiesta, o in presenza di formule generiche quali "si richiede l'ammissione al passivo per la somma di € ..., oltre interessi", il dovrà proporre il rigetto del credito.

Schema 1



CATEGORIA	INTERESSI SUI CREDITI PIGNORATIZI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Interessi maturati periodo privilegiato: stesso privilegio del credito per capitale; Interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato: chirografo. Vedere <i>schema 2</i>
GRADO PRIVILEGIO	3, mobiliare: Interessi maturati periodo privilegiato
PROBLEMATICHE	computo del periodo privilegiato
RIFERIMENTI NORMATIVI	Artt. 53 – 54, L.Fall.; Art. 2788, c.c.
GIURISPRUDENZA	per il rigetto dell’insinuazione della differenza tra interessi contrattuali e interessi legali maturandi dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento: Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	Se viene richiesta l’ammissione al passivo di interessi ad un tasso superiore a quello legale, presenza di accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Prospetto di calcolo con indicazione di capitale, decorrenza e tasso di interesse, documentazione che prova la spettanza del privilegio per il credito principale.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Correttezza del computo del periodo privilegiato; - Corretta applicazione del tasso convenzionale e del tasso legale; - Se il tasso supera quello legale, presenza di accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“in mancanza di prospetto di calcolo, si propone il rigetto del credito per interessi”;</p> <p>“Si propone l’ammissione al passivo in privilegio di € ... per interessi maturati nell’anno in corso, fino alla dichiarazione di fallimento, al tasso pattuito/legale, oltre interessi maturandi al tasso legale dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento della cosa gravata da pegno”;</p> <p>“Si propone l’ammissione al passivo in chirografo per € ... per interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato”</p>

Gli interessi sui crediti pignorati

Riguardo agli interessi sui crediti pignorati, l’art. 54, L. Fall. rinvia all’art. 2788, c.c., che stabilisce:

- per gli interessi maturati dall’inizio dell’anno solare in corso fino alla data di dichiarazione del fallimento, l’ammissione al passivo al grado di privilegio n°3, mobiliare, al tasso stabilito contrattualmente dalle parti;
- per gli interessi maturandi, dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento del bene gravato da pegno, l’ammissione al passivo al grado di privilegio n°3, mobiliare, al tasso legale;
- per gli interessi maturati prima del 1° gennaio dell’anno di dichiarazione del fallimento, l’ammissione al passivo in chirografo.

Lo *Schema 2* sintetizza quanto disposto dalla legge.

La differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali, maturati nel periodo tra la data di dichiarazione di fallimento e la data del decreto di trasferimento, non deve essere ammessa al passivo nemmeno come credito chirografario (Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981).

Il curatore deve verificare:

- la spettanza del privilegio richiesto per il credito in linea capitale;
- se il tasso supera quello legale, la presenza di un atto sottoscritto dalle parti, avente data certa anteriore al fallimento, con cui viene stabilito il tasso d’interesse;
- la correttezza del computo del periodo privilegiato e dell’applicazione del tasso pattuito e di quello legale.

Per rendere più agevole la verifica relativa al periodo privilegiato, è opportuno ricalcolare gli interessi per cui si richiede l’ammissione in privilegio e, per differenza, quelli ammessi in chirografo.

Schema 2

			1/1/20xx (anno di dichiarazione del fallimento)	Data fallimento	Data vendita
Interessi chirografo	ammessi	in	Privilegio grado 3, mobiliare, tasso convenzionale	Privilegio grado 3, mobiliare, tasso legale	

CATEGORIA	INTERESSI SUI CREDITI IPOTECARI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Interessi maturati nel triennio privilegiato: stesso privilegio del credito per capitale; - Interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato: chirografo; - interessi moratori: in chirografo, relativamente al triennio privilegiato e solo per la parte eccedente gli interessi corrispettivi maturati in detto periodo; - interessi moratori maturati al saggio legale, dalla conclusione dell'annualità in corso alla data del fallimento sino alla vendita dell'immobile ipotecato: stesso privilegio del credito per capitale Vedere <i>schema 3</i>.
GRADO PRIVILEGIO	vedi sopra
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 54, L. Fall.; art. 2855, c.c.
PROBLEMATICHE	Computo del periodo privilegiato
GIURISPRUDENZA	<ul style="list-style-type: none"> - per la collocazione chirografaria degli interessi moratori nel triennio privilegiato: Cassazione, Sez. I, 8/11/1997, n°11033 - per l'estensione del privilegio agli interessi moratori dalla fine del triennio alla data di vendita: <u>Cassazione, sez. III, 02/03/2018, n°4927; Cassazione, sez. III, 28/07/2014, n°17044</u> - per il computo del triennio privilegiato in base alle annate contrattuali: Cassazione, 26/04/99, n° 4121; Cassazione, 03/04/92, n° 4079 - per il rigetto dell'insinuazione della differenza tra interessi contrattuali e interessi legali maturandi dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento: Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - nota di iscrizione ipotecaria con indicazione del tasso di interesse - atto che ha originato l'iscrizione dell'ipoteca, avente data certa - Prospetto di calcolo con indicazione di capitale, decorrenza e tasso di interesse - contratto di mutuo e piano di ammortamento
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione ipotecaria - Correttezza del computo del periodo privilegiato - Corretta applicazione del tasso convenzionale e del tasso legale

<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - “in mancanza di prospetto di calcolo, si propone il rigetto del credito per interessi” - “Si propone l’ammissione al passivo in privilegio di € ... per interessi maturati nel periodo privilegiato, fino al .../.../201X, al tasso pattuito <p>“si propone l’ammissione in chirografo anche per gli interessi corrispettivi, pari ad € ..., maturati nel triennio privilegiato, per la mancata indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione ipotecaria”</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Si propone l’ammissione al passivo in chirografo per € ... per interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato” - “Si ammette in chirografo la differenza tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori maturati nel triennio privilegiato per € ...” <p>“Si propone l’ammissione al passivo in privilegio per gli interessi moratori, calcolati al tasso legale dal .../.../201X (<i>fine dell’annata in corso alla data del fallimento</i>) alla data del decreto di trasferimento del bene ipotecato”</p>
------------------------------	--

Gli interessi sui crediti ipotecari

Per descrivere il trattamento degli interessi sui crediti ipotecari occorre integrare la disciplina dell’art. 2855, c.c., cui rinvia l’art. 54, L. Fall., con le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Per gli interessi corrispettivi, maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due antecedenti (c.d. triennio privilegiato), è prevista l’ammissione al passivo, come il credito in linea capitale, al grado di privilegio n° 9, immobiliare, secondo l’ordine di iscrizione nei registri immobiliari in privilegio, al tasso stabilito contrattualmente, a condizione che il tasso di interesse sia indicato nella nota d’iscrizione ipotecaria. In mancanza di detta indicazione, il credito per interessi dovrà essere ammesso al passivo in chirografo. Non hanno effetto gli accordi che prevedono l’estensione del privilegio ad un numero maggiore di annualità.

Per gli interessi corrispettivi anteriori al triennio è prevista l’ammissione al passivo in chirografo. Per gli interessi moratori, maturati nel triennio privilegiato, a partire dalla data di messa in mora, è prevista l’ammissione in chirografo (Cassazione, Sez. 1 n°11033/1997), per la parte eccedente gli interessi corrispettivi ammessi in privilegio. Il calcolo sarà effettuato:

- sulle rate scadute (quota capitale + quota interessi corrispettivi) fino alla data di risoluzione del contratto di mutuo;
- sul capitale residuo, dal giorno successivo alla risoluzione del contratto.

Per gli interessi moratori che maturano dal termine dell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento alla data di vendita del bene ipotecato è prevista l’ammissione in privilegio, al tasso legale (art. 2855, comma 3, c.c. come interpretato in *Cassazione, Sez. 3, sent. n°4927/2018* e *Cassazione, Sez. 3, sent. n°17044/2014*). Il calcolo di detti interessi deve essere effettuato sul credito in linea capitale.

Per gli interessi maturati sui crediti ipotecari il periodo privilegiato viene computato in base all’annata contrattuale, da intendersi come arco temporale della durata di dodici mesi che va dalla data di inizio del debito per interessi alla scadenza (Cassazione, 03/04/92, n° 4079; Cassazione, 26/04/99, n° 4121), anziché in base all’anno solare. Come si può vedere nello *Schema 3*, ad esempio, ipotizzando come data di stipula del contratto di mutuo ipotecario il 19 settembre 20xx, le annate contrattuali, ai fini del calcolo del triennio, inizieranno tutte il 19 settembre e termineranno il 18.

La differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali, maturati nel periodo tra la data di dichiarazione di fallimento e la data del decreto di trasferimento, non deve essere ammessa al passivo nemmeno come credito chirografario (Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981).

Il curatore deve verificare:

- la spettanza del privilegio ipotecario per l’obbligazione principale, ossia la presenza di un atto che ha originato l’iscrizione dell’ipoteca, avente data certa e anteriore al fallimento e che l’ipoteca sia consolidata;
- l’indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione ipotecaria; in mancanza, il credito per interessi, fatte salve le verifiche circa il *quantum*, sarà ammesso in chirografo;
- la correttezza del computo del periodo privilegiato e la corretta applicazione dei tassi di interesse.

Occorre precisare che in caso di fallimento successivo al pignoramento immobiliare, ai fini dell’individuazione triennio privilegiato ex art.2855 c.c. deve aversi riguardo non alla data dell’originario pignoramento bensì a quello del fallimento, giusta disposto dell’art.54, ult. comma, L. Fall. (Cass. 5987/1992).

Per rendere più agevole la verifica relativa al periodo privilegiato, è opportuno ricalcolare gli interessi per cui si richiede l’ammissione in privilegio e, per differenza quelli ammessi in chirografo.

Schema 3

Data stipula contratto: 19/09/20xx

19/09/20yy-3 Inizio seconda annata contrattuale anteriore alla data del fallimento	Data messa in mora	19/09/20yy-2 Inizio prima annata contrattuale anteriore alla data del fallimento	19/09/20yy-1 Inizio annata contrattuale in corso alla data del fallimento	15/06/20yy Data fallimento	18/09/20yy fine annata contrattuale in corso alla data del fallimento	Data vendita
Interessi corrispettivi						
Chirografo	Privilegio grado 9, immobiliare, secondo l'ordine delle iscrizioni, tasso convenzionale				Non ammessi	
Interessi moratori						
Non ammessi	In chirografo, per la parte eccedente gli interessi corrispettivi maturati nel periodo privilegiato. Calcolo: <ul style="list-style-type: none"> • sulle rate scadute, dalla messa in mora alla data di risoluzione • sul capitale residuo, dal giorno successivo alla data di risoluzione 				Privilegio grado 9, immobiliare secondo l'ordine delle iscrizioni, tasso legale. Calcolati sul capitale residuo	

CATEGORIA	INTERESSI SUI CREDITI PRIVILEGIATI (NON PIGNORATIZI, NON IPOTECARI)
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - interessi maturati nel periodo privilegiato: stesso privilegio del credito per capitale - interessi maturati anteriormente al periodo privilegiato: chirografo - Vedere <i>schema 4</i>
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - interessi relativi al periodo privilegiato: stesso privilegio (generale o speciale) del credito in linea capitale - interessi anteriori al periodo privilegiato: chirografo
RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>Art. 54, L. Fall.</p> <p>Art. 2749, c.c. per l'estensione del privilegio</p>
PROBLEMATICHE	Computo del periodo privilegiato
GIURISPRUDENZA	<ul style="list-style-type: none"> - per il rigetto dell'insinuazione della differenza tra interessi contrattuali e interessi legali maturandi dalla data del fallimento alla data del decreto di trasferimento: Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981 - per il riconoscimento del privilegio agli interessi moratori sulle cartelle di pagamento: <i>Cass. Civ., sez. 6, 26284/2017</i>; Cass. Civ., sez. 6, 20081/2012
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Se viene richiesta l'ammissione al passivo di interessi ad un tasso superiore a quello legale, presenza di accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento - Prospetto di calcolo con indicazione di capitale, decorrenza e tasso di interesse - documentazione che prova la spettanza del privilegio per il credito principale
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Correttezza del computo del periodo privilegiato - Corretta applicazione del tasso convenzionale e del tasso legale - Se il tasso supera quello legale, presenza di accordo sottoscritto dalle parti, con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento - per gli interessi moratori maturati sulle cartelle di pagamento: scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica anteriore alla data del fallimento
PROPOSTA DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - "in mancanza di prospetto di calcolo, si propone il rigetto del credito per interessi" - "Si propone l'ammissione al passivo in privilegio di € ... per interessi maturati nel biennio privilegiato, fino alla dichiarazione di fallimento, al tasso pattuito/legale, oltre interessi maturandi al tasso legale dalla data del fallimento alla data del riparto in cui il credito sarà soddisfatto/del decreto di trasferimento dei beni oggetto di privilegio speciale" - "Si propone l'ammissione al passivo in chirografo per € ... per interessi maturati anteriormente al biennio privilegiato"

Gli interessi sui crediti privilegiati (non pignoratizi, non ipotecari)

A differenza di quanto accade per i crediti chirografari, la dichiarazione del fallimento non sospende completamente la

maturazione degli interessi sui crediti assistiti da cause legittime di prelazione.

Per gli interessi relativi a crediti muniti di privilegio generale o speciale, l'art. 54 L. Fall., rimanda all'art. 2749 c.c., il quale prevede, come sintetizzato dallo *Schema 4*:

- per gli interessi relativi all'anno in corso, fino alla data del fallimento, e all'anno anteriore (c.d. biennio privilegiato): ammissione al passivo al tasso pattuito, superiore a quello legale, con lo stesso privilegio e grado del credito in linea capitale;
- per gli interessi relativi al periodo compreso tra la data del fallimento e la vendita del bene (per i privilegi speciali) o la data del riparto in cui il credito viene soddisfatto, anche parzialmente, (per i privilegi generali): ammissione al passivo, con lo stesso privilegio e grado del credito in linea capitale, al tasso legale;
- per gli interessi anteriori al biennio privilegiato: ammissione al passivo in chirografo.

La differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali, maturati nel periodo tra la data di dichiarazione di fallimento e la data del decreto di trasferimento o del riparto, non deve essere ammessa al passivo nemmeno come credito chirografario (Cassazione 27/02/1991, n°2147; Cassazione 05/05/1994, n°4371; Cassazione 15/03/1995, n°2981).

Il privilegio in questione va riconosciuto anche agli interessi moratori che maturano dopo lo spirare del termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente di riscossione, a condizione che la scadenza sia anteriore alla data del fallimento. In caso contrario, gli interessi moratori non devono essere ammessi al passivo nemmeno in chirografo (*Cassazione Civile, Sez. 6, sent. n. 26284/2017*; Cassazione Civile, Sez. 6, sent. n. 20081/2012)

Il curatore deve verificare:

- la spettanza del privilegio richiesto per il credito in linea capitale;
- se il tasso supera quello legale, la presenza di un atto sottoscritto dalle parti, avente data certa anteriore al fallimento, con cui viene stabilito il tasso d'interesse; se il credito per cui viene chiesta l'insinuazione è per tributi erariali o locali il tasso è noto, in quanto stabilito con decreto ministeriale
- la correttezza del computo del biennio privilegiato e dell'applicazione del tasso pattuito e di quello legale
- per gli interessi moratori richiesti in privilegio dall'agente di riscossione, che la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella sia anteriore alla data del fallimento.

Per rendere più agevole la verifica relativa al biennio privilegiato, è opportuno ricalcolare gli interessi per cui si richiede l'ammissione in privilegio e, per differenza quelli ammessi in chirografo.

Schema 4

	1/1/20xx-1 (anno anteriore al fallimento)	1/1/20xx (anno di dichiarazione del fallimento)	Data fallimento	Data riparto/vendita
Chirografo	Stesso privilegio del credito in linea capitale, tasso convenzionale		Stesso privilegio del credito in linea capitale, tasso legale	

CATEGORIA	INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Lgs. 231/2002
PROBLEMATICHE	Ammissione al passivo In caso di ammissione al passivo, eventuale estensione del privilegio
GIURISPRUDENZA	- per l'ammissione al passivo: Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, decreto n° 833/08; <u>Cassazione, 08/02/2017, ordinanza n°3300</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	- fatture - prospetto di calcolo
VERIFICHE DEL CURATORE	- correttezza dei calcoli (corretta applicazione del tasso BCE maggiorato); - corretto computo dei periodi di maturazione degli interessi moratori, in base alla scadenza dei termini di pagamento)
PROPOSTA DEL CURATORE	“si propone l'ammissione al passivo in chirografo di € ..., per interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002.”

Gli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002

Gli interessi moratori sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali sono individuati e disciplinati dal D. Lgs. n°231/2002. Ai fini di detta disciplina per transazioni commerciali si intendono i “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione dei servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2, comma 1, D. Lgs. 231/2002).

Gli interessi moratori iniziano a maturare, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, il giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (art. 4, comma 1, D. Lgs. 231/2002). Si configura, dunque, una situazione alla stregua della mora *ex re*.

Nel silenzio delle parti, il termine di pagamento, fissato dall'art. 4, comma 2, D. Lgs. 231/2002, è pari a trenta giorni:

- dalla data di ricezione della fattura o di altra richiesta di pagamento equivalente;
- se non vi è certezza sulla data di cui al punto precedente, ovvero se il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della consegna delle merci o della prestazione dei servizi, da quest'ultimo momento;
- dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità delle merci o dei servizi, se previste dalla legge o dal contratto e a condizione che la fattura o la richiesta di pagamento siano state ricevute dal debitore in epoca non successiva a tale data.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D. Lgs. 231/2002 le parti possono stabilire, per iscritto, un termine di pagamento superiore a trenta giorni. Se questo supera i sessanta giorni, non deve essere gravemente iniquo per il creditore.

Nel silenzio delle parti, l'art. 5, D. Lgs. 231/2002 prevede come tasso di interesse il Tasso BCE del periodo (attualmente pari a zero), maggiorato di 7 punti percentuali fino a tutto l'anno 2012, di 8 dal primo gennaio 2013. Se il creditore svolge un'attività di commercio di prodotti alimentari, la maggiorazione è di 2 punti percentuali.


Quanto all'applicabilità della normativa nell'ambito delle procedure concorsuali, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. 231/2002 recita: “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per [...] debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore [...]”. L'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 08/02/2017, ordinanza n°3300)- cui il tribunale di Pistoia aderisce - è favorevole all'ammissione al passivo di detti interessi sino alla data della dichiarazione di fallimento ed anche in assenza di un titolo giudiziale di condanna (decreto ingiuntivo). Il curatore dovrà, pertanto, quantificare detti interessi, ove richiesti.

In quest'ultimo caso, la Suprema Corte ritiene che sia proprio il Giudice Delegato a quantificare gli interessi moratori.

Quanto all'estensione del privilegio che assiste il capitale, costituisce orientamento del tribunale che debba essere riconosciuto il rango prelatizio anche a tali interessi, al pari di quanto unanimemente ritenuto con riferimento ai crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Poiché gli interessi moratori iniziano a maturare dopo la scadenza dei 30 giorni dal ricevimento della singola fattura, occorre che il creditore produca, insieme alle fatture, un prospetto di calcolo dettagliato. Il curatore deve verificare:

- che la scadenza del credito sia anteriore al fallimento, dato che è riconosciuta l'ammissione al passivo solo per

- gli interessi maturati prima della data di quest'ultimo;
• la correttezza dei calcoli.
- Schema 5*



CATEGORIA	LAVORATORI DIPENDENTI - RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI E T.F.R. AL DATORE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2751 bis n. 1 c.c. – privilegio generale sui beni mobili; - Art. 2776 c.c. – privilegio sussidiario sui beni immobili.
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio generale sui beni mobili – Preferenza art. 2777, comma 2, lett. a), Codice Civile - Collocazione sussidiaria sui beni immobili – art. 2776, comma 1 (per TFR) o comma 2 (per i crediti diversi dal TFR), Codice Civile.
PROBLEMATICHE	<p>La verifica del credito da lavoro subordinato presenta difficoltà pratiche dovute principalmente all’elevato grado tecnico della materia e del computo degli importi retributivi ai quali spetta il privilegio.</p> <p>Il credito da prestatore di lavoro subordinato, è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, - le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, - risarcimento del danno conseguente alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori; - risarcimento del danno conseguente al licenziamento inefficace, nullo o annullabile. <p><u>CREDITO PER LE RETRIBUZIONI DOVUTE SOTTO QUALSIASI FORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>importo base</u>: previsto dai CCNL; - <u>importo accessorio</u>: <ul style="list-style-type: none"> o Indennità di contingenza, oggi e.d.r., o maggiorazione prevista per il contratto a termine, o lavoro straordinario, anche quello per lavoro notturno e festivo, o premi mensilizzati o incentivi di produzione di redditività e di volta in volta stabiliti dal CCNL, o 13ma, la 14ma e 15ma mensilità, o superminimi individuali o collettivi, o varie indennità legate alle modalità di svolgimento del lavoro (indennità di turno, indennità estera), ai rischi (maneggio di denaro, di freddo), a esigenze peculiari del lavoratore (indennità di alloggio, vestiario), nonché quelle legate alla cd vacanza contrattuale, o Incentivo all’esodo, o le indennità sostitutive della mensa (Cass. 19.012.81 n. 6726), se continuative. - Il privilegio è esteso alle forme di retribuzione in natura (ad esempio nei rapporti di lavoro agricolo) con una partecipazione agli utili, con provvigione, o mediante i cd “fringe benefits”. <p><u>NON ASSUMONO NATURA RETRIBUTIVA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - il rimborso delle spese in trasferta corrisposto a forfait o dietro presentazione della documentazione (cd rimborso piè di lista), - i compensi solo occasionalmente legati al lavoro subordinato:

	<p>esempio il prestito obbligazionario,</p> <ul style="list-style-type: none">- altri che non godono di corresponsività della prestazione: esempio il patto di non concorrenza. <p>HANNO NATURA PREVIDENZIALE E NON RETRIBUTIVA le indennità a carico di enti previdenziali, benché anticipate dal datore di lavoro, tra le quali rientrano: malattia, maternità, disoccupazione, assegni familiari.</p> <p>NON VANNO AMMESSI</p> <p>I crediti per ore non lavorate, le ferie godute in più, la richiesta di rimborso Irpef da 730, il cd. Bonus Renzi (D.L. 66/14).</p> <p><u>LE INDENNITÀ DOVUTE PER EFFETTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Art. 2120 c.c. – Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.): la retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. comprende tutte le somme corrisposte in maniera non occasionale al lavoratore, escluso gli importi a titolo di rimborso spese;- Art. 2118 cc. – Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. I termini del preavviso sono regolati dai CCNL. In mancanza del preavviso, colui che recede – lavoratore dipendente o datore di lavoro – deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva di preavviso. <p>Licenziamento da parte del curatore, che non ha proseguito l'attività produttiva</p> <p>L'indennità di mancato preavviso spetta ai lavoratori anche in caso di licenziamento da parte del curatore (che non ha proseguito l'attività dell'impresa), in quanto, il rapporto di lavoro subordinato non si scioglie automaticamente. Tale indennità non spetta in prededuzione (art. 189 CCII).</p> <p>Licenziamento da parte del curatore dopo che è stato disposto l'esercizio provvisorio</p> <p>L'indennità spetta in prededuzione. Sussistono due tesi in merito al fatto se la prededuzione spetti per intero o soltanto per l'importo relativo al periodo in cui l'attività è proseguita successivamente al fallimento.</p> <p>La sentenza della Cassazione 1832/03 propende per l'infrazionabilità dell'indennità di preavviso.</p> <p>Nel caso di prosecuzione del contratto da parte del Curatore, il credito per TFR ha natura prededucibile, limitatamente alle quote maturate dopo il fallimento (in tale senso Cass. SSUU 2637/1996 e Quaderno Maggio 2016 del CNDC).</p> <p>E' assistito da privilegio il credito da lavoro per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro ed a malattia professionale dei quali sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il credito non sia soddisfatto per lo stesso infortunio dalla percezione di indennità previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio (cost. 220/02; cost 326/83).</p> <p><u>IL RISARCIMENTO PER DANNO BIOLOGICO</u> lamentato dal lavoratore in conseguenza di un ingiusto licenziamento e di cui ne viene data rigorosa prova, è assistito da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 secondo la giurisprudenza prevalente.</p> <p>LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI</p> <p>La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.</p>
--	--

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale erogato dall'INPS avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" ha abrogato gli articoli della precedente legge 23 luglio 1991, n. 223 che disciplinavano i due istituti.

Le situazioni che si possono prospettare in caso di richiesta di CIG e fallimento:

- l'imprenditore in bonis richiede la cassa integrazione e nelle more interviene il fallimento.
- in sede di ammissione allo stato passivo il lavoratore richiede il credito per integrazione salariale: questo non deve essere ammesso, in quanto l'obbligazione si trasferisce direttamente dal datore di lavoro all'INPS, nel caso in cui la società venga ammessa all'integrazione salariale; se la società non dovesse essere ammessa a maggior ragione il credito non è dovuto;
- in sede di ammissione allo stato passivo il lavoratore chiede l'ammissione della retribuzione per intero. In questo caso si propone che l'ammissione avvenga con riserva, ritenendosi che si tratta di crediti condizionali ai sensi dell'art. 55 co. 3 L.F. In caso di accoglimento della CIG, il credito non verrà ammesso allo stato passivo, in quanto assumerà natura previdenziale ed alla sua erogazione sarà tenuto l'INPS; diversamente, se verrà negata l'ammissione alla CIG il credito acquisirà natura retributiva e parteciperà per intero al concorso con il privilegio;
- l'imprenditore in bonis non ha anticipato la cassa integrazione al lavoratore e l'ha compensata con i contributi dovuti; il fallimento interviene successivamente. Il Curatore deve presentare un'istanza all'INPS per il pagamento della CIG direttamente in favore dei lavoratori, in quanto nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e dunque in caso di Fallimento, i Direttori delle sedi possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps della CIG.

NB: la collocazione del dipendente in Cassa Integrazione non incide sul computo del trattamento di fine rapporto, perché con la cassa integrazione il rapporto prosegue, sebbene le obbligazioni delle parti entrino in una situazione di quiescenza. Questo significa che il lavoratore percepirà il medesimo trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito se la cassa integrazione non vi fosse stata.

Cass. 17501/2018: le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale.

LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

E' riconosciuta senza necessità di costituzione in mora con decorrenza dal giorno di maturazione del credito del dipendente secondo l'indice Istat e prosegue in epoca post fallimentare fino alla data di dichiarazione dell'esecutività dello stato passivo delle insinuazioni tempestive.

Tale data limite vale anche per i crediti ammessi tardivamente e per quelli oggetto di impugnazione allo stato passivo.

GLI INTERESSI

Hanno natura accessoria e sono dovuti dal giorno di maturazione del credito del dipendente fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto (anche parzialmente art. 54 LF e 153 CCII). Gli interessi sono calcolati sugli importi al lordo delle ritenute fiscali al tasso legale sul capitale per il primo anno e, per gli anni successivi sul capitale rivalutato anno per anno (Cassazione SS.UU. n. 38/01). Ai sensi dell'art. 111 quater co. 1 L.F. (art. 224 CCII) gli interessi postfallimentari sui crediti da lavoro subordinato hanno natura privilegiata. Vanno ammessi in privilegio anche gli interessi prefallimentari se maturati ex art. 2749 c.c. nell'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e nell'anno anteriore.

PRESCRIZIONE

Il credito da lavoro dipendente rientra tra quelli ex art. 2948 c.c. che devono pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi e che sono soggetti a prescrizione "breve" (cinque anni).

Inoltre l'articolo 2955 n. 2 c.c. prevede la prescrizione presuntiva di un anno per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; l'art. 2956 n. 1 c.c. prevede la prescrizione di tre anni per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese. La prescrizione non ricorre durante il rapporto di lavoro (*Corte Cost. 63/1966*), salvo che nei rapporti di lavoro garantiti dall'art. 11604/1966 e dall'art. 18 TU 300/1970 (*Corte Cost. 174/1972*).

Sono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati dal fallito dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori (es. dipendenti di agenzia interinale) anche non subordinati, del fallito stesso (art. 67 c. 3 lett. f L.Fall. e art. 166 c. 3 lett. f CCII);

I contratti di lavoro subordinato sono esclusi dalla revocabilità (Tribunale di Torino 06/06/1997).

I FONDI DI GARANZIA INPS

A garanzia ulteriore del lavoratore, è istituito presso l'Inps il Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R. (L. n. 297/82) e delle ultime tre mensilità (D.Lgs. n. 80/92) rientranti nei dodici mesi precedenti la data di dichiarazione di fallimento (che la giurisprudenza fa coincidere con il deposito della prima istanza di fallimento).

Il credito di lavoro diverso dal T.F.R. assistito dalla garanzia del Fondo si riferisce solo alla retribuzione dell'ultimo trimestre (tre mesi di calendario) incluso i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste dal contratto, e le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia. Sono escluse dell'intervento del Fondo l'indennità di mancato preavviso, le ferie non godute, ed ogni altra voce che non costituisce retribuzione specifica del mese.

Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidono, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non vi è alcun diritto retributivo, occorre prendere a riferimento i tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi come sopra indicati.

NB: Al riguardo la *Corte di Cassazione – Ordinanza 12 giugno 2017, n. 14559* ha stabilito che l'indennità sostitutiva del preavviso e quella per ferie non godute non possano essere incluse nel computo delle ultime tre mensilità ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992.

In ogni caso il pagamento da parte dell'Inps non può essere superiore al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, con il quale non è cumulabile. La garanzia è cumulabile con l'indennità di mobilità.

Il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive:

	<ul style="list-style-type: none">- per il T.F.R., in cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;- per gli altri crediti da lavoro, in un anno da quando il credito è divenuto esigibile. La domanda di insinuazione del credito allo stato passivo non interrompe la prescrizione (<u>cassazione lav. 03.01.2020 n.32</u>, <u>cassazione 10.05.16 n. 9495</u>, 13.10.15 n. 20547 e 20548) <p>CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE: AMMISSIONE AL PASSIVO</p> <p>Si tratta di una contribuzione percentuale sulla retribuzione pari alle somme ed ai valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento.</p> <p>Per la determinazione dell'imponibile si applica il principio di competenza, in base al quale sono soggette a contribuzione anche i valori dovuti per legge non ancora corrisposti.</p> <p>L'obbligo di pagamento è a carico del datore di lavoro, il quale trattiene i contributi a carico del lavoratore e li versa all'INPS insieme a quelli a suo carico. Non è tuttavia pacifico che il lavoratore in sede di fallimento si debba insinuare al netto o al lordo della trattenuta previdenziale a suo carico.</p> <p>Secondo la prassi prevalente, fino alla sentenza della <u>Cassazione n. 23426 del 17/11/2016</u>, il lavoratore deve insinuarsi al netto, in quanto sarà l'Ente previdenziale ad insinuare il proprio credito per intero, comprensivo cioè della quota a carico del lavoratore e quella a carico del datore di lavoro.</p> <p>Il lavoratore non è parte del rapporto tra l'Inps ed il datore di lavoro (quindi il dipendente non può percepire contributi a proprio carico).</p> <p>L'obbligo di versamento è diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo e sorge nel momento in cui le prestazioni del lavoratore sono eseguite.</p> <p>Si applica, quindi, un principio di "competenza". Il debito previdenziale viene comunicato dal datore di lavoro all'INPS tramite flussi telematici mensili (UNIMENS) e ne consegue che tali ritenute costituiscono un debito del datore di lavoro nei confronti dell'INPS, sia per la quota a carico del lavoratore sia per la parte a carico del datore di lavoro.</p> <p>In caso di mancato versamento dei contributi, il lavoratore nulla perde dal punto di vista previdenziale, essendo previsto che l'omissione contributiva cui si associ il fallimento, sia destinato a copertura figurativa ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 80 del 27 gennaio 1992, attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.</p> <p>In base alle disposizioni contenute in tale articolo, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria abbia omissso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omissi e prescritti.</p> <p>Opposto è l'ultimo orientamento in giurisprudenza, espresso dalla <u>Cassazione, con sentenza n. 23426 del 17/11/2016</u> e con <u>sentenza Cass. 25956/2017</u> in base alla quale il lavoratore ha diritto, ove lo richieda, ad essere ammesso al passivo fallimentare al lordo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e non versati dal datore di lavoro all'Ente Previdenziale.</p>
--	---

GIURISPRUDENZA	<ul style="list-style-type: none"> - Cassazione 1832/03; <u>Corte di Cassazione sez. I del 29.12.2017 n. 31184;</u> - <u>Ordinanza n. 17501/18 Corte Suprema Cassazione; Cassazione, n. 23426 del 17/11/2016; cassazione lav. 03.01.2020 n.32.</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Retribuzioni: buste paga per le quali si richiede l'ammissione del credito; - Ratei e T.F.R.(presso l'azienda): prospetti di calcolo, ove non liquidati in buste paga; - T.F.R.: indicare l'importo maturato al 01.01.2000, per corretto calcolo delle ritenute fiscali ed indicare eventuali acconti percepiti; - verbali/diffide dei funzionari degli enti di previdenza o dell'ispettorato lavoro; - verbali di conciliazione redatti in sede sindacale; - decreti ingiuntivi muniti di formula ex art. 647 c.p.c.
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della corretta determinazione degli elementi per i quali si richiede l'ammissione del credito e dell'esclusione di elementi di natura fiscale e contributiva; - verifica di eventuali pagamenti in acconto effettuati a favore dei dipendenti (che devono essere opportunamente "lordizzati" - per rendere il valore omogeneo rispetto alla valorizzazione del credito); - verifica se il credito è prescritto.
PROPOSTA DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare nella proposta del Curatore l'importo delle somme ammesse in privilegio e quelle ammesse in chirografo (es. rimborsi spese più di lista); - separare obbligatoriamente T.F.R. da ratei e retribuzioni; - valutare per le retribuzioni e TFR, l'opportunità di fornire un dettaglio ai sensi del D.lgs. 80/92 per la corretta compilazione del modello SR52 ai fini dell'attivazione del fondo di garanzia INPS per TFR e somme diverse da questo; - il credito del lavoratore va ammesso al lordo delle ritenute fiscali, poiché il - Curatore è sostituto di imposta.

CATEGORIA	LAVORATORI DIPENDENTI – T.F.R. CONFERITO AL FONDO PENSIONE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 C.C.
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 2, lett. a), Codice Civile
PROBLEMATICHE	<p>Il D.lgs. 252/05 prevede il tacito conferimento del T.F.R. maturando alle forme pensione complementari, salva esplicita diversa volontà espressa dal lavoratore.</p> <p>La devoluzione del TFR e dei contributi alla previdenza complementare da parte del lavoratore dipendente è attuata con la sottoscrizione di uno strumento negoziale liberamente contrattualizzato, sia nella forma che nella sostanza, tra le parti.</p> <p>Vista al riguardo l'espressione atecnica di "conferimento" utilizzata dal legislatore per descrivere la devoluzione del TFR alla previdenza complementare, occorre accertarne la natura e la funzione del mezzo di volta in volta utilizzato tra le parti. È dunque in tal caso necessario analizzare, in occasione di mancati versamenti del datore di lavoro al Fondo di Previdenza Complementare, se il soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di insinuazione sia il dipendente oppure il Fondo di Previdenza, in virtù della concreta modalità di devoluzione del TFR da parte del lavoratore al Fondo.</p> <p>Il soggetto legittimato all'insinuazione al passivo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il lavoratore dipendente, se l'adesione al fondo è avvenuta per il mezzo di una semplice delegazione di pagamento, o di uno strumento analogo, da parte del lavoratore verso il Fondo delle somme erogate (rectius che avrebbe dovuto essere erogate) dal datore di lavoro; - il Fondo di Previdenza Complementare, se l'adesione è avvenuta per il tramite di una cessione di credito, o di uno strumento analogo, da parte del lavoratore verso il Fondo in riferimento alle somme erogate (rectius che avrebbe dovuto essere erogate) dal datore di lavoro.
GIURISPRUDENZA	<i>Corte di Cassazione sentenza del 15/02/2019 n.4626.</i>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	È necessario richiedere la copia completa del contratto di adesione al Fondo di Previdenza Complementare da parte del dipendente, oltre all'estratto conto dei versamenti effettuati al fondo previdenza complementare.
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In questo caso non si pongono particolari verifiche da porre in essere, pertanto si rimanda alla sessione del prontuario relativa ai controlli da effettuare in caso di richiesta di somme a titolo di TFR. L'unica differenza nel caso di TFR devoluto alla previdenza complementare rispetto al caso di TFR lasciato in azienda, riguarda il necessario riscontro che il curatore dovrà effettuare tra i dati presenti nell'estratto conto che i Fondi di Previdenza Complementare mettono a disposizione dei dipendenti (o comunque è necessario che il curatore si attivi presso il Fondo per acquisirlo), estratto che riepiloga quanto annualmente dovuto come accantonamento al Fondo TFR da parte del datore di lavoro e quanto effettivamente versato da quest'ultimo.</p> <p>Il Curatore dovrà inoltre approfondire la natura dell'adesione al fondo da parte del lavoratore e dunque individuare il soggetto legittimato ad effettuare l'insinuazione (dipendente o fondo di previdenza complementare).</p>

<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Ammissione del credito in privilegio ex art. 2751 bis n.1, evidenziando che trattasi di somme riferite a TFR devoluto al Fondo di Previdenza Complementare.</p> <p>Qualora dalla documentazione pervenuta emerga che l'adesione è avvenuta per il tramite di una mera delegazione di pagamento, il Curatore dovrà ammettere la domanda laddove la stessa venga presentata dal lavoratore dipendente; laddove invece si configuri una cessione di credito da parte del lavoratore verso il Fondo, allora il Curatore dovrebbe respingere la domanda qualora questa sia presentata dal lavoratore per difetto di legittimazione attiva.</p> <p>Attenzione: In considerazione del fatto che, nella prassi, nessun Fondo di Previdenza Complementare è solito presentare domande di insinuazione al passivo, laddove lo Statuto del Fondo di Previdenza Complementare espressamente vieti la possibilità di insinuazione al passivo da parte del Fondo medesimo, la domanda del creditore deve essere comunque ammessa poiché in caso contrario verrebbe di fatto inibita al lavoratore la possibilità di richiesta delle somme non versate dal datore.</p> <p>Anche in ipotesi di devoluzione al Fondo di Previdenza Complementare del TFR, il dipendente avrà titolo di avanzare direttamente presso l'INPS la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia ex art.5 Dlgs 80/92, modificato dall'articolo 21, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alla stregua del caso del TFR lasciato in azienda. La diversità rispetto a quest'ultima ipotesi è che l'INPS, pur surrogandosi nella posizione del dipendente, non corrisponderà a quest'ultimo le somme ammesse per TFR bensì pagherà il credito direttamente nelle mani del Fondo di Previdenza Complementare, cosicché il dipendente potrà continuare a "portare" il suo TFR in avanti, non perdendo la natura di futuro apporto alla contribuzione obbligatoria. Ulteriori informazioni sono disponibili nella circolare INPS 22 febbraio 2008 n. 23 e nel messaggio 11 maggio 2016 n. 2084.</p>
------------------------------	--

CATEGORIA	LAVORATORI DIPENDENTI - CONTRIBUTI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	Nessuno
PROBLEMATICHE	Le forme di contribuzione della previdenza complementare non si riferiscono unicamente alla devoluzione del TFR (elemento tuttavia indispensabile) da parte del lavoratore, ma anche al versamento di quote di contributi posti a carico talvolta del lavoratore e talvolta del datore di lavoro (oppure a carico di entrambi). Il versamento degli stessi può essere volontario o contrattualizzato. La problematica da affrontare concerne il fatto di analizzare se i crediti per i contributi trattenuti dal datore di lavoro e non versati alla previdenza complementare assumano una natura marcatamente retributiva, in quanto previsti dalla contrattazione collettiva ed in quanto aventi comunque causa all'interno del rapporto di lavoro, oppure abbiano al contrario natura esclusivamente previdenziale, ponendosi in quest'ultimo caso l'accento sulla mancanza di un nesso di corrispettività diretta tra contribuzione e prestazione lavorativa, vista la sostanziale autonomia esistente tra rapporto di lavoro e previdenza complementare.
GIURISPRUDENZA	Cassazione Sezioni Unite n. 4684 del 09/03/2015 e <u>n.6928 del 20/03/2018</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	Verifica dell'estratto prodotto dal Fondo al fine di effettuare una riconciliazione tra i versamenti dovuti ed i versamenti effettuati alla previdenza complementare quale quota parte riferita ai contributi.
VERIFICHE DEL CURATORE	In questo caso non si pongono particolari verifiche da porre in essere rispetto a quanto già evidenziato nella sezione relativa al TFR devoluto alla Previdenza Complementare, in quanto anche in questo caso ci dovrà essere un necessario riscontro che il curatore dovrà effettuare tra i dati presenti nell'estratto conto che i Fondi di Previdenza Complementare mettono a disposizione dei dipendenti (o comunque è necessario che il curatore si attivi presso il Fondo per acquisirlo), estratto che riepiloga quanto annualmente dovuto come quota parte riferita ai contributi da parte del datore di lavoro e quanto effettivamente versato da quest'ultimo.
PROPOSTA DEL CURATORE	Riconoscimento dei contributi in chirografo, in quanto la natura di tale credito (contributi) è esclusivamente previdenziale. Infatti, circa il riconoscimento di un eventuale privilegio per i contributi in questione, la tesi ad oggi prevalente propende per una loro ammissione senza alcun privilegio, in quanto per tale credito, che come detto non ha natura retributiva, non è ritenuto applicabile il privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro previsto per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 cod. civ., in quanto contributi non obbligatori ed in quanto non individuati " <i>nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale</i> ", fine non tutelato dagli enti privati che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, i cui contributi non versati dal datore di lavoro sono dovuti non ex lege ma per contratto (v. in tal senso Cass. 15676/2006; Cass. 25173/2015 e <u>Cass. 3878/2019</u>).

CATEGORIA	LAVORATORI DIPENDENTI – T.F.R. VERSATO AL FONDO TESORERIA INPS
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 C.C.
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 2, lett. a), Codice Civile.
PROBLEMATICHE	<p>A far data dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un dipendente sia in forza presso un'azienda con più di 50 unità lavorative e decida di non destinare il proprio TFR alla previdenza complementare, seppur da un punto di vista formale si trovi ad effettuare un'opzione riconducibile alla scelta di destinare il TFR nei modi cui all'art. 2120 CC (alla stregua di coloro i quali lavorino presso un'azienda con meno di 50 dipendenti) nella sostanza, invece, la quota di TFR annualmente accantonata viene obbligatoriamente versata dal datore di lavoro presso il Fondo di Tesoreria INPS.</p> <p>La procedura prevede che le aziende comunichino ogni mese all'Inps, tramite flusso Uniemens, il TFR maturato e destinato al Fondo Tesoreria, alla stregua di ogni altro contributo previdenziale. Il 16 del mese successivo, devono effettuare il versamento mediante F24.</p> <p>In questa ipotesi il dubbio interpretativo che si è posto riguarda, qualora il datore di lavoro non abbia versato il TFR al Fondo di Tesoreria, la legittimazione attiva del dipendente per la richiesta di ammissione al passivo delle somme non versate, alla luce del fatto che al TFR in esame dovrebbe essere riconosciuto pienamente carattere retributivo, vista l'opzione del dipendente ex art. 2120 cc, ma che, tuttavia, da un'analisi più approfondita si evidenzia che la normativa di riferimento porta ad inquadrare la natura del TFR come contributiva e non retributiva. Ciò in quanto sia Legge 296/06 (finanziaria del 2006) sia il DM 30/01/2007 definiscono le quote versate al Fondo di tesoreria contributi e, soprattutto, nel definirli in tale modo rimandano ad esse le norme in tema di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori INPS.</p>
GIURISPRUDENZA	<u>Cassazione n. 12.009 del 16 maggio 2018 ed Ordinanza del 7 marzo 2019, n. 6.673</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	Documentazione del lavoro prevista nei casi di TFR lasciato in azienda ed estratto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria INPS.
VERIFICHE DEL CURATORE	Riconciliazione della documentazione prodotta, ossia dei libri del lavoro e degli estratti di versamento al Fondo Tesoreria INPS
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>La proposta del curatore deve tener conto dei diversi scenari che possono presentarsi in concreto, ovvero:</p> <p>1) DEBITO PER TFR REGOLARMENTE DENUNCIATO ALL'INPS</p> <p><u>Si possono presentare due casi:</u></p> <p>1.a: debito per TFR “conguagliato” dal datore di lavoro - Nel mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro l'azienda ha la capienza contributiva per erogare al lavoratore il TFR versato al Fondo Tesoreria, <i>rectius</i> il TFR denunciato (non fa differenza il fatto che sia stato o meno versato), recuperandolo “ a conguaglio” dal debito contributivo del mese.</p> <p>In questo caso può accadere, e spesso accade nelle aziende in crisi, che il TFR venga <u>esposto in busta paga, compensato dal datore di lavoro con il debito contributivo del mese, ma non erogato nei fatti al dipendente.</u></p> <p>E' questa la fattispecie in cui il dipendente <u>deve insinuarsi nel passivo</u> per l'importo del TFR “conguagliato” dal datore di lavoro ma non erogato al dipendente (in sostanza, per effetto del “conguaglio” il debito per TFR si trasferisce dal Fondo Tesoreria al datore di lavoro). La correttezza</p>

dell'insinuazione può essere verificata visionando l'estratto conto individuale del Fondo Tesoreria, dal quale risultano tutti gli importi corrisposti al dipendente (per anticipazioni di TFR o in caso di cessazione del rapporto di lavoro) anche mediante conguaglio, confrontandolo con il debito per TFR ancora in essere alla data del fallimento, risultante dalle scritture contabili.

1.b: debito per TFR “non conguagliato” dal datore di lavoro - Nel mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro **l'azienda non ha la capienza contributiva** per conguagliare il TFR compensandolo con il debito contributivo del mese. In questo caso sarà il Fondo Tesoreria Inps ad erogare direttamente l'intero TFR al dipendente, a seguito di istanza telematica dell'azienda (*rectius* del curatore).

E' questa la fattispecie in cui il dipendente non deve insinuarsi al passivo della procedura, pena la perdita della possibilità di richiedere il TFR al Fondo Tesoreria.

Anche se il TFR non fosse mai stato versato dall'azienda al Fondo Tesoreria, l'Inps lo eroga ugualmente al dipendente, sulla base del principio dell'“automaticità delle prestazioni” ex art. 2116 cod. civile.

Sarà poi l'INPS ad insinuarsi al passivo per il TFR denunciato e non versato.

2) DEBITO PER TFR NON DENUNCIATO ALL'INPS

Nel caso in cui, per qualunque motivo, l'azienda non abbia denunciato all'INPS, in tutto o in parte, il TFR destinato al Fondo Tesoreria, pur essendovi tenuta, il dipendente dovrà provvedere a ricostruire la propria posizione complessiva sulla base del TFR maturato mensilmente in busta paga, e insinuarsi al passivo per il TFR mai denunciato, in quanto per questo importo l'unico obbligato nei confronti del dipendente rimane il datore di lavoro.

Il credito va ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.1, seppur si palesi una situazione piuttosto complicata tale da generare un rapporto a due binari non facilmente gestibile:

- il primo binario vede il lavoratore, soggetto che dovrebbe, in punto di diritto, agire nei confronti dell'INPS e non del fallimento ma che invece agisce, nella sostanza, per il tramite del fallimento, mantenendo la natura del proprio credito di tipo retributiva, in quanto *“in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 755, della l. n. 296 del 2006, poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso”*, Infatti, la Legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., operando per i crediti vantati dagli enti di previdenza e assistenza e non per i crediti di cui è titolare, nella sostanza, il lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
- il secondo binario vede l'INPS agire direttamente nei confronti del fallimento per l'omessa contribuzione, il quale è debitore dell'Istituto di Previdenza al pari di ogni altro contributo. In tal caso non opererà in alcun modo il Fondo di Garanzia per la surroga stante principio di automaticità previsto per i contributi previdenziali, ma interverrà direttamente il Fondo di Tesoreria.

CATEGORIA	<p>LAVORATORI PARASUBORDINATI</p> <p>L'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato è sicuramente la subordinazione, che lo distingue pertanto da altre forme di lavoro autonomo che presentano magari la caratteristica di una collaborazione continuativa (c.d. parasubordinazione).</p>
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografario
GIURISPRUDENZA	<p>Per giurisprudenza costante della Suprema Corte il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. si applica solo in caso di lavoro dipendente, non essendo la norma suscettibile di applicazione analogica o estensiva; il privilegio non può applicarsi quindi al lavoro parasubordinato.</p> <p>LA POSIZIONE DI PRESTATORE DI LAVORO E DI AMMINISTRATORE</p> <p>Riguardo alla figura di amministratore, la giurisprudenza distingue tra amministratore unico e consigliere d'amministrazione.</p> <p>La giurisprudenza della S.C. si è consolidata nell'escludere la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato nel caso dell'amministratore unico (Cass. 24 maggio 2000, n. 6819; Cass. sez. lav. 10 febbraio 2000, n. 1490; Cass. sez. lav. 19 febbraio 1999, n. 3886).</p> <p>Più articolata è la posizione della giurisprudenza con riferimento al consigliere di amministrazione. Secondo la S.C., per qualificare come rapporto di lavoro subordinato quello intercorrente tra società e amministratore, sarà necessario provare l'effettivo assoggettamento di quest'ultimo - nonostante la carica rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare, esercitato dall'organo di amministrazione della società nel suo complesso e la possibilità di individuare due distinti ambiti di svolgimento della carica di amministratore e del rapporto di lavoro. (<i>ex plurimis</i>, Cass. n. 6819/2000, n. 1791/2000, n. 3886/1999, n. 3527/1998 e n. 5352/1998).</p>

CATEGORIA	LEASING
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<p>Chirografario (o prededuzione).</p> <p>Hanno sempre natura di chirografo, i crediti derivanti da operazioni di locazione finanziaria, salvo i casi in cui devono essere soddisfatti in prededuzione ex art. 111 bis L.F. ove il rapporto prosegue con la curatela fallimentare, oltre ovviamente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria a far data dalle singole scadenze dei canoni alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>L'eventuale credito per Iva di rivalsa del concedente relativo al bene locato, sui canoni insoluti di cui ha chiesto l'ammissione al passivo (e non allorché il bene sia stato rivendicato) sarà ammesso in privilegio solo se il bene sia stato rinvenuto nel patrimonio del fallito ed inventariato dal curatore. Non potrà essere pertanto richiesto l'ammissione al passivo per iva di rivalsa qualora il contratto di leasing sia risolto ed il bene sia stato rivendicato ex art. 103 L.F.</p>
GRADO DI PRIVILEGIO	
PROBLEMATICHE	<p>La locazione finanziaria è disciplinata dalla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 (commi 136-140), che ha per la prima volta tipizzato una figura contrattuale atipica, prima conosciuta alla sola interpretazione giurisprudenziale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 136 della suddetta Legge, per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il c.d. concedente la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni del c.d. utilizzatore, a cui lo cede in godimento per un dato tempo verso un determinato corrispettivo parametrato al prezzo di acquisto o di costruzione ed alla durata del contratto. Il rischio di perimento del bene così come quello di mancata consegna del bene gravano sull'utilizzatore (rischi operativi); a cui si aggiungono anche quelli c.d. legali, relativi alle caratteristiche del bene (come la sussistenza di eventuali vizi, o alle caratteristiche del fornitore. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.</p> <p>La disposizione normativa prosegue al co. 137, che standardizza anche la nozione di "grave inadempimento" che legittima il concedente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: "costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria." In entrambi i casi, ai sensi dei commi 138 e 139, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed ha l'obbligo di corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita o di altra collocazione del bene sul mercato per un prezzo conforme ai valori di mercato (elaborate da esperti o in mancanza, da una stima di un perito scelto di comune accordo dalle parti), dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo pattuito per l'esercizio del diritto di opzione, le spese anticipate per l'acquisto del bene, il compenso per l'attività di stima e, infine le spese per la conservazione del bene fino alla data della vendita o riallocazione.</p> <p>Alla luce di quanto disposto dalla L. 124/17 sembra superata la distinzione di origine giurisprudenziale tra leasing di godimento e traslativo. Tale distinzione assume decisiva rilevanza in caso di scioglimento del rapporto che porta all'applicabilità rispettivamente dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 1526 c.c. In base a quest'ultimo, il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore può rivendicare il bene concesso in leasing e deve restituire</p>

i canoni già riscossi, salvo il diritto di trattenerne una parte a titolo di equo compenso per l'uso della cosa.

FALLIMENTO UTILIZZATORE E CONTRATTO PENDENTE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO

L'art. 72-quater L.F. rinvia alla disciplina generale descritta dall'art. 72 L.F. per i contratti pendenti al momento del fallimento, con conseguente sospensione del rapporto e la facoltà del curatore di subentrarvi o sciogliersi.

Nel primo caso, ossia qualora il Curatore decida di subentrare nel contratto, il concedente ha diritto a trattenerne i canoni già riscossi e dovrà essere ammesso al passivo:

in prededuzione per i canoni scaduti e non riscossi fino alla dichiarazione di fallimento (da considerare quale passività per la conservazione del bene),

in prededuzione per i canoni che scadono dopo la dichiarazione di fallimento e per il prezzo di opzione, nel caso in cui il Curatore riscatti il bene, divenendone proprietario.

In caso di mancato subentro del Curatore si ha la risoluzione ex tunc del rapporto pendente. In base all'art. 72-quater L.F. il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.

Secondo autorevole dottrina e giurisprudenza (vds Cassazioni citate nel prosieguo), l'effetto risolutivo del rapporto contrattuale è generalizzato per tutte le fattispecie di leasing a prescindere dalla distinzione tra natura traslativa o tradizionale, venuta comunque meno dalla Legge n. 124/17.

Il concedente dovrà presentare:

- la domanda di rivendica del bene ex art. 103. Tale domanda deve essere corredata di: contratto di leasing avente data certa, attestazione di consegna del bene locato, estratto conto della posizione debitoria del fallito.
- domanda di ammissione allo stato passivo per:
 - canoni scaduti ed impagati;
 - credito residuo in linea capitale,
 - il prezzo di riscatto,

ossia per l'intero credito, al fine di far avviare il procedimento riallocativo del bene ed aspirare a soddisfarsi sull'ipotetica differenza, con regolazione definitiva, al più, in sede di riparto (e dunque senza necessità di altre insinuazioni al passivo e con riserva). Il giudice delegato provvederà, nella sede dell'accertamento del passivo, a far stimare il bene, che sarà poi venduto a cura del concedente.

FALLIMENTO UTILIZZATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AVVENUTA IN DATA ANTERIORE AL FALLIMENTO

Il tema della disciplina applicabile ai contratti di locazione finanziaria risolti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento è stato oggetto negli ultimi anni di pronunce contrastanti in seno alla Suprema Corte.

Nel senso di applicabilità dell'art. 72-quater L.F.:

Cassazione Civile n. 18543, Sez. I, 10 luglio 2019: gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla L. 124/17 sono regolati dall'art. 72-quater L.F., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima del fallimento dell'utilizzatore.

	<p>La Corte ribadisce il superamento della distinzione tra i due tipi di leasing (traslativo e di godimento), l'allontanamento dall'art. 1526 c.c. e dunque la necessità di ricorrere ad un meccanismo ricognitivo del credito fondato sull'unica norma concorsuale che si impone sull'eventuale diversa volontà delle parti originarie, benché testualmente dettata con riguardo allo scioglimento del Curatore.</p> <p>Inoltre, sia nel caso di risoluzione del contratto prima della dichiarazione di fallimento che nel corso della procedura, trova applicazione l'art. 72 quater L.F. Il credito per canoni scaduti ed impagati, interessi di mora contrattuale, capitale residuo, vantato dalla società concedente e già maturato prima del fallimento va trattato alla stregua dell'art. 72- quater Legge fallimentare.</p> <p>Il concedente ha pertanto necessità di insinuarsi al passivo per l'intero credito, al fine di far avviare il procedimento riallocativo del bene e trattenere in tutto o in parte l'importo incassato. Il giudice delegato provvederà, nella sede dell'accertamento del passivo, a far stimare il bene, che sarà poi venduto a cura del concedente. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della suddetta stima, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente, o il credito di quest'ultimo in moneta fallimentare, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento, canoni a scadere in linea capitale ed il prezzo di riscatto.</p> <p>Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalle vendite del bene potranno farsi valere in sede di riparto, ove si assisterà ad una mera constatazione del maggiore o minore valore dei credito ammesso al passivo rispetto al ricavato dalla ricollocazione del bene.</p> <p>Dunque, se la ricollocazione del bene dato in leasing realizza l'intero credito ammesso al passivo, nulla sarà distribuito alla società di leasing.</p> <p>Tale impostazione sembra essere supportata anche dall'art. 177 CCII che conferma la visione unitaria del leasing finanziario ed una altrettanto unica disciplina della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e dello scioglimento del contratto da parte della Curatela. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal Giudice Delegato.”</p> <p>Della stessa tesi anche la <u>Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2019, n. 12552</u>: la disciplina prevista dall'art. 72 quater, seppur dettata in relazione all'ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing derivi dalla scelta del Curatore, è del tutto coerente con la fisionomia unitaria del leasing finanziario di cui alla legge 124/2017, dovendo ritenersi definitivamente superata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento ed il ricorso in via analogica all'art. 1526 c.c.</p> <p>Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi prima della dichiarazione di fallimento, dovranno essere regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 72-quater L.F. che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali pattuizioni contrattuali difformi. Non è configurabile inoltre, un ius retentionis del bene in capo alla Curatela, che è tenuta quindi alla restituzione quale effetto che discende in via immediata dalla risoluzione del contratto.</p> <p>Da citare per la medesima tesi anche la <u>Cassazione Civile, Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8980</u>: a seguito della risoluzione del contratto di leasing finanziario a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore, poi fallito, con evento determinatosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 124/2017, alle vicende del credito della società concedente si applica in via analogica l'art. 72-quater L.F.; il concedente avrà pertanto diritto, oltre alla restituzione del bene, di insinuarsi al passivo per il credito residuo per poter vendere o comunque allocare il bene stesso e così poi poter invocare la</p>
--	---

trattenuta totale e parziale di quanto già incassato. Anche tali operazioni di valorizzazione avverranno a cura della stessa società di leasing con stima a cura di esperto designato dal giudice delegato in caso di vendita scelta e decisa nel giudizio di accertamento del passivo.

Nel senso di non applicabilità dell'art. 72-quater L.F. e dunque di applicabilità dell'art. 1526 c.c.

Cassazione Civile, Sez. III, 24 gennaio 2020, n. 1581: la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale disposizione l'art. 72- quater L.F. atteso che siffatta norma di natura eccezionale non disciplina la risoluzione del contratto, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti ed il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; con la conseguenza che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene.

Cassazione Civile, 17 aprile 2019, n. 10733 L'art. 72 quater L.F., si deve ritenere che faccia riferimento alla sola ipotesi di scioglimento per volontà del curatore di un contratto di leasing, ancora ineseguito o non completamente eseguito da entrambe le parti, che risulti, in attesa della decisione da assumersi da parte dello stesso curatore, sospeso ex art. 72 L.F. a seguito del fallimento di una di esse. Pertanto, nel caso in cui un contratto di quel tipo si sia diversamente, ancor prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, già risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per inadempimento da parte di questi, l'art. 72 quater, trattandosi di norma eccezionale non passibile di applicazione analogica, non potrà trovare applicazione, ragion per cui in una tale ipotesi, non potendosi considerare superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, si dovrà fare riferimento alla disciplina della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1526 c.c., anziché a quella contemplata dalla suindicata norma fallimentare.

Ancora **Cassazione 13 novembre 2018 n. 29020; Cassazione 13 settembre 2018 n. 22276; Cassazione 16 maggio 2018 n. 11962; Cassazione 19 febbraio 2018 n. 3945; Cassazione 29 dicembre 2017 n. 31194; Cassazione 7 settembre 2017 n. 21476, Cassazione 7 Settembre 2017 n. 20890; Cassazione 13 febbraio 2017, n. 3750; Cassazione 9 febbraio 2016 n. 2538.**

Secondo un diverso orientamento, l'art. 72 quater non ha fatto venir meno la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e traslativo e, nel caso di risoluzione del contratto con effetti traslativi anteriormente al fallimento, trova applicazione l'art. 1526 c.c. (**App. Tornio 29/11/2016, Tribunale Napoli 22/02/2019, Tribunale Brescia 12/08/2016**).

Con riferimento alla possibilità di ammettere il credito del concedente al passivo del fallimento con riserva, ex art. 96, co. 2 n. 1 L.F. nelle more della riallocazione del bene oggetto del leasing, **Tribunale di Roma 04/07/2019 e Tribunale di Milano 29/07/2010**.

Secondo invece **Cass. N. 21213 del 13/09/2017**, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti; il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato

dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende. Occorre infine delineare anche l'ipotesi che il contratto di leasing sia giunto alla sua naturale scadenza prima della dichiarazione di fallimento: in tal caso non può trovare applicazione, per difetto del rispettivo presupposto fattuale, né l'art. 1526 c.c., né l'art. 72 quater L.F. In questa ipotesi il concedente deve essere ammesso al passivo per l'intero importo dei canoni dovuti e non pagati dall'utilizzatore, determinati in base ai patti negoziali contenuti nel contratto, ed a prescindere dalla previsione dell'art. 1526 c.c.

FALLIMENTO DEL CONCEDENTE

Si tratta di una fattispecie di scarsa frequenza. L'art. 72-quater stabilisce che il fallimento dell'impresa concedente non scioglie il contratto, né consente al Curatore di optare per lo scioglimento del rapporto, fatta salva per l'utilizzatore la facoltà di pagare i canoni ed alla scadenza il prezzo di riscatto, divenendo proprietario del bene. L'azione per il riscatto deve essere proposta dall'utilizzatore con la domanda di ammissione allo stato passivo.

Una particolare tipologia di leasing immobiliare è quello abitativo. In questo caso la Legge Stabilità del 2016 ha disposto che l'utilizzatore può chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per un periodo non superiore a dodici mesi, durante i quali non maturano interessi. In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed a differenza di quanto esposto sopra deve corrispondere all'utilizzatore il ricavato della riallocazione del bene, al netto oltre i canoni scaduti ed impagati e del prezzo di riscatto, i canoni a scadere attualizzati.

IMU LEASING

La giurisprudenza di merito si è divisa negli ultimi anni sul tema della soggettività passiva ICI/IMU nel caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare: da una parte chi sostiene che tale soggettività ritorni in capo alla società di leasing già al momento della risoluzione del contratto; dall'altra chi invece ritiene che tale passaggio avvenga solo alla materiale riconsegna dell'immobile.

In particolare, conformi alla tesi della risoluzione del contratto di leasing si evidenziano la CTR Lombardia n. 696 del 3 marzo 2020, la CTR Lombardia n. 739 del 3 marzo 2020, la CTR Piemonte n. 205 dell'11 febbraio 2020 e la CTR Umbria n. 42 del 17 gennaio 2020.

Favorevoli invece alla tesi della riconsegna del bene si registrano la CTR della Toscana n. 530 del 22 luglio 2020 e la CTR della Basilicata n. 91 del 9 luglio 2020.

Tale prevalenza sembra del resto rispecchiare l'orientamento più recente della Corte di Cassazione.

In realtà la Suprema Corte ha inizialmente oscillato.

Infatti, con la sentenza n. 13793 del 22 maggio 2019, ha prima assunto un orientamento favorevole alla tesi della risoluzione del contratto, chiarendo che "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo".

	<p>Subito dopo, con la <u>sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019</u>, ha sposato la tesi opposta, affermando che “gli artt. 1591 e 1526 c.c. assumono rilevanza nel senso della conferma che tali norme offrono in ordine alla persistenza (e, quindi, nella "durata") del rapporto contrattuale pur dopo la risoluzione o la scadenza del termine finale del contratto e fino alla restituzione dell'immobile”.</p> <p>Il contrasto sembra però oramai superato.</p> <p>Con le successive sentenze, la Suprema Corte ha confermato che la data della risoluzione del contratto è il momento rilevante per il passaggio della soggettività tributaria.</p> <p>Da ultimo con l’ordinanza n. 8957, del 14 maggio 2020, ha risolto il suddetto contrasto chiarendo che “Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall'intervento di due ulteriori pronunce successive le sentenze nr <u>25249/2019</u> e nr <u>29973/2019</u>- che hanno confermato l'orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare la sentenza nr. <u>29973/2019</u> si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr <u>19166/2019</u> ribadendo il principio che "nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso”.</p>
<p>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE</p>	<p>L'impresa di leasing che vanta crediti nei confronti dell'utilizzatore fallito dovrà presentare unitamente alla domanda di insinuazione la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione contrattuale di leasing, - attestazione consegna del bene locato, - fatture, - estratto conto della posizione debitoria del fallito, - eventuali titoli di credito insoluti, - fatture o altri documenti (esempio perizia giurata sul valore). <p>La documentazione sopra elencata deve essere presentata anche per la domanda di rivendica ex art. 103 L.F.</p>
<p>VERIFICHE DEL CURATORE</p>	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve verificare che il contratto di leasing risulti da atto scritto avente data certa anteriore al fallimento dell'utilizzatore. Nel caso di risoluzione unilaterale del leasing per inadempimento dell'utilizzatore, verificare che la comunicazione abbia data certa.</p> <p>Occorre inoltre che il Curatore valuti, in sede di verifica, la revocabilità dei pagamenti effettuati dall'utilizzatore o (nell'ipotesi di notevole squilibrio tra le prestazioni) dell'intero contratto, con conseguente rigetto del credito richiesto in insinuazione.</p> <p>Il Curatore cioè ove il contratto sia revocabile ex art. 67, co. 2 L.F. potrà formulare la relativa eccezione revocatoria e proporre l'esclusione del credito.</p>
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Si propone l'ammissione della domanda di rivendicazione del bene in quanto comprovata da contratto avente data certa e dalle fatture allegate.</p> <p>Si rigetta la domanda di rivendica in quanto il bene non è stato rinvenuto in sede di inventario. Si propone di ammettere al passivo fallimentare ex art. 103 L.F. il corrispondente valore del bene in chirografo alla data della dichiarazione di fallimento.</p>

	<p>Si rigetta la domanda di rivendica in quanto il bene, seppur rinvenuto, non risulta conveniente sostenere le spese per il suo recupero. Si propone di ammettere al passivo fallimentare ex art. 103 L.F. il corrispondente valore del bene in prededuzione alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>Si propone di non ammettere il credito richiesto dalla Società di Leasing, in quanto il contratto di leasing allegato alla domanda di insinuazione, è privo di data certa anteriore al fallimento e pertanto non risulta opponibile alla massa.</p>
--	---

CATEGORIA	LOCATORE DI BENI IMMOBILI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio mobiliare speciale ex. art. 2764 C.C.
GRADO PRIVILEGIO	Ex art. 2778 n. 16 C.C.
NATURA DEL CREDITO	<p>Il contratto di locazione non risolto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento rientra tra i contratti pendenti ed è specificatamente disciplinato dall'art.80 comma 3 della L.F., in forza del quale è destinato a continuare senza sospensione per effetto del subentro automatico del curatore in luogo del fallito. In tal caso la norma citata consente al curatore di “[...] il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato [...]”.</p> <p>La natura della collocazione del credito vantato dal locatore di immobili viene individuata rispetto alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i crediti scaduti entro la sentenza dichiarativa di fallimento spetta il privilegio speciale di cui all’art. 2764 del C.C. ex art. 2778 n. 16 del C.C.; - per i crediti scaduti successivamente spetta il riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’Art. 111, comma 1° L.F. <p>L’art. 2764 dispone che il privilegio spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le pigioni e per i fitti (canoni non corrisposti e/o per l’equo indennizzo derivante dal recesso del curatore); - per le mancate riparazioni a carico del conduttore dovute ai danni cagionati al bene locato; - per la mancata restituzione delle scorte; - per ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto. <p>L’ampia portata residuale di “ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto” sembra attribuire il privilegio <u>a tutti i crediti derivanti e dipendenti</u> dal contratto di locazione e dal suo inadempimento, sempre che questi rientrino nella normalità della locazione ed attengano al godimento del bene, seppur in giurisprudenza si rinvengono pareri contrastanti circa la possibilità che gli oneri accessori anticipati dal locatore al conduttore, quali ad esempio le spese condominiali, possano o meno godere del privilegio ex art. 2764 CC (il Tribunale di Bergamo con sentenza 10 gennaio 1995 prevede il riconoscimento del privilegio, mentre in senso contrario dispone il Tribunale di Milano con sentenza 22 maggio 1995).</p> <p>Per le pigioni ed i fitti di immobili è diversa l’estensione temporale della prelazione a seconda che il contratto abbia o meno data certa (requisito che deve sussistere alla data di dichiarazione di fallimento): nel primo caso il privilegio si riferisce ai crediti relativi all’anno in corso ed all’anno anteriore (riferimento all’anno solare) alla data di dichiarazione di fallimento, nel secondo caso è limitato solamente ai crediti relativi all’anno in corso.</p> <p>Secondo parte della giurisprudenza il credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato da ritardo nella riconsegna della cosa locata è assistito dal privilegio ex art. 2764 (Corte d’Appello L’Aquila del 24 marzo 2012).</p> <p>Trattandosi di <u>privilegio speciale di tipo possessuale</u>, esercitabile esclusivamente sui frutti e sui beni effettivamente permanenti all’interno dell’immobile locato, è <u>previsto a carico del locatore</u> l’onere di indicare e di provare che i beni erano</p>

	<p>stabilmente e direttamente al servizio dell'immobile locati e che ivi si trovano al momento dell'intervenuto fallimento (ad eccezione del particolare caso di cui al comma 7 dell'art. 2764 CC), in quanto la norma individua l'oggetto su cui poter rivalere il privilegio tale che questo rifornisca l'immobile <u>in modo stabile, non precario e non occasionale</u> e, soprattutto, <u>in forza di un vincolo di funzionalità e di inerenza economica tra la cosa e l'immobile</u>.</p> <p>Pertanto, ad esempio, oggetto del privilegio sono i beni che servono a fornire la casa di abitazione del conduttore.</p>
<p>PROBLEMATICHE</p>	<p><u>Individuazione dei beni su cui esercitare il privilegio</u></p> <p>In riferimento al tema dell'individuazione dei beni su cui esercitare il privilegio è intervenuta in un primo momento la Suprema Corte (<i>Cassazione Civile Sez. I Sentenza 21/06/2012 n. 10387</i>), la quale ha disposto che “...la mancata indicazione dei beni da parte del creditore su cui esercitare il privilegio è priva di rilievo, atteso che l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto (Cassa e decide nel merito, Trib. Prato, 04/06/2009)”.</p> <p>In seguito la stessa Cassazione è nuovamente intervenuta esprimendosi in senso difforme, in quanto, l'art. 93 LF come novellato dal 16/07/2006, onera il creditore di indicare il titolo di prelazione ed il bene su cui la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale; in caso contrario il credito è considerato chirografario. Conseguentemente, pacifica la natura speciale del privilegio in esame, laddove risulti assente l'indicazione del bene su cui esercitare la prelazione, il credito deve essere ammesso in chirografo, in quanto non può essere invocato il principio affermato dalla Cassazione 10387/2012 (che a sua volta richiama la Cassazione 6849/2011), il quale fa espresso riferimento all'art. 93 LF ante novella (norma tuttora applicabile a tutte le procedure fallimentari antecedenti al 16.7.2006).</p> <p>Sulla necessità, per le procedure dichiarate post 2006, di indicazione del bene su cui esercitare il privilegio speciale è intervenuta, tra le altre, la <u>Cassazione Sez. 6 - I, Ordinanza n. 11656 del 07/06/2016</u>.</p> <p>Si cita infine un intervenuto del Tribunale di Milano, il quale, giacché è posto a carico del creditore l'aggravio di indicare, <u>anche solo sommariamente</u>, i beni sui quali esercitare il privilegio, questi ben potrà incontrare non poche difficoltà nell'assolvere a tale onere, per cui, per l'ipotesi in cui l'indicazione dei beni non sia possibile sulla base di elementi fattuali già noti al creditore, questi può richiedere agli organi della procedura, preliminarmente al deposito della domanda di ammissione al passivo, di poter accedere sia ai dati ricognitivi dei beni già in possesso della curatela (pur se l'inventario non è ancora stato formato), sia ai locali ove i beni si trovano. Ciò in quanto, <u>in caso di assoluta mancanza di indicazione dei beni</u>, il credito dovrà essere collocato in via chirografaria (<i>Sentenza del 25/11/2013</i>).</p> <p><u>Deposito cauzionale e compensazione art. 56 LF</u></p> <p>Un'altra possibile e frequente problematica attiene alla richiesta di compensazione ex art. 56 L.F. che potrebbe essere avanzata dal locatore in sede di ammissione allo stato passivo rispetto al trattenimento delle somme da egli detenute a titolo di deposito cauzionale.</p> <p>Tuttavia, considerato che affinché la compensazione ex art. 56 L.F. sia ammessa, il credito ed il debito in questione <u>devono entrambi essere scaduti in data antecedente a quella di dichiarazione di fallimento</u>; pertanto si avrà la possibilità di compensare dette somme solo laddove il contratto sia stato efficacemente e certamente risolto prima della sentenza dichiarativa di</p>

	<p>fallimento, risultando al contrario non compensabile laddove il contratto sia invece ancora pendente.</p> <p><u>Credito verso il sub-conduttore</u></p> <p>Altra problematica attiene al fatto che i commi 4 e 5 dell’art. 2764 C.C. prevedono che il privilegio “[...] si può valere anche nei confronti del sub-conduttore [...]”.</p> <p>Per ciò che concerne la portata del diritto di rivalersi verso il sub-conduttore, la dottrina si è divisa, in quanto, se oggetto del privilegio sono i frutti, allora “<i>il diritto del credito non trova restrizioni di sorta, non essendovi alcuna limitazione del debito del sub-conduttore (Andrioli, 199)</i>”, mentre se oggetto sono invece gli <i>invecta et illatadi</i> di proprietà del sub-conduttore, allora il creditore potrà aggredirli solo in ossequio all’art. 1595 C.C., il quale concede al locatore azione diretta verso il sub-conduttore, “<i>solo nei limiti in cui quest’ultimo non ha adempiuto le proprie obbligazioni verso il sub-locatore: quindi non solo in relazione al mancato pagamento del prezzo della sublocazione, ma anche per l’inadempimento di qualsiasi obbligazione nascente dalla sub-locazione (Miglietta, Prandi, 252; Pratis, Della tutela, 294)</i>”.</p> <p><u>Rapporti di fatto</u></p> <p>È controverso in dottrina se si possa estendere il privilegio anche ai rapporti di fatto (per l’affermativa Ruisi, Palermo A., Palermo C., <i>I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980, 343; contra, Miglietta, Prandi, I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1995, 245</i>)</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	<p>Si ritiene necessario fornire, oltre a quanto normalmente previsto dall’Art. 93 L.F. per l’ammissione al passivo, una copia del contratto di locazione anche al fine della verifica della data certa.</p> <p>All’interno del ricorso il locatore dovrà indicare, almeno sommariamente, i beni su cui far valere il privilegio.</p> <p>Al ricorso dovrà altresì essere allegata anche ogni ulteriore documentazione dimostrativa dell’effettivo diritto di credito del locatore (ad esempio, nel caso di esistenza di danni, di ogni documentazione utile quale, ad esempio, corrispondenza tra il locatore ed il fallito, atti ad accertare l’effettiva responsabilità di quest’ultimo nell’aver procurato il danno).</p>
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>Il curatore dovrà, ai fini del riconoscimento del privilegio, verificare <u>con ogni mezzo la data certa dell’inizio del contratto di locazione</u> (registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate o, in mancanza, corrispondenza tra il fallito ed il conduttore o altra documentazione atta a definire l’inizio dell’immissione in possesso del bene a fronte del pagamento di un canone di locazione), normalmente concluso in forma diversa da quella di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (eccezion fatta per i contratti di durata ultranovennale, per i quali è previsto l’obbligo di trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari). Il curatore dovrà inoltre verificare se la sussistenza di eventuali danni cagionati all’immobile sia da ricondursi in un tempo anteriore o posteriore alla data di fallimento.</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Il curatore ammetterà il credito con privilegio ex art. 2764 per le casistiche ivi richiamate e nei modi descritti in precedenza, anche ad esito delle verifiche da egli effettuate.</p>

CATEGORIA	LOCATORE DI FONDI RUSTICI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio mobiliare speciale ex. Art. 2.764 C.C.
GRADO PRIVILEGIO	Ex Art. 2.778 n. 16 C.C.
NOTE E PROBLEMATICHE	<p>Per pressoché unanime interpretazione dottrinale e giurisprudenziale la norma garantisce anche quei crediti vantati dal locatore di fondi rustici verso l'affittuario (<i>Tucci, I privilegi, in Tratt. Rescigno, 19, 2^a ed., Torino, 1997, 765</i>).</p> <p>In ogni caso tale interpretazione ben può essere suggerita testualmente dall'art. 2764 C.C., ove sovente viene fatto riferimento al “<i>fondo locato</i>” e soprattutto “<i>alla coltivazione del fondo</i>”.</p> <p>Una parte della dottrina considera esteso il privilegio anche nel particolare caso riguardante la concessione di terre incolte (<i>Andrioli, Dei privilegi, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2745- 2783, Bologna-Roma, 1958, 195</i>). Nell'ipotesi, invero più che remota, in cui fossero ancora esistenti contratti di mezzadria (contratti vietati a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.756 del 15 settembre 1964, ma ad oggi ancora teoricamente correnti qualora esistenti a tale data) nonché di contratti di colonia (assai frequenti in passato specialmente in Toscana, seppur divenuti vietati a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.203 del 3 maggio 1982, anch'essi ad oggi ancora teoricamente correnti qualora esistenti a tale data), il riconoscimento del credito dovrà aver luogo ai sensi dell'art. 2765 CC e non art. 2764 CC, con collocazione ex art. 2778 n.16 CC.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	Valgono le medesime considerazioni effettuate nell'ambito della predisposizione della domanda di ammissione al passivo nel caso di richiesta da parte del locatore di fondi abitativi o commerciali trattata in precedenza.
VERIFICHE DEL CURATORE	Valgono le medesime considerazioni rese nell'ambito delle verifiche del curatore rispetto al credito del locatore urbani trattato in precedenza.
PROPOSTA DEL CURATORE	Il curatore ammetterà il credito con privilegio ex art. 2764 per le casistiche e nei modi descritti in precedenza, anche ad esito delle verifiche da egli effettuate.

CATEGORIA	CREDITO AFFITTANTE L'AZIENDA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo.
NOTE E PROBLEMATICHE	<p>La questione è stata trattata molti anni orsono dalla Suprema Corte (Cassazione Civile 9 agosto 1973 n.2339), secondo la quale Il privilegio che assiste i crediti derivanti dal contratto di locazione d'immobili - che, al pari di ogni altro privilegio, deve ritenersi di carattere eccezionale e perciò di stretta interpretazione -, non può essere esteso al canone del contratto di affitto di azienda, <u>ancorché fra gli elementi di questa siano compresi beni immobili</u>, in quanto il legislatore ha inteso tutelare i crediti del locatore verso il conduttore di immobili urbani e verso l'affittuario di fondi rustici.</p> <p>Non risultano sentenze di legittimità successive a quest'ultima, ma una costante ed unanime interpretazione dottrinale e giurisprudenziale del medesimo tenore (si segnalano, tra le più recenti, <i>Tribunale di Udine Decr. 14 luglio 2011</i> nonché <i>Corte d'Appello L'Aquila 24 marzo 2012</i>).</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	Oltre a quanto previsto dall'art. 93 della LF, il creditore dovrà allegare per l'ammissione al passivo anche il contratto di affitto di azienda, il quale, diversamente da quello di locazione, deve essere necessariamente redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.
VERIFICHE DEL CURATORE	Il curatore dovrà verificare l'esistenza del contratto ed il diritto di riscuotere il credito da parte dell'affittante, valutando se lo stesso sia maturato antecedentemente o successivamente alla sentenza dichiarazione di fallimento.
PROPOSTA DEL CURATORE	Ammetterà il credito in base al riscontro della documentazione presentata senza riconoscere in ogni caso alcuna forma di privilegio.

CATEGORIA	LOCATORE DI BENI MOBILI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo.
NOTE E PROBLEMATICHE	Con la medesima <i>ratio</i> presa in considerazione nell'analisi riguardante l'affitto di azienda, è possibile affermare che anche nella fattispecie in esame debba ritenersi esclusa ogni possibile estensione del privilegio ex art. 2764 per i crediti derivanti dalla locazione di beni mobili.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	Oltre a quanto previsto dall'art. 93 della LF, il creditore dovrà allegare per l'ammissione al passivo anche il contratto di locazione di beni mobili, qualora esistente, ed ogni altra documentazione idonea a provare l'esistenza della locazione e dell'eventuale relativo credito.
VERIFICHE DEL CURATORE	L'esistenza del contratto ed il diritto di riscuotere il credito da parte dell'affittante, in base alla documentazione prodotta, rispetto alla sua maturazione antecedente o successiva alla dichiarazione di fallimento.
PROPOSTA DEL CURATORE	Ammetterà il credito in base al riscontro della documentazione presentata senza riconoscere in ogni caso alcuna forma di privilegio.

CATEGORIA	PROCACCIATORI D’AFFARI
PREMESSA	<p>Il procacciatore d’affari è una figura professionale riconosciuta dalla normativa fiscale e previdenziale, ma non anche dal Codice Civile: il contratto di procacciamento d’affari – nella prassi denominato “lettera di incarico” o “lettera di procacciamento d’affari” -, con il quale il proponente affida l’incarico al procacciatore è dunque un contratto innominato o atipico. La giurisprudenza ritiene tuttavia che al procacciatore d’affari siano applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d’agenzia che non presuppongano il carattere stabile e predeterminato del rapporto. Il procacciatore d’affari non è tenuto ad iscriversi ad alcun albo professionale, ma qualora svolga stabilmente la sua attività nell’interesse di uno o più proponenti, secondo il modello organizzativo dell’impresa ai sensi dell’art. 2082 C.C., deve iscriversi nel Registro delle imprese. Viceversa, il procacciatore d’affari meramente occasionale, il quale presta saltuariamente la sua opera a favore di una o più imprese proponenti, non è tenuto ad iscriversi del Registro delle imprese, in quanto privo del requisito della professionalità di cui all’art. 2082.</p>
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	Nessuno
PROBLEMATICHE	<p>Il procacciatore d’affari è la figura professionale di chi esercita attività di intermediazione per favorire la conclusione di affari, quanto l’attività è esercitata in modo saltuario e occasionale.</p> <p>Il rapporto di procacciatore di affari si distingue da quello di Agenzia per la continuità e stabilità dell’attività dell’agente, che, a differenza del procacciatore, non si limita a raccogliere le ordinazioni dei clienti, ma promuove la conclusione di un contratto.</p> <p>Il rapporto di procacciatore d’affari si concretizza in un’attività più limitata, in via episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico.</p> <p>Tale distinzione è fondamentale ai fini dell’ammissione al passivo del credito, per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis. N. 3. C.C., che la giurisprudenza nega in capo al procacciatore d’affari.</p> <p>La giurisprudenza ritiene applicabile anche al procacciatore d’affari il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 C.C.</p>
GIURISPRUDENZA	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Cass. 23 6 luglio 2012, n. 12776</u> - Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 - Cass. 14 maggio 2007, n. 11024 Trib. Pordenone 16/06/1992
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Conferimento dell’incarico - Documentazione a comprova delle modalità di svolgimento del rapporto, dell’entità delle merci commissionate e pagate all’impresa che si è avvalsa dell’attività di procacciamento e degli affari conclusi
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica se sussiste un rapporto di procacciatore di affari o di Agenzia - Verificare la sussistenza del diritto alla provvigione sulla base della documentazione prodotta

<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Trattasi di credito per attività di procacciatore d'affari per il quale viene chiesto il privilegio che l'art. 2751- bis n. 3 attribuisce alle provvigioni derivanti dal rapporto di Agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo.</p> <p>Si ammette al chirografo per €..., escluso il privilegio ex art. 2751 bis n. 3 in mancanza dei presupposti per il suo riconoscimento;</p> <p>Escluso perché non compete il credito residuo corrispondente a somme richieste a titolo di indennità per mancato preavviso, indennità suppletiva di clientele ed indennità di cessazione del rapporto.</p>
----------------------------------	---

CATEGORIA:	PROFESSIONISTI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO. PROFILI SOGGETTIVI E OGGETTIVI	<p>Trattasi di credito privilegiato mobiliare generale ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. 2776, secondo comma, c.c..</p> <p>Con effetto dal 1.1.2018 hanno privilegio generale sui mobili <i>“le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”</i>.</p> <p>La Corte Costituzionale con sentenza 26/29.1.1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 limitatamente alla parola <i>“intellettuale”</i>.</p> <p>Il primo problema che si pone riguarda il periodo di applicazione della norma non disponendo la modifica normativa nulla per il pregresso. Innanzitutto, si ritiene che (certamente) il privilegio dei professionisti non si possa estendere per cassa di previdenza ed Iva in procedure fallimentari con gli stati passivi, sia tempestivi che tardivi resi esecutivi prima del 1 gennaio 2018. Ciò per <i>“il limite invalicabile del giudicato endofallimentare”</i> in cui l'esecutività dello stato passivo <i>“cristallizza”</i> lo stato passivo non consentendone alcuna <i>“variazione”</i>, né è possibile invocare tale beneficio in un riparto successivo al 1.1.2018.</p> <p>Altra questione è se un professionista possa invocare il beneficio di <i>“estendere”</i> il privilegio agli accessori per una prestazione resa prima del 1 gennaio 2018 in uno stato passivo che viene esaminato e reso esecutivo dopo tale data. Si propende per una soluzione in senso negativo poiché avendo la modifica del c.c. natura sostanziale non può avere efficacia retroattiva. La modifica può avere a riguardo solo un credito che sorge dallo stesso giorno in poi rispetto al momento in cui la legge entra in vigore. Ciò in forza del principio più generale che <u>la gradazione dei crediti si individua nel momento in cui il credito sorge e non nel momento in cui viene fatto valere</u>. Nei concordati preventivi potrebbero sorgere dubbi per la collocazione privilegiata del credito mancando uno stato passivo e non avendo l'omologa una funzione di accertamento. Nel dubbio, il professionista potrebbe tentare di far valere il privilegio ma occorre valutare se, in caso di contestazione, valga la pena, in un rapporto di costi/benefici, instaurare un giudizio ordinario di cognizione.</p> <p>Quando il curatore pagherà il credito per prestazioni dovrà al contempo pagare anche quello per rivalsa dell'iva, indipendentemente dall'esistenza del bene gravato, visto che il legislatore ha equiparato il credito per l'iva del professionista al rango di quello per la prestazione.</p> <p>Per l'estensione del privilegio agli interessi, si rimanda al disposto di cui all'art. 54, terzo comma, L.Fall., (stessa formulazione nell'art. 153, 3 comma, del codice della crisi) in forza del quale <i>“il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche parzialmente”</i>. Per quanto riguarda gli interessi anteriori, il privilegio si estende a quelli dovuti per l'anno in corso al fallimento e per quelli dell'anno precedente (art. 2749, secondo e terzo comma, c.c.).</p> <p>La Corte di cassazione (n. 20755 del 14.10.2015) ha ribadito i seguenti principi di diritto ossia che:</p> <p>Il privilegio decorre dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato e non a ritroso dalla data del fallimento;</p> <p>dato il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta prima del biennio anteriore la prestazione;</p> <p>il limite dei due anni opera proprio con riferimento all'ipotesi di una pluralità di incarichi;</p> <p>gli ultimi due anni di prestazioni devono essere intesi come gli ultimi in cui si è</p>

	<p>svolto il complessivo rapporto professionale sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.</p> <p>In conclusione, il calcolo deve avvenire prendendo a riferimento quale data dalla quale calcolare a ritroso i due anni di privilegio la data di interruzione del complessivo rapporto professionale tra il professionista e la società in procedura, conteggiando il <i>dies a quo</i>, individuato nel giorno di cessazione, ed escludendo il <i>dies ad quem</i>, individuato nel giorno corrispondente dell'anno di inizio del biennio.</p> <p>Per quanto riguarda i oggetti destinatari del privilegio, trattasi di identificazione piuttosto ampia ricomprendente tutti coloro che prestano un'attività lavorativa senza un vincolo di subordinazione svolgendo in generale un'opera intellettuale. Le professioni intellettuali possono essere protette (iscrizione ad un Ordine professionale) e non protette. Si ricorda che quando l'esercizio di un'attività professionale è soggetto all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto comporta la nullità del contratto d'opera e il professionista non ha titolo a chiedere alcunché.</p> <p>In via esemplificativa, si possono distinguere le seguenti differenti classi di creditori:</p> <p><i>Prestazione d'opera professionale protetta ed esclusiva</i></p> <p>E' ammesso il credito in privilegio solo se il prestatore d'opera è iscritto ad albo o elenco previsto da leggi speciali.</p> <p><i>Prestatore d'opera professionale protetta ma non esclusiva</i></p> <p>E' ammesso il credito in privilegio anche per i prestatori d'opera iscritti ad albi o elenchi non previsti da leggi speciali (es. tributaristi). Tuttavia, ai sensi dell'art. 2225 c.c. per quanto attiene all'entità del compenso, questo potrà essere determinato secondo equità.</p> <p><i>Prestazione d'opera non protetta</i></p> <p>Il credito per prestazioni d'opera intellettuali per cui non è previsto un albo (ex art. 2222 c.c.) è sempre ammesso in privilegio (es. disegnatore, regista, allenatore).</p> <p>Soggetti inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sindaci, revisori contabili e componenti organismo di vigilanza; arbitri nominati in un lodo; - CTU e CTP; - Spedizioniere doganale; - Prestatori che vantano diritti d'autore tutelati dalla Siae; - Attori, registi cinematografici e redattori di giornali (quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato); - Autori di opere d'ingegno; <p>Soggetti esclusi:</p> <p>Amministratore di una società; Amministratore giudiziario;</p> <p>Liquidatore di società (al quale potrebbe essere attribuibile il privilegio ex art. 2761 cc equiparabile al mandatario). Anche nell'ambito di società in liquidazione coatta amministrativa (<i>Cass. 5489 del 7.3.2018</i>: "l'opus che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è – a differenza di quello del prestatore d'opera – predeterminato dai contraenti, né può dirsi aprioristicamente predeterminabile, sebbene rimane identificato con l'attività d'impresa in sé considerata.....non sussiste alcuna ragione per differenziare la posizione del liquidatore da quella dell'amministratore...il liquidatore svolge un'attività riferibile all'intera organizzazione dell'impresa, benché ovviamente dell'impresa in fase di liquidazione");</p>
--	--

	<p>Società di revisione;</p> <p>Compenso dell'autore derivante da contratto di edizione (in questo caso il pagamento dei diritti di autore non retribuisce il lavoro ma il godimento dell'opera di ingegno da parte di un soggetto diverso dall'autore); Mediatore retribuito con provvigione.</p> <p>Per privilegio studi associati e stp si veda più avanti.</p> <p>Oggetto del privilegio è una prestazione caratterizzata dall'obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione assumendosi il prestatore il rischio relativo al risultato dell'attività eseguita.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2956 c.c., il diritto del professionista per il compenso e il rimborso delle spese si prescrive in 3 anni decorrente dall'esaurimento dell'incarico.</p> <p>In presenza di contratto scritto, nello specifico quando si ha un atto di riconoscimento di debito, il termine prescrizione è decennale (Cass. 8.5.2014 n. 9930).</p>
DOCUMENTAZIONE	<p>Nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti ricevuti;</p> <p>Lettera di incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione con data certa anteriore al fallimento;</p> <p>Dettagliata relazione dell'attività svolta, completa della documentazione probatoria:</p> <p>Non è necessaria la parcella vistata dall'ordine competente;</p> <p>Nel caso di associazione tra professionisti o STP è necessario indicare chi ha effettivamente svolto la prestazione fornendo documentazione comprovante il rapporto personale.</p> <p>Atto di ricognizione di debito.</p>
ATTIVITA' DI VERIFICA E QUESTIONI DA DIRIMERE	<p>Limite temporale: biennio</p> <p>L'attribuzione del privilegio è limitata alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione calcolando il <i>dies a quo</i> dalla data di cessazione della prestazione (quindi non per gli ultimi due anni anteriori al fallimento).</p> <p>Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressochè consolidato (Cass. 10658/2011 che ne richiama altre precedenti), ritiene che le prestazioni del professionista vadano valutate unitariamente con riferimento al momento in cui devono essere determinati gli onorari, anche se si riferiscono ad attività svolte oltre il biennio precisando che tale regola si applica solo ove la prestazione sia oggettivamente unitaria mentre va esclusa ogni estensione temporale per attività che si esauriscono di volta in volta.</p> <p>Dunque, è determinante stabilire se siamo in presenza di prestazioni scindibili (o singole) o inscindibili. Nel primo caso il privilegio va accordato solo entro il biennio. Mentre se la prestazione non è scindibile, tende ad un unico fine e può dirsi definitiva solo con l'ultimazione della prestazione che porta al risultato finale, il credito può considerarsi maturato solo con il compimento dell'opera e a tale momento viene fatto riferimento per la decorrenza del biennio.</p> <p>In caso di incarichi plurimi, il limite temporale biennale deve essere riferito al complessivo rapporto professionale restando esclusi dal privilegio i corrispettivi dei mandati conclusi in data anteriore al biennio.</p> <p>Per esempio, per le attività di commercialista aventi un orizzonte temporale annuale (tenuta contabilità, redazione bilanci, redazione modelli dichiarativi) tacitamente rinnovabile di anno in anno, trattasi di prestazioni scindibili per le quali il privilegio viene riconosciuto per il biennio.</p>

	<p>Riguardo alla retribuzione degli avvocati si segnala la particolarità riguardante la parte dei diritti e quella degli onorari. I diritti sono scindibili e maturano di volta in volta (ad esempio ad ogni udienza patrocinata) e dunque si fa riferimento al biennio <i>tout court</i> (i diritti “sono regolati dalla tariffa al momento del compimento dei singoli atti” mentre per gli onorari “vige la tariffa al momento in cui l’opera è portata a termine (Cassaz. N. 28876 30.12.2005). Per gli onorari di avvocato deve ravvisarsi una inscindibilità per cui il privilegio può essere esteso a prestazioni eseguite anteriormente al biennio ma divenute liquide ed esigibili nel corso del biennio. Se il legale patrocina più cause il biennio e dunque il diritto alla prelazione per l’onorario decorre all’esito di ciascuna di esse.</p> <p>Riepilogando, valgono i seguenti principi sul limite temporale:</p> <p>In caso di rapporto professionale stabile e continuativo con prestazioni scindibili, i compensi si ragguagliano a periodi di tempo determinato con riconoscimento in privilegio solo per le prestazioni dell’ultimo biennio;</p> <p>In caso di incarico unico e unitario eseguito in parte anche oltre il biennio, occorre chiedersi se l’unitarietà della prestazione sia connessa alla natura inscindibile delle singole prestazioni necessarie per realizzarlo o se non sia frutto di una unificazione soggettiva di prestazioni autonomamente compiute e temporalmente distinte. Nel secondo caso saranno privilegiate solo le prestazioni dell’ultimo biennio;</p> <p>In caso di plurimi incarichi distinti nel tempo, occorrerà valutare l’autonomia e scindibilità degli stessi al fine di accertare quali tra essi sia stato perfezionato prima del biennio (non assistito da privilegio) e quale entro il biennio con riconoscimento del privilegio. Si pensi per gli avvocati al caso della sentenza definitiva emessa o per i tecnici alla fase del collaudo.</p> <p>Concetto di “retribuzione”</p> <p>Non tutti i corrispettivi vantati godono del privilegio essendo lo stesso circoscritto alle “retribuzioni”.</p> <p>Si ritiene pertanto che il privilegio non competa:</p> <p>Al rimborso delle spese anticipate dal professionista per conto del cliente; Al credito dei professionisti per le cd spese generali di studio, forfettariamente determinate in ragione di una percentuale (esempio 12,5% per gli avvocati) non trovando origine da un’attività intellettuale prestata ma dal compimento di operazioni materiali per il cliente;</p> <p>Al rimborso delle spese documentate o a piè di lista; Al rimborso per eventuali imposte anticipate;</p> <p>Ai crediti del difensore distrattario che fa valere il proprio titolo di credito nei confronti della controparte cui non è legato da alcun rapporto;</p> <p>Al credito per spese di liquidazione della parcella dal proprio Ordine di appartenenza.</p> <p>Esempi pratici</p> <p>Dottore commercialista che ha tenuto la contabilità negli ultimi 3 anni con compenso annuale di € 6.000. Fallimento intervenuto in data 30.9.2020 Prestazioni privilegiate € 12.000 per il periodo 1.10.2018/30.9.2020 ed € 6.000 in chirografo;</p> <p>Dottore commercialista che ha cessato l’attività prima del fallimento, ad esempio il 31.10.2018 e ha redatto i bilanci e i modelli dichiarativi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 con compenso di € 3.000 cadauno per i primi ed € 2.000 cadauno per i secondi, ipotizzando come plausibile che per la prima tipologia di attività il termine della corrispondente prestazione si collochi al 30.5 dei successivi anni di riferimento (deposito RI) e che per la seconda attività il termine si collochi al 31.10 dei successivi anni di riferimento (data invio telematico), si deve tenere conto che rientrano nel privilegio gli incarichi terminati a decorrere dal 1.11.2016 pari a complessivi € 10.000 in privilegio ed</p>
--	--

	<p>€ 10.000 in chirografo;</p> <p>Dottore commercialista che svolge attività di contenzioso tributario con ricorso presso la CT Provinciale chiuso in data 31.5.2017 e presso la CT Regionale chiuso in data 30.1.2020. Fallimento del 30.9.2020.</p> <p>E' riconosciuto il privilegio solo al compenso del secondo contenzioso.</p> <p>Avvocato che chiede 2 tipologie di compensi, uno per attività di consulenza legale annuale continuativa per € 5.000 a forfait, iniziata nel 2017 (dall'1.1) e cessata il 30.6.2019 e uno per un'attività contenziosa specifica relativa a due cause, una con sentenza depositata il 10.2.2016 (€ 4.000) e l'altra il 20.7.2017 (€ 2.000).</p> <p>Fallimento del 30.9.2020</p> <p>Il biennio a ritroso dalla cessazione dell'attività è 1.7.2017-30.6.2019, quindi spetta il privilegio sulla consulenza per metà 2017, intero 2018 e metà 2019 per € 10.000 mentre nel suddetto biennio rientra solo il contenzioso con sentenza depositata il 20.7.2017 e dunque per € 2.000. La consulenza 2017 ante biennio per € 2.500 e l'attività per il contenzioso con sentenza depositata il 10.2.2016 per € 4.000 sono da ammettersi in chirografo.</p> <p>Per completezza, si evidenzia che l'attività di consulenza di parte in ambito di CTU civile/penale dovrebbe considerarsi terminata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in via restrittiva, con il deposito della CTU definitiva; - in via più ampia, qualora l'incarico abbia previsto assistenza anche dopo la redazione della CTU, con la definizione del relativo grado di giudizio. <p>Studi associati e Stp</p> <p>In via preliminare, si osserva che le considerazioni di seguito svolte pur riferendosi alla casistica dello studio associato, sono valide anche per il caso delle società tra professionisti.</p> <p>La figura del professionista associato deve ritenersi diversa rispetto a quella del singolo professionista e, dunque, quale principio generale non appare meritevole della tutela del privilegio accordato alla prestazione lavorativa.</p> <p>La Suprema Corte è orientata in modo consolidato nel ritenere che la presentazione di una domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento da parte di uno studio associato lasci presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, fonte di quel credito. Viene fatta però salva la possibilità per l'istante di fornire la prova che "il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista, <u>in via esclusiva o prevalente, pur se formalmente richiesto dall'associazione</u>".</p> <p>Dunque la <u>valutazione</u> va svolta <u>caso per caso</u> e il professionista deve dimostrare in concreto la presenza di elementi idonei a superare la presunzione di riconducibilità allo studio associato piuttosto che alla sfera personale del singolo associato. In linea generale, la giurisprudenza non riconosce il privilegio quando non ravvisa la presenza di tali elementi personali o quando gli elementi probatori prodotti dal professionista siano privi del carattere di decisività (per esempio nella sentenza <u>Cass. 6784 del 15.3.2017</u> i documenti segnalati facevano riferimento a un'attività svolta "per il tramite" dello studio professionale).</p> <p>Tra le sentenze che ammettono il privilegio dello studio associato si ritiene utile segnalare la sentenza della <u>Cassaz. n. 15290 del 12.6.2018</u>. Si riportano di seguito alcuni stralci. Si legge che "l'art. 2745 c.c. stabilisce che il privilegio è accordato dalla legge alla causa del credito e che l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., tutela il credito nascente dalla prestazione d'opera, la quale non muta la propria natura per il solo fatto che colui che la rende ha inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa". Nel caso di specie, il professionista associato "ha dimostrato...che il credito azionato si riferisce a prestazioni professionali svolte personalmente ed in via esclusiva.....dall'esame della copiosa documentazione prodotta, emerge chiaramente che il rapporto professionale si è svolto</p>
--	---

	<p>unicamente tra C.A.R.E.A. e l'Avv. F.R., al quale sono stati personalmente conferiti tutti gli incarichi professionali...il consolidato orientamento di questa Corte riconosce...(il privilegio)..allorquando, il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, benchè formalmente richiesto dall'associazione.....rileva verificare.....a chi sia stato affidato l'incarico".</p> <p>Si riportano di seguito anche alcuni stralci di talune sentenze non favorevoli all'accoglimento del privilegio dei professionisti associati.</p> <p>Con <u>sentenza n. 20890 del 5.8.2019</u> la Corte di Cassazione statuisce la spettanza a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista e il cliente poiché in tal caso può ritenersi che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel caso in questione la domanda era stata</p> <p>proposta cumulativamente da due professionisti senza la distinzione dei singoli crediti di competenza dell'uno e dell'altro. Dunque, l'esclusione del privilegio veniva fatta discendere dalla mancata indicazione delle attività eseguite da ciascun professionista.</p> <p>La <u>Cassazione con sentenza 6285 del 31.3.2016</u> ha stabilito che "qualora a seguito di una rigorosa indagine sull'espletamento dell'incarico, viste anche le dimensioni dell'associazione professionale, emerga che solo parte dell'attività svolta è attribuibile al singolo professionista, il privilegio dovrà comunque essere riconosciuto, pur se limitatamente a quella parte di credito".</p> <p>In questa stessa direzione, una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze (<u>n. 1110 del 18.6.2020</u>) riguardante una procedura di concordato preventivo la quale, nel ravvisare nel caso oggetto di causa la presenza all'interno della prestazione professionale di una commistione tra due tipi di attività, l'uno prevalentemente personale e l'altro riconducibile all'associazione più in generale, conclude ritenendo nel primo caso sussistenti i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n.2 mentre nel secondo caso disponendo che il relativo pagamento sia soggetto alla falcidia concordataria.</p> <p>Infine si segnala un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione, la <u>n. 7899 del 17.4.2020</u>, che si pone nel solco di altre due precedenti sentenze della Suprema Corte (<u>n. 18455 del 8.9.2011</u> e n. 11052 del 2.7.2012) in forza della quale "la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio in oggetto, salva l'allegazione e la prova, a titolo esemplificativo, di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale che ha in tal caso natura personale e quindi privilegiata".</p> <p>Si segnala che solitamente nei mandati siglati con i clienti oltre a sottolineare la natura personalistica dell'incarico affidato con l'indicazione del/i professionista/i incaricati, è inserita la clausola in forza della quale, in base al disposto codicistico di cui all'art. 2232, il professionista, nell'esecuzione dell'opera può farsi assistere, sotto la propria direzione e <u>responsabilità</u>, da sostituti e ausiliari. Così venendosi a creare un evidente sperequazione dal momento che il credito, comunque da lavoro svolto dal collaboratore, non troverebbe il beneficio del privilegio pur essendo lo stesso riconducibile solo ed esclusivamente al professionista che ne verrebbe a rispondere sotto il profilo della responsabilità con una conseguente, iniqua asimmetria.</p>
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>hp 1 – credito del singolo professionista – AMMISS.</p> <p>Si propone l'ammissione del credito di €xxx per onorari professionali, contributo previdenziale e Iva di rivalsa trattandosi di prestazioni professionali</p>

	<p>terminate in data successiva all'1.1.2018 e quindi a crediti maturati successivamente alla entrata in vigore della L. 205/2017 che ha modificato l'art. 2751 bis n.2 estendendo il privilegio riconosciuto alla retribuzione spettante al professionista o al prestatore d'opera intellettuale anche al contributo previdenziale e al credito iva di rivalsa (naturalmente una volta verificato anche il requisito del biennio decorrente a ritroso non dalla data del fallimento ma da quella in cui l'incarico è terminato).</p> <p>Hp 2 – credito del singolo profess. – NON AMM. acc.</p> <p>Si propone l'ammissione in privilegio limitatamente agli onorari in quanto relativi a prestazioni terminate precedentemente all'1.1.2018 e in chirografo del contributo integrativo e dell'iva di rivalsa (nota bene per i dottori commercialisti il privilegio è riconosciuto anche per il contributo previdenziale).</p> <p>Hp. 3 – credito associato o socio di STP – AMM.</p> <p>Si propone l'ammissione del credito in privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 perché, sebbene il credito sia vantato da un'associazione professionale o da una Stp, dai documenti prodotti emerge che la prestazione deriva da un rapporto instaurato esclusivamente e direttamente tra il singolo professionista e il fallito.</p> <p>Hp. 4 – credito associato o socio di STP – NON AMM.</p> <p>Si propone l'ammissione del credito in chirografo in quanto deve escludersi il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 perché riferibile ad un credito vantato da un'associazione professionale o da una Stp per una prestazione professionale che è frutto di un'attività organizzata anziché del lavoro personale del singolo professionista.</p> <p>Hp. 5 – credito associato o socio di STP – AMM. Parz.</p> <p>Si propone l'ammissione del credito di €x in privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 perché dalla documentazione prodotta emerge il carattere personalistico della prestazione direttamente e in via esclusiva (o prevalente) riconducibile all'attività prestata dall'associato o socio di Stp mentre la residua parte del credito di €xx viene ammessa in chirografo poiché attività non direttamente riconducibile ad una esecuzione svolta dal professionista singolo.</p>
--	---

CATEGORIA	PROMISSARIO ACQUIRENTE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2775-bis c.c. e art. 2780 n. 5 bis c.c. - Chirografario
GRADO PRIVILEGIO	Privilegio speciale immobiliare ; Grado 6
PROBLEMATICHE	<p>L'articolo 2775-bis c.c. dispone che “Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.</p> <p>Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825 bis”.</p> <p>Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del contratto preliminare (si veda <i>infra</i>) il credito del promissario acquirente risulta:</p> <p><u>Privilegiato ex art. 2775-bis c.c.</u>, se il preliminare risulta trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del preliminare non siano cessati in data anteriore rispetto alla data di dichiarazione del fallimento;</p> <p><u>Chirografario</u>, se il preliminare non è stato trascritto o se è stato trascritto ma gli effetti della trascrizione sono cessati in data anteriore rispetto alla data di dichiarazione del fallimento.</p> <p><u>Trascrizione del contratto preliminare, termini di decadenza:</u> i termini di decadenza della trascrizione del preliminare sono indicati dall'art. 2645- bis c.c., il quale prevede che nei tre anni successivi alla trascrizione del preliminare occorre trascrivere il contratto definitivo ovvero la domanda ex art. 2932 c.c.</p> <p><u>Oggetto del credito:</u> l'oggetto del credito del promissario acquirente è la caparra versata contestualmente alla stipula del preliminare, senza che sia dovuto il risarcimento del danno, oltre a eventuali ulteriori acconti.</p> <p><u>Contratto preliminare e ipoteca:</u> il privilegio speciale di cui in oggetto resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, in ragione della subordinazione ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, con la conseguenza che l'eventuale ipoteca preesistente prevale. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 l. fall.), il conseguente credito del promissario acquirente - nella specie, avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.</p> <p>Il credito privilegiato del promissario acquirente che deriva da un contratto preliminare trascritto nei registri immobiliari prevale sull'ipoteca iscritta sull'immobile (anche se a garanzia di un mutuo ipotecario), purché sia precedente alla trascrizione dell'ipoteca.</p> <p><u>Richiesta del doppio della caparra:</u> a norma dell'art. 1385 C.C. se la parte</p>

	<p>che ha ricevuto la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Pertanto, solo se il recesso è stato esercitato anteriormente al fallimento può essere richiesto il doppio della caparra in quanto la curatela non può ritenersi parte inadempiente.</p> <p><u>Maturazione di interessi:</u> Gli interessi maturano dalla data di versamento della caparra/acconto fino alla data del fallimento.</p> <p><u>Spese per migliorie e riparazioni straordinarie:</u> Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula dell'atto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi. Pertanto la relazione con la cosa è qualificabile esclusivamente come detenzione e non come possesso (Cass. 27 marzo 2008 n. 7930; Cass. 25 gennaio 2010 n. 1296; Cass. 26 aprile 2010 n. 9896). Pertanto la Cassazione ha stabilito che al detentore dell'immobile non spetta il rimborso per le spese sostenute per riparazioni straordinarie né indennità per le migliorie apportate all'immobile, non essendo entrato nel possesso dell'immobile.</p>
GIURISPRUDENZA	<p><u>Contratto preliminare e ipoteca:</u> Cass. 30 luglio 2014, n. 17270; Cass. 9 gennaio 2013, n. 341; Cass. 27 novembre 2012, n. 20974; Cass. 16 marzo 2012, n. 4195 ; <u>Cass. 17 agosto 2016 n. 17141.</u></p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti di cui si consiglia la produzione: Contratto preliminare; - Nota di trascrizione.
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>Il curatore dovrà valutare inizialmente se sia possibile o meno risolvere il preliminare, nonché la convenienza della eventuale risoluzione per la procedura (v. <i>infra</i>).</p> <p>Visto che il credito del promissario acquirente emerge a seguito della risoluzione da parte del Curatore del preliminare, la contestazione del Curatore potrebbe essere circa la sussistenza del privilegio o circa l'entità del credito. Si dovrà dunque procedere a verificare la presenza della idonea documentazione come descritta da paragrafo precedente.</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Si propone l'ammissione per € XXX in via privilegiata ex art. 2755-bis c.c., trattandosi di credito sorto a favore del promissario acquirente a seguito della risoluzione da parte del curatore del preliminare trascritto”</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>“Si propone l'ammissione per € XXX in via chirografaria, trattandosi di credito sorto a favore del promissario acquirente a seguito della risoluzione da parte del curatore del preliminare non trascritto”</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>“Si propone l'ammissione per € XXX in via chirografaria, trattandosi di credito sorto a favore del promissario acquirente a seguito della risoluzione da parte del curatore del preliminare trascritto, essendo cessati gli effetti della trascrizione in data anteriore rispetto alla data di dichiarazione del fallimento”</p>

Il contratto preliminare

Il contratto preliminare è soggetto alla regola generale della scelta del curatore in quanto ha effetti obbligatori consistenti nell'obbligo di stipulare il definitivo. Trattasi quindi di contratto ineseguito che, non producendo effetti reali, rientra nella disciplina dei contratti pendenti normata dall'art. 72 L.F.

Tuttavia vi sono alcuni particolari casi in cui il legislatore ha sottratto alla facoltà del curatore tale scelta, a favore di un interesse preminente della controparte *in bonis*. Tali casi sono, nello specifico, i contratti preliminari aventi ad oggetto:

- Immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado;
- Immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente; a condizione che siano stati debitamente trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. (art. 72 co. 8, L.F.) In tali casi la prosecuzione

è *ex lege* ed il curatore è tenuto a stipulare il definitivo.

La norma non disciplina l'ulteriore ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare rimasto ineseguito, in caso di fallimento del promittente venditore e di domanda del promissario acquirente di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Secondo recente giurisprudenza, se la domanda stessa è trascritta antecedentemente alla dichiarazione di fallimento da parte del promissario acquirente, la sentenza che l'accoglie (anche se trascritta successivamente) è opponibile alla massa dei creditori. Il curatore può decidere di sciogliere il contratto preliminare di vendita anche se il promissario acquirente ha trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica (prevista dall'art. 2932 c.c.) prima della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento ma l'eventuale decisione di sciogliersi dal contratto non è opponibile al promissario che ha ottenuto e trascritto la sentenza costitutiva (ai sensi dell'art. 2932 c.c.), in quanto gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (Cass. SU 16 settembre 2015 n. 18131, Cass. 27 marzo 2017 n. 7778, Cass. 5 settembre 2016 n. 17627, Cass. 10 marzo 2016 n. 4734) e prevalgono sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (Cass. 30 maggio 2018 n. 13687).

In ogni caso l'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi in tal modo dalle azioni esecutive individuali (Cass. 11 aprile 2018 n. 9010). In generale contro la decisione di scioglimento è possibile proporre reclamo al tribunale fallimentare (ai sensi dell'art. 26 L.Fall.). Il decreto con cui il tribunale respinge tale reclamo non è impugnabile con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 111 Cost.) (Cass. 11 agosto 2010 n. 18622).

L'ultima fattispecie riguarda il caso di contratti relativi ad immobili da costruire ex art. 72-bis L.F.. Tale fattispecie è destinataria di una norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 72 L.F., la quale prevede che in caso di fallimento del promittente venditore, il curatore ha facoltà di scelta tra esecuzione e scioglimento, ma l'acquirente, fino a che il curatore comunichi la sua scelta di subentrare, può provocare lo scioglimento del rapporto, escutendo la fideiussione stipulata a garanzia della restituzione di quanto versato dal costruttore e dandone comunicazione al curatore.

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Il quadro complessivo non pare mutare nella sua sostanza nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, che dedica ai contratti preliminari l'art. 173 c.c.i.

Fa in parte eccezione il solo comma 4, ove stabilisce che nei casi di subentro nel preliminare (i) gli acconti corrisposti dal promissario acquirente prima dell'apertura della liquidazione giudiziale saranno "opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo" che si dimostri versato e che (ii) il giudice delegato avrà potere di ordinare la "cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo".

CATEGORIA	RECUPERO DI AGEVOLAZIONI REVOCATE EX ART. 9, COMMA 5, D. LGS. 123/1998
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio generale
GRADO PRIVILEGIO	Preferenza art. 2777, comma 3, codice
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 123/1998 - art. 2777, comma 3 c.c. per la collocazione successiva ai privilegi ex art. 2751 bis, c.c. e anteriore ai privilegi ex art. 2778, c.c. - art. 2749, c.c. per il trattamento degli interessi
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	<p>Privilegio generale: Tribunale di Mantova, decreto dell'8/05/2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sui contratti di finanziamento garantiti, ad es. dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le altre <i>Cass. 2664/2019</i>, <i>Cass. 14915/2019</i> e <i>Cass. 17101/2019</i>) è nel senso del riconoscimento del privilegio ex l. 123/1998; a tale orientamento ha infine aderito il Tribunale di Pistoia; - Presupposti per il riconoscimento; risoluzione del contratto quale ipotesi distinta dalla revoca: Tribunale di Padova, decreto del 12/11/2015 - Inadempimento come causa di revoca dell'agevolazione: <i>Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza n. 9926/2018</i>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	documenti che provino l'ammissione all'agevolazione, la revoca e la sua causa;
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - concessione dell'agevolazione ex D.Lgs. 123/98; - revoca dell'agevolazione ex art. 9, D.Lgs. 123/98 - revoca anteriore alla data del fallimento;
PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di crediti derivanti dal recupero di agevolazioni revocate ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998. Vista la documentazione presentata si propone l'ammissione al passivo del credito come richiesto”

I crediti derivanti dal recupero di agevolazioni revocate ex art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998

L'art. 7, D. Lgs. 123/1998 prevede, quali forme di sostegno allo sviluppo delle imprese, concesse dalle amministrazioni pubbliche, crediti d'imposta, bonus fiscali, concessioni di garanzie, contributi in conto capitale o in conto interessi e finanziamenti agevolati.

L'articolo 9, commi 1 e 3, D. Lgs. 123/1998 disciplina i casi di revoca, che può avvenire:

- in caso di assenza di uno o più requisiti;
- in presenza di documentazione incompleta o irregolare;
- per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- se i beni acquistati con l'intervento vengono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, o prima che abbia fine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento.

Al novero delle cause di revoca previste dalla legge deve essere aggiunto, secondo la giurisprudenza (*Cassazione Civile, Sezione 1, ordinanza n. 9926/2018*), anche l'inadempimento, in caso di contratto di finanziamento o di concessione di garanzia.

A seconda della causa di revoca, cambia la composizione del credito. Infatti:

- se si sono verificati i fatti di cui ai punti 1, 2, o 3, il credito è formato dall'importo dell'agevolazione, dalle sanzioni, in misura che varia da due a quattro volte l'importo del beneficio, e dagli interessi, calcolati al tasso BCE aumentato di cinque punti percentuali, vigente o al momento dell'ordinativo di pagamento o alla data di concessione del credito di imposta;
- se la revoca è avvenuta in seguito ai fatti di cui al punto 4, il credito è composto dall'importo dell'agevolazione e

dagli interessi calcolati come sopra.

L'art. 9, comma 5, D. Lgs. 123/1998 prevede il privilegio mobiliare per questo tipo di crediti preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c..

Secondo la giurisprudenza (Tribunale di Mantova, decreto dell'8 maggio 2012) si tratta di privilegio generale, poiché la norma fa salvi i diritti dei terzi e, quindi, si allinea con il disposto dell'art. 2747, comma 1, c.c., che vieta esercizio del privilegio generale in pregiudizio dei diritti dei terzi sui beni mobili che ne formano oggetto. Il trattamento degli interessi è disciplinato dall'art. 2749, c.c..

Il creditore deve dimostrare il possesso dei requisiti per l'ammissione al passivo in privilegio. Secondo la giurisprudenza (*Tribunale di Padova, decreto del 12 novembre 2015*) occorre provare:

- la concessione dell'agevolazione ai sensi del D. Lgs. 123/98;
- che il credito derivi dalla restituzione ex art. 9, comma 4, D. Lgs. 123/98;
- l'avvenuta revoca dell'agevolazione: ad esempio, nel caso di un contratto di finanziamento, concesso a norma del decreto, risolto per inadempimento, in assenza del provvedimento di revoca, il c.d. "superprivilegio" non spetta.

Il creditore deve presentare idonea documentazione che provi la concessione dell'agevolazione, la sua revoca e che quest'ultima sia avvenuta per le cause previste dalla legge. Il curatore deve verificare l'idoneità delle prove prodotte dal creditore.

CATEGORIA	RIVALSA IVA DEL FORNITORE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio speciale sui beni mobili (art. 2758 co. 2 c.c.), per le operazioni IVA afferenti beni mobili - Privilegio speciale sui beni immobili (art. 2772 co. 3 c.c.), per le operazioni IVA afferenti beni immobili
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio speciale sui beni mobili - grado 7 art. 2778 Codice Civile - Privilegio speciale sui beni immobili - grado 4 art. 2780 Codice Civile
PROBLEMATICHE	<p>Trattandosi di privilegio speciale esso grava unicamente sul bene oggetto dell'operazione che ha generato il credito di rivalsa IVA.</p> <p>Non è dovuto il privilegio di cui all'art. 2758 c.c. per il credito di rivalsa IVA qualora non risulti appreso all'attivo fallimentare il bene oggetto della cessione (ovvero il bene al quale si riferisce il servizio prestato) nella sua individualità, trattandosi, viceversa, di bene consumato ovvero confuso con altri beni omologhi (cfr. Cass. 8683/2013).</p> <p>Dunque, in caso di non acquisizione del bene oppure nell'ipotesi di ricavato in sede di vendita insufficiente alla copertura del credito per IVA di rivalsa, questo deve essere degradato, in tutto o in parte, al rango di chirografo.</p> <p>In chirografo deve essere ammessa l'IVA di rivalsa dei fornitori di servizi, non potendo essere normalmente rinvenuto un bene cui si riferisce la prestazione ricollegabile all'imposta.</p>
GIURISPRUDENZA	<p>Cass. 28.3.2014, n. 7414 e <u>Cass. 11656/2016</u> – è onere del creditore indicare, in sede di domanda di ammissione al passivo, il titolo del privilegio speciale richiesto e il bene su cui questo grava (anche mediante riferimento alle fatture di vendita).</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>Il creditore deve fornire la fattura o la fattura pro-forma (se non ha ancora emesso fattura)</p>
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In merito alla verifica del privilegio la giurisprudenza ha chiarito che: i) è onere del creditore indicare, in sede di domanda di ammissione al passivo, il titolo del privilegio speciale richiesto, ma anche il bene costituente l'oggetto specifico del diritto di prelazione (<u>Cass. 28.3.2014 n. 7414</u>); ii) qualora l'acquisizione all'attivo del bene nella sua individualità non sia certa, deve demandarsi alla fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l'effettiva realizzazione del privilegio speciale (<u>Cass.SS.UU. 20.12.2001 n. 16060</u>).</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Non è dovuto il privilegio di cui all'art. 2758 c.c. per il credito di rivalsa IVA non risultando appreso all'attivo fallimentare il bene oggetto della cessione (ovvero il bene al quale si riferisce il servizio prestato) nella sua individualità, trattandosi, viceversa, di bene consumato ovvero confuso con altri beni omologhi (cfr. Cass. 8683/2013).</p> <p>Si propone pertanto l'ammissione del relativo importo in via chirografaria. <i>Oppure</i></p> <p>Trattasi di IVA relativa a cessione di beni presenti nell'attivo fallimentare, per cui si propone l'ammissione al privilegio come richiesto.</p>

CATEGORIA	RIVALSA IVA DEL PROFESSIONISTA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio generale sui beni mobili ex art. 2751 bis n. 2) c.c. - Collocazione sussidiaria sul ricavato degli immobili ex art. 2776 co. 2 c.c.
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio generale sui beni mobili - Preferenza art. 2777, comma 2, lett. b), Codice Civile - Collocazione sussidiaria sui beni immobili - art. 2776, comma 2, c. c.
PROBLEMATICHE	<p>Il credito di rivalsa IVA del professionista non ha natura di credito di massa (da soddisfare in prededuzione ai sensi dell'art. 111 co. 1 L.F.), nemmeno qualora la parcella sia stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento, ovvero solo al momento del pagamento del corrispettivo (<i>Cass. 14.2.2011 n. 3582</i> e <i>Cass. 14.4.2011 n. 8544</i>). Il credito per IVA è in ogni caso un accessorio del debito per il pagamento della prestazione professionale che è assunto dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e come tale, è considerato generato, dal punto di vista civilistico, unitamente al diritto di credito inerente la prestazione.</p> <p>La materia è stata riformata con l'art. 1 co. 474 della L. 27.12.2017 n. 205, che ha esteso il privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis n. 2 del credito per onorario professionale, relativo agli ultimi due anni di prestazione, anche ai corrispondenti importi dovuti a titolo di contributo previdenziale ed IVA di rivalsa.</p>
GIURISPRUDENZA	<p><i>Cass. 14.2.2011, n. 3582</i> e <i>Cass. 14.4.2011, n. 8544</i> - Il credito di rivalsa IVA del professionista che ha eseguito prestazioni ante fallimento ma emette la fattura in costanza di fallimento, non è qualificabile come credito di massa, da soddisfare in prededuzione.</p> <p><i>Cass. 12.6.2008, n. 15690</i> - il mancato pagamento del credito di rivalsa IVA del professionista in sede di riparto finale non incide sul diritto di detrazione dell'imposta da parte della procedura in quanto ciò è conseguenza del sistema normativo concorsuale.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>Il professionista deve fornire la parcella o la parcella pro-forma (se non ha ancora emesso parcella) relativa al credito professionale per il quale è richiesto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c.</p>
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>Il privilegio per l'IVA di rivalsa del professionista, secondo la tesi dominante, opera unicamente con riferimento ai crediti professionali sorti successivamente al 1.1.2018 (data di entrata in vigore della L. 27.12.2017 n. 205), mentre non riguarda i crediti professionali sorti prima di detta data, anche se la procedura concorsuale si è aperta successivamente. Sostiene tale tesi, in particolare, la Circolare del <u><i>Tribunale di Milano del 23 gennaio 2018</i></u> (Presidente A. Paluchowski).</p> <p>Inoltre, poiché deriva ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 C.C. anche il credito per IVA di rivalsa del professionista gode del privilegio solo per le prestazioni professionali svolte negli ultimi due anni.</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Trattasi di prestazioni professionali svolte dopo il 1.1.2018, per cui si propone l'ammissione al privilegio come richiesto.</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Trattasi di prestazioni professionali svolte ante 1.1.2018, per cui si propone l'ammissione al chirografo.</p>

SANZIONI
Sanzioni relative a IRPEF, IRES, IRAP

CATEGORIA	CREDITI PER SANZIONI RELATIVE A IRPEF/IRES/IRAP
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<p>Per versamenti scaduti ante DL 98/2011 (fino al 5/7/2011):chirografo;</p> <p>Per versamenti scaduti post DL 98/2011 (dal 6/7/2011): privilegio generale mobiliare, collocazione sussidiaria sugli immobili</p>
GRADO PRIVILEGIO	Per versamenti scaduti post DL 98/2011 (dal 6/7/2011): Art. 2778, n. 18, c.c.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2752, c.c., per la collocazione dei crediti relativi alle sanzioni su tributi diretti - Art. 2776, c.c., per la collocazione sussidiaria sugli immobili - Art. 2778, c.c., per l'ordine dei privilegi mobiliari - Art. 88, DPR 602/1973, per l'ammissione al passivo con riserva
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	Per la non estensione del privilegio alle sanzioni relative ai tributi diretti con scadenza anteriore all'entrata in vigore del DL 98/2011: <u>Corte Costituzionale, sentenza 170 del 4/7/2013</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - constatare l'assenza di procedimenti tributari pendenti; in caso di prosecuzione della controversia, il credito deve essere ammesso con riserva, da sciogliere all'esito del procedimento; - data in cui è sorto il credito; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione)
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per sanzioni relative a (<i>indicare l'imposta</i>). Si propone l'ammissione al passivo in privilegio/chirografo come da richiesta.”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Trattandosi di sanzioni relative a tributi erariali scaduti anteriormente all'entrata in vigore del DL 98/2011, si propone l'ammissione al passivo, relativamente alle sanzioni, in chirografo (<u>Corte Costituzionale, sent. 170 del 4/7/2013</u>)”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Vista la pendenza del processo tributario RG n° ..., si ammette il credito con riserva”</p>

Sanzioni relative a IRPEF, IRES, IRAP

Per quanto riguarda l'ammissione al passivo dei crediti per sanzioni relative a tributi diretti (IRPEF, IRES, IRAP), occorre innanzitutto verificare se il credito relativo all'imposta è scaduto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 98/2011. In questo caso, il privilegio non può essere esteso alle sanzioni, che devono essere ammesse al passivo in chirografo. Questa distinzione temporale è necessaria perché la Corte Costituzionale, con la sentenza 170 del 4/7/2013 ha dichiarato

incostituzionale l'art. 23, comma 37, ult. periodo, con cui veniva sancita la retroattività dell'attuale formulazione dell'art. 2752, c.c. e, quindi, l'estensione del rango prelatizio.

I crediti per sanzioni sorti successivamente all'entrata in vigore del D.L. 98/2011 sono assistiti da privilegio generale mobiliare, come disposto dall'art. 2752, comma 1, c.c., con il grado stabilito dall'art. 2778, n.18, c.c.. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, l'art. 2776, c.c. prevede la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma successivamente ai crediti di cui all'art. 2776, comma 1, c.c.. (TFR e indennità ex art. 2118, cc. 2-3, c.c.) e a quelli ex artt. 2751, 2751 – bis e 2753, c.c..

Oltre a quanto detto *supra*, il curatore deve verificare la definitività del titolo sulla base del quale il creditore agisce. Infatti, in pendenza di procedimento tributario, o se non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 88, DPR 602/1973, il credito deve essere ammesso al passivo con riserva, che sarà sciolta all'esito del processo tributario, ovvero allo spirare del termine di cui sopra. Peraltro, la debenza delle sanzioni, data 61'9esclusività del procedimento tributario, può essere contestata solo innanzi alle Commissioni Tributarie. Per quanto riguarda la verifica della prescrizione della cartella di pagamento (per i crediti iscritti a ruolo), si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione.

Sanzioni relative all'I.V.A.

CATEGORIA	CREDITI PER SANZIONI RELATIVE ALL'I.V.A.
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<p>In caso di obbligazione solidale del cedente e del cessionario: privilegio speciale sui beni oggetto della cessione</p> <p>In tutti gli altri casi: privilegio generale mobiliare, collocazione sussidiaria sugli immobili</p>
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Casi diversi da quelli di obbligazione solidale di cedente e cessionario: art. 2778, n. 19 - In caso di obbligazione solidale di cedente e cessionario, cessione di beni immobili: art. 2780, n. 4, c.c.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2752, c.c., per la collocazione in privilegio nei casi diversi dall'obbligazione solidale di cedente e cessionario - Art. 2772, comma 2, c.c., per il privilegio speciale sugli immobili oggetto di cessione in caso di responsabilità solidale di cedente e cessionario - art. 62, comma 5, DPR 633/72 per l'estensione del privilegio alle sanzioni in caso di responsabilità solidale di cedente e cessionario - Art. 2776, c.c., per la collocazione sussidiaria - Art. 2778, c.c., per l'ordine dei privilegi mobiliari - Art. 88, DPR 602/1973, per l'ammissione al passivo con riserva
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	<p>Per il momento della verifica dell'esistenza dei beni oggetto di privilegio speciale: <u>Cass. Civ., SSUU, sent. 16060 del 20/12/2001</u></p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - constatare l'assenza di procedimenti tributari pendenti; in caso di prosecuzione della controversia, il credito deve essere ammesso con riserva, da sciogliere all'esito del procedimento; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione); - in caso di responsabilità solidale di cedente e cessionario, ai fini del riconoscimento del privilegio speciale, presenza dell'indicazione del bene su cui esercitare il privilegio.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per sanzioni relative all'I.V.A. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio come da richiesta.”</p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>In caso di responsabilità solidale di cedente e cessionario:</i> “Data la mancata indicazione del bene su cui esercitare il privilegio, si propone l'ammissione al passivo in chirografo”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Vista la pendenza del procedimento tributario RG n°..., si ammette il credito con riserva”</p>

Sanzioni relative all'IVA

Ai sensi dell'art. 2752, comma 3, c.c. le sanzioni relative all'I.V.A. sono assistite da privilegio generale mobiliare con il grado indicato dall'art. 2778, n. 19, c.c. e, secondo quanto stabilito dall'art. 2776, comma 3, con collocazione sussidiaria sul prezzo dei beni immobili, in caso di mancata soddisfazione sul ricavato dei mobili. In quest'ultimo caso, detti crediti sono preferiti solo a quelli chirografari.

Nei casi di responsabilità solidale del cedente e del cessionario nel pagamento dell'imposta relativa alla cessione di un bene immobile o ad una prestazione di servizi ad esso correlata, il privilegio speciale sul bene ceduto o su cui è stata effettuata la prestazione, è esteso, secondo il disposto dell'art. 62, comma 5, DPR 633/72 anche alle sanzioni, con il grado ex art. 2780, n. 4, c.c..

Il curatore deve verificare:

- se sono pendenti procedimenti tributari o se non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso e, in caso affermativo, proporre l'ammissione al passivo con riserva, che verrà sciolta all'esito del procedimento tributario o allo spirare dei termini per la proposizione del ricorso;
- l'eventuale prescrizione della cartella di pagamento (per i crediti iscritti a ruolo); a tal proposito, si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione;
- in caso di responsabilità solidale di cedente e cessionario, l'indicazione del bene, mobile o immobile, su cui esercitare la prelazione; in mancanza, o in caso di descrizione incerta, il credito (non solo per sanzioni, ma anche per imposta e interessi) deve essere ammesso in chirografo, a norma dell'art. 93, comma 3, n.4, L. Fall.; in mancanza del bene oggetto di prelazione, il credito è da ritenersi ammissibile al passivo in privilegio, dato che, ai sensi dell'art. 2745, comma 1, c.c., la prelazione è accordata dalla legge in considerazione della causa del credito, mentre l'esistenza del bene oggetto di privilegio speciale rileva in sede di riparto, per l'effettivo esercizio del diritto (Cass. Civ., SSUU, 16060 del 20/12/2001);
- in fase di riparto, l'effettiva presenza dei beni oggetto di privilegio speciale: se mancanti, l'intero credito (imposta, interessi e sanzioni) sarà degradato al rango chirografario, mentre se il ricavato della vendita è inferiore al credito insinuato, sarà degradata solo la parte eccedente.

Sanzioni relative alle accise

CATEGORIA	CREDITI PER SANZIONI RELATIVE ALLE ACCISE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Privilegio speciale mobiliare su materie prime, prodotti, serbatoi, macchinari e materiale mobile
GRADO PRIVILEGIO	Successivo ai crediti ex art. 2751 – bis, c.c., precedente ai crediti ex art. 2778, c.c.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 16, comma 2 D. Lgs. 504/1995, per il privilegio delle sanzioni relative alle accise - Art. 2777, comma 3, c.c., per la collocazione successiva alle spese di giustizia e ai crediti ex art. 2751 bis, c.c.
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	Per il momento della verifica dell'esistenza dei beni oggetto di privilegio speciale: <u>Cass.Civ., SSUU, sent. 16060 del 20/12/2001</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - constatare l'assenza di procedimenti tributari pendenti; in caso di prosecuzione della controversia, il credito deve essere ammesso con riserva, da sciogliere all'esito del procedimento; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione); - presenza dell'indicazione dei beni su cui esercitare il privilegio.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per sanzioni relative alle accise. Si propone l'ammissione al passivo in privilegio come da richiesta.”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Vista la pendenza del processo tributario RG n°..., si ammette il credito con riserva”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Data la mancata indicazione dei beni su cui esercitare il privilegio, si propone l'ammissione al passivo in chirografo”</p>

Sanzioni relative alle accise

Ai sensi dell'art. 16, D. lgs. 504/1995, le accise e le relative sanzioni sono assistite dal privilegio speciale, a preferenza di ogni altro credito, su materie prime, prodotti, serbatoi, macchinari e materiale mobile del debitore. Il credito in questione, a norma dell'art. 2777, comma 3, c.c., si colloca successivamente alle spese di giustizia e ai crediti di cui all'art. 2751 – bis, c.c. e prima di quelli elencati dall'art. 2778, c.c..

Il curatore deve verificare:

- se sono pendenti procedimenti tributari o se non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso e, in caso affermativo, proporre l'ammissione al passivo con riserva, che verrà sciolta all'esito del procedimento tributario o allo spirare dei termini per la proposizione del ricorso;
- l'eventuale prescrizione della cartella di pagamento (per i crediti iscritti a ruolo); a tal proposito, si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione;
- la presenza, nell'istanza di ammissione al passivo, della descrizione dei beni su cui il creditore intende esercitare la prelazione; se mancante o incerta, a norma dell'art. 93, comma 3, n.4, L. Fall., il credito deve essere ammesso al passivo in chirografo; non è necessario che detti beni siano presenti nella massa attiva al momento dell'insinuazione al passivo, dato che possono essere acquisiti anche successivamente (Cass. Civ., SSUU, 16060 del 20/12/2001); in fase di riparto, l'effettiva presenza dei beni oggetto di privilegio: se mancanti, l'intero credito

(imposta, interessi e sanzioni) sarà degradato al rango chirografario, mentre se il ricavato della vendita è inferiore al credito insinuato, sarà degradata solo la parte eccedente;

Sanzioni relative ai tributi locali

CATEGORIA	SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 2752, comma 4 c.c. per la mancata estensione del privilegio dell'imposta alle sanzioni
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - constatare l'assenza di procedimenti tributari pendenti; in caso di prosecuzione della controversia, il credito deve essere ammesso con riserva, da sciogliere all'esito del procedimento; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione).
PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di crediti per sanzioni relative a <i>(indicare l'imposta)</i> . in chirografo come da richiesta.”

Sanzioni relative ai tributi locali

Le sanzioni relative ai tributi locali devono essere ammesse al passivo in chirografo, mancando una disposizione che estende loro la prelazione. Si veda, sul punto l'art. 2752, comma 4, c.c., il quale si riferisce soltanto a “crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province”.

Il curatore deve verificare se sono pendenti procedimenti tributari o se non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso e, in caso affermativo, proporre l'ammissione al passivo con riserva, che verrà sciolta all'esito del procedimento tributario o allo spirare dei termini per la proposizione del ricorso. Per quanto riguarda la verifica della prescrizione della cartella di pagamento (per i crediti iscritti a ruolo), si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione.

Sanzioni relative a imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta catastale, di successione

CATEGORIA	CREDITI PER SANZIONI RELATIVE A IMPOSTA DI BOLLO /IPOTECARIA /CATASTALE / DI SUCCESSIONE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	chirografo
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Artt. 2758, comma 1 – 2772, comma 1, c.c., per la non estensione del privilegio alle sanzioni
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - constatare l'assenza di procedimenti tributari pendenti; in caso di prosecuzione della controversia, il credito deve essere ammesso con riserva, da sciogliere all'esito del procedimento; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione)
PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di crediti per sanzioni relative a <i>(indicare l'imposta)</i> . Si propone l'ammissione al passivo in chirografo come da richiesta.”

Sanzioni relative a imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta catastale, di successione

Le sanzioni relative ai tributi indiretti quali imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di successione, in mancanza di una specifica menzione nelle norme che disciplinano la prelazione per le imposte indirette (artt. 2758 e 2772, c.c.) non sono da ritenersi assistite da alcun privilegio e, pertanto, devono essere ammesse al passivo in chirografo.

Il curatore deve verificare se sono pendenti procedimenti tributari o se non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso e, in caso affermativo, proporre l'ammissione al passivo con riserva, che verrà sciolta all'esito del procedimento tributario o allo spirare dei termini per la proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda la verifica della prescrizione della cartella di pagamento (per i crediti iscritti a ruolo), si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione.

Sanzioni relative all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

CATEGORIA	CREDITI PER SANZIONI RELATIVE ALL'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - 50% della sanzione, privilegio generale mobiliare - 50% della sanzione, chirografo
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - 50% della sanzione, privilegio ex art. 2778, n. 8), c.c. - 50% della sanzione, chirografo
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - art. 2754, c.c., per le regole relative all'estensione del privilegio alle sanzioni - Art. 2778, n. 8), c.c. per l'ordine dei privilegi.
PROBLEMATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Valutare la convenienza, in sede di riparto, per i contributi INPS e i premi INAIL, circa la riduzione delle sanzioni in sede di riparto, pagando integralmente i contributi e le spese (Art. 1, comma 220, L. 662/96; <u>circolari INPS 65/1997, 64/1999, 88/2002, 49/2016; circolare INAIL 73/2003</u>) - Sanzioni relative ai contributi ENASARCO (art. 38, <u>regolamento ENASARCO per le attività istituzionali</u>)
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - Per l'ammissione o il rigetto del credito, scadenza del versamento anteriore alla data di dichiarazione del fallimento; - eventuali versamenti effettuati dal debitore, ma non riconosciuti; - prescrizione della cartella di pagamento (si veda la sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione);
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di crediti per sanzioni relative all'omesso versamento dei contributi (<i>INPS, INAIL, altro ente</i>). Si propone l'ammissione al passivo in privilegio per € ... e in chirografo per € ...”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Si propone il rigetto del credito per sanzioni, poiché la scadenza del versamento è successiva alla data di dichiarazione del fallimento”</p>

Sanzioni relative all'omesso versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi

Le sanzioni relative all'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono assistite, ai sensi dell'art. 2754, c.c. da privilegio generale mobiliare, limitatamente al 50% del loro ammontare. In caso di mancata soddisfazione sulla massa attiva mobiliare, non è prevista la collocazione sussidiaria sugli immobili.

Il curatore, in sede di ammissione al passivo, deve effettuare le seguenti verifiche:

- se la scadenza del termine di versamento è anteriore o posteriore alla data di dichiarazione del fallimento: le sanzioni sono dovute solo nel primo caso, perché si ha inadempimento solo dopo lo spirare del termine;
- se c'è stato effettivamente l'inadempimento, totale o parziale: se i contributi sono stati versati, in tutto o in parte, ma l'ente non li ha "riconosciuti", occorrerà eliminare o ricalcolare le sanzioni;
- se la cartella di pagamento è prescritta (per i crediti iscritti a ruolo); a tal proposito, si rinvia alla sezione relativa ai crediti dell'agente di riscossione.

In sede di riparto parziale, è opportuno valutare la convenienza della riduzione delle sanzioni civili dietro al pagamento integrale dei contributi e delle spese, come stabilito dall'art. 1, comma 220, L. 662/96. Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS (*circolari 65/1997, 64/1999, 88/2002 e 49/2016*) e i premi INAIL (*circolare n° 73 del 19 dicembre 2003*), in caso di riduzione, le sanzioni sono calcolate, alla data di apertura della procedura:

- al tasso BCE, in caso di mancato o tardivo versamento;
- al tasso BCE aumentato di due punti percentuali in caso di evasione.

Qualora il tasso BCE scenda al di sotto di quello legale deve essere applicato quest'ultimo, aumentandolo di due punti percentuali in caso di evasione contributiva. Il tasso da applicare è quello vigente al momento di presentazione dell'istanza. Per quanto riguarda le sanzioni relative ai premi INAIL, la circolare 73/2003 pone come ulteriore requisito per la riduzione l'impossibilità di recuperare integralmente le sanzioni calcolate nella misura intera e gli interessi moratori. Riguardo ai contributi INPS, invece, le circolari qui citate non fanno menzione dell'ulteriore requisito appena descritto.

L'iter da adottare è il seguente:

1. per i premi INAIL, accertarsi dell'impossibilità di soddisfare integralmente il credito per interessi moratori e sanzioni, calcolate nella misura piena; dimostrare che il risparmio conseguito mediante la riduzione delle sanzioni comporta un vantaggio per la massa dei creditori, mediante apposita istanza al Giudice Delegato; è opportuno simulare due riparti, uno in assenza e uno in presenza di riduzione delle sanzioni
2. ottenuto il parere favorevole del Giudice Delegato, occorre illustrare l'operazione a tutti i creditori;
3. successivamente, il curatore presenta domanda agli enti previdenziali, telematicamente oppure presso le sedi che gestiscono la posizione del debitore; nelle more della decisione riguardo all'istanza, deve essere effettuato il pagamento dei contributi, delle spese e delle sanzioni calcolate al tasso legale, a pena di rigetto; restano dovuti, inoltre, gli interessi legali maturati dalla data di apertura della procedura a quella del riparto in cui viene soddisfatto il credito;
4. in seguito all'accoglimento della domanda, occorre darne comunicazione all'agente di riscossione e, infine, rettificare gli stati passivi in cui si trovano i crediti.

Quanto detto *supra*, per i contributi ENASARCO, come si evince dall'art. 38 dell'ultima versione del *regolamento delle attività istituzionali*, vale solo, al verificarsi della crisi aziendale, nei casi di adozione dei provvedimenti previsti dalla L. 675/77 (in materia di riconversione industriale), dalla L. 223/91, dal D. Lgs. 270/99 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), e comunque per i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza economica e sociale, in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio e per periodi contributivi limitati nel tempo, ossia due anni in presenza di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, ovvero dodici mesi in caso di crisi aziendale (art. 1, commi 3 – 5, L. 223/91).

In sintesi, la riduzione delle sanzioni in misura pari al tasso legale, dietro il pagamento dell'intero debito per contributi ENASARCO e spese:

- è possibile in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- non è possibile in caso di dichiarazione di fallimento, poiché il requisito per la sua dichiarazione è lo stato di insolvenza (incapacità permanente di adempiere regolarmente alle obbligazioni), mentre la norma fa riferimento ai casi di crisi, da intendersi come incapacità transitoria di adempiere alle obbligazioni;
- è possibile in caso di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e nell'ambito di un piano attestato di risanamento, dato che possono accedervi le imprese in stato di crisi (artt. 67, comma 3, lett. d., 160, comma 1, 182 – bis, comma 1 L. Fall.), a condizione che la crisi aziendale abbia rilevanza in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore in cui opera l'impresa e che ciò sia comprovato dalla DPL competente per territorio;
- nei casi qui analizzati, è possibile per il mancato o ritardato versamento di contributi per non più di dodici mesi.

Sanzioni amministrative in seguito alla revoca delle agevolazioni di cui al D. Lgs. 123/1998

CATEGORIA	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLA REVOCA DI AGEVOLAZIONI DI CUI AL D. LGS. 123/1998
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 9, D. Lgs. 123/1998
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	documenti che provino l'ammissione all'agevolazione, la revoca e la sua causa;
VERIFICHE DEL CURATORE	<ul style="list-style-type: none"> - concessione dell'agevolazione ex D.Lgs. 123/98; - revoca dell'agevolazione ex art. 9, D.Lgs. 123/98 - revoca anteriore alla data del fallimento;
PROPOSTA DEL CURATORE	“Trattasi di sanzioni irrogate successivamente alla revoca di agevolazioni ex D. Lgs. 123/1998. Si propone l'ammissione in chirografo, come richiesto.”

Sanzioni amministrative in seguito alla revoca delle agevolazioni di cui al D. Lgs. 123/1998

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 – 2, D. Lgs. 123/1998, la sanzione amministrativa, in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione revocata è dovuta nei casi di:

- assenza dei requisiti di accesso;
- documentazione irregolare o incompleta;
- fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

Non è dovuta in caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati con l'agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio o prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento.

Il credito per sanzioni è da ritenersi ammissibile al rango chirografario, infatti:

- la prelazione è sancita dal comma 5 dell'art. 9, D. Lgs. 123/1998 per i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del decreto *de quo*, nei casi di restituzione di cui al comma 4;
- l'obbligo di restituzione si verifica o in caso di alienazione dei beni acquistati nei cinque anni successivi alla concessione o prima del termine di quanto previsto nel progetto ammesso all'intervento (senza sanzioni amministrative, ma applicando all'importo dell'aiuto un interesse pari al tasso BCE vigente alla data di ordinativo del pagamento o di concessione del credito di imposta, aumentato di 5 punti) ovvero in caso di assenza di requisiti, documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, con l'applicazione della sanzione amministrativa da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione;
- occorre notare che, nel definire l'applicazione del privilegio, l'art. 9, D. Lgs. 123/1998, utilizza termini quali *restituzioni* e *crediti nascenti dai finanziamenti*; queste locuzioni non possono che fare riferimento ad una sola tipologia di credito, ossia l'importo del finanziamento, del credito d'imposta o del valore della garanzia concessa e degli interessi (che, in questo caso, vengono trattati secondo il disposto dell'art. 2749, c.c.); le sanzioni rimangono, quindi, escluse da questo novero;
- infine, dato che le norme istitutive di diritti di prelazione hanno carattere eccezionale, non possono avere interpretazione estensiva; ciò esclude, a maggior ragione, l'estensione del privilegio alle sanzioni.

Sanzioni per violazione di norme del D. Lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della Strada”)

CATEGORIA	SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Chirografo
GRADO PRIVILEGIO	
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Artt. da 194 a 209, D. Lgs. 285/1992 - Art. 44, L. Fall., per il rigetto delle insinuazioni in seguito a violazioni del CdS successive all’apertura della procedura:
PROBLEMATICHE	
GIURISPRUDENZA	
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	Verbale di contestazione delle violazioni.
VERIFICHE DEL CURATORE	contestazione della violazione anteriore all’apertura della procedura; se posteriore, la sanzione non è opponibile alla procedura
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Trattasi di sanzioni irrogate in violazione di norme del Codice della Strada. Si propone l’ammissione in chirografo, come richiesto.”</p> <p><i>Oppure</i></p> <p>“Si propone il rigetto della domanda, poiché la contestazione delle violazioni è avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.”</p>

CATEGORIA	SPESE DI GIUSTIZIA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2755, e 2770 c.c. - Art. 2770 e 2771 c. 1
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio speciale sui beni mobili – Preferenza art. 2777, comma 1, Codice Civile. - Privilegio speciale sui beni immobili - Preferenza art. 2777, comma 1, Codice Civile
PROBLEMATICHE	<p>L'articolo 2755 dispone che "I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi", mentre l'articolo 2770 dispone che "i crediti per le spese di giustizia [2755] fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi".</p> <p>Sulla base di questi articoli si può sostenere che le spese ammissibili con privilegio debbano avere tre fondamentali requisiti:</p> <p>Essere fatte per atti conservativi o di esecuzione su mobili o immobili.</p> <p>Apportare un concreto vantaggio anche agli altri creditori.</p> <p>Essere sopportate dal titolare di un diritto di credito o da altri nell'interesse comune dei creditori.</p> <p><u>Spese con privilegio speciale mobiliare</u></p> <p>Bene gravato: il privilegio cade sul bene stesso</p> <p>Spese che rientrano nel privilegio, a titolo esemplificativo:</p> <p>Spese sostenute dal pignoramento in poi, purché esso sia positivo e limitatamente al primo creditore procedente.</p> <p>Credito degli ausiliari del Giudice (consulenti tecnici, Credito del custode, esperti, notai, ecc. di cui si occupano gli art. 61 al 63 c.p.c.) per i compensi liquidati dal Giudice, ai sensi dell'art. 53 disp. Att. C.p.c., a carico del debitore esecutato. Le prestazioni dovranno comunque riguardare l'espropriazione o gli atti conservativi compiuti dal creditore procedente.</p> <p>Credito di chi ha riparato o migliorato un bene pignorato.</p> <p>Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene.</p> <p>Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.), in quanto il suo risultato immediato è l'acquisizione del bene al patrimonio del debitore, con vantaggio non solo del creditore istante, ma di tutti gli altri creditori i quali vedono così ricostituita l'integrale garanzia delle loro ragioni creditorie.</p> <p>Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.).</p> <p>Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.).</p> <p>Spese per l'espropriazione, ossia quelle concernenti il pignoramento, i successivi atti che tendono alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore, i giudizi incidentali del processo esecutivo.</p> <p>Spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore (Cass. 6787/2000 e <u>Cass. 26949/2016</u>) e del legale che ha assistito il debitore nella istanza di autofallimento.</p> <p><u>Spese con privilegio speciale immobiliare</u></p>

	<p>Bene gravato: Prezzo dell'immobile</p> <p>Spese che rientrano nel privilegio, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese del creditore procedente. Spese della procedura. - Credito del custode antecedente alla procedura. Spese per l'amministrazione giudiziaria per gli immobili non aggiudicati né assegnati. - Spese sostenute da un creditore per impedire il deperimento di un bene. Spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900 c.c.). - Spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901 c.c.). Spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) - spese sostenute dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore (Cass. 6787/2000 e <u>Cass. 26949/2016</u>) e del legale.
GIURISPRUDENZA	<p>Sono escluse dal privilegio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese legali del giudizio di accertamento del credito; - le spese di giustizia incontrate per sequestro giudiziario perché non sostenute nell'interesse comune del ceto creditorio (Cass. 24/10/68 n°3461) - -tra le spese di giustizia fatte dal creditore nell'interesse comune di tutti i creditori che concorrono all'esecuzione e per le quali, a norma dell'art. 2770 c.c., sussiste il privilegio sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile, non possono ritenersi comprese quelle del giudizio di merito, neanche quando la sentenza conclusiva consenta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, trattandosi di spese attinenti all'interesse esclusivo del creditore (Cass. 3194/1959, Cass. 1837/2001 e <u>Cass. 26101/2016</u>). - le spese per opere eseguite a richiesta del custode nel caso di sequestro giudiziario (Cass. 20/10/68 n°3461). - le spese del pignoramento risultato negativo o che abbia perduto efficacia o sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati, in quanto nessuna utilità deriva alla massa dagli atti espropriativi compiuti; queste spese vanno collocate in chirografo (in questo senso: Trib. Firenze, 12 marzo 1989); - le spese del pignoramento successivo al primo (in questo senso: Cass. 4 febbraio 1980, n. 763); - le spese di precetto (Trib. Torino, 10 luglio 2002); - le spese del pignoramento e/o del sequestro conservativo di un bene già indisponibile (Trib. Firenze, 12 marzo 1989).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>Documentazione attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le spese siano fatte per atti conservativi o di esecuzione sui beni mobili o immobili; - che abbiano apportato un concreto vantaggio alla massa dei creditori; - che le spese siano state sopportate dal titolare di un diritto di credito o da altri, nell'interesse comune dei creditori. <p>Esempio di documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedimento di liquidazione delle spese - Documentazione comprovante le spese sostenute.

VERIFICHE DEL CURATORE	Per l'eventuale contestazione da parte del Curatore circa la sussistenza o entità del credito si dovrà procedere a verificare la presenza della idonea documentazione come descritta da paragrafo precedente nonché il tipo di attività prestata.
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>“Si propone l'ammissione al privilegio per € XXX ex art. 2755 e 2770 c.c. se si tratta di beni mobili o art. 2770 c.c. se si tratta di beni immobili”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Non si può ammettere il privilegio per mancanza di documentazione comprovante le spese sostenute”</p> <p><i>oppure</i></p> <p>“Non si può ammettere il privilegio in quanto le spese in questione non rientrano nella nozione di spese affrontate dal creditore che abbiano realizzato l'interesse comune dei creditori, di cui all'art. 2770 c.c.” (ad es. in caso di precetto) assistito il debitore nella istanza di autofallimento.</p>

CATEGORIA	TRIBUTI PER IMPOSTE DIRETTE: IRES – IRPEF – IRAP
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - art. 2752, comma 1 C.C. privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore; - art. 2759 C.C privilegio speciale.
GRADO DI PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - privilegio generale sui mobili – grado 18 art. 2778 Codice Civile (su imposte e sanzioni); - privilegio speciale sui mobili – grado 7 art. 2778 Codice Civile (solo su imposte) - Collocazione sussidiaria sugli immobili – art. 2776, comma 3, Codice Civile.
PROBLEMATICHE	<p>Le eccezioni relative ai fatti estintivi dell’obbligazione tributaria sono di competenza esclusiva del giudice tributario e si fanno valere proponendo ricorso, quando possibile, innanzi la commissione tributaria territorialmente competente. Nei casi in cui siano formulate eccezioni da far valere innanzi al giudice tributario il credito va ammesso con riserva (ART. 88 DPR602/1973). <u>CASS. SSUU N. 34447/2019</u> ha affermato il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva) e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo.</p> <p>Per quanto riguarda gli interessi si rimanda alla categoria CREDITO IVA DELL’ERARIO</p>
GIURISPRUDENZA	<p>Su “an” e “quantum” dell’obbligazione tributaria la competenza è esclusivamente del giudice tributario (Cass. Civ. 19.11.2007 n° 23832); spetta al Tribunale fallimentare la decisione sulla eccezione del curatore di prescrizione del debito tributario maturato dopo la notifica della cartella di pagamento (<u>CASS. SSUU 34447/2019</u>)</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall’agente della riscossione, per conto dell’ente titolare del diritto, oppure dall’ente impositore e deve avere allegati alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso di accertamento esecutivo, dando prova dell’avvenuta notifica dell’atto al debitore e/o alla curatela fallimentare; - il ruolo (anche sotto forma di estratto).
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell’ente creditore o dell’agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>crediti relativi a cartelle notificate in parte prima ed in parte dopo alla sentenza di fallimento per i quali non sono state poste in essere azioni esecutive. Si propone l’ammissione per € _____ al privilegio richiesto e per € _____ al chirografo.</p>

CATEGORIA	TRIBUTI PER IVA DELL'ERARIO
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - art. 2752 co. 2 c.c. - privilegio generale su tutti beni mobili del debitore fallito. - art. 2776 co. 3 c.c. - in caso di infruttuosa esecuzione dei beni mobili – privilegio sussidiario sugli immobili del debitore.
GRADO PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio generale sui beni mobili - grado 19 art. 2778 Codice Civile mobiliare - Collocazione sussidiaria sui beni immobili - art. 2776, comma 3, Codice Civile
PROBLEMATICHE	<p>Il privilegio si estende anche alle SANZIONI.</p> <p>Il privilegio si estende anche agli INTERESSI, che nel caso di crediti IVA sono di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>interessi di mora (art. 30 dpr 602/1973)</u>, da calcolarsi a partire dalla notifica della cartella di pagamento, al tasso medio annualmente stabilito dal Ministero delle Finanze. Occorre che sia provata la notifica della cartella ante dichiarazione di fallimento, altrimenti gli interessi di mora non possono essere riconosciuti. - <u>interessi per ritardata iscrizione a ruolo</u>, che sono gli interessi calcolati su imposte o maggiori imposte dovute in base alla liquidazione o controllo della dichiarazione IVA e che decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e sino alla data di consegna dei ruoli al concessionario (art. 20 D.P.R 602/1973). <p>LIMITE TEMPORALE - vedi voce: INTERESSI SUI CREDITI PRIVILEGIATI</p> <p>LIMITE QUANTITATIVO - vedi voce: INTERESSI SUI CREDITI PRIVILEGIATI</p> <p>Spese, diritti e compensi richiesti dall'esattore vedi voce: AGENTI PER LA RISCOSSIONE (credito per aggi).</p>
GIURISPRUDENZA	<p><u>Cass. 14693 del 13/06/2017</u> e <u>Cass. SS UU 4126 del 15/03/2012</u>: “La domanda di ammissione al passivo di un fallimento di un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del suo buon esito, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa, essere basata anche su titolo di diverso tenore”.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>I crediti dello Stato per IVA devono essere accertati dal Curatore sulla base – di regola – delle cartelle esattoriali (emesse per ruoli ordinari e straordinari) notificate dall'Agente della Riscossione, nonché sulla base di avvisi di accertamento esecutivi. I ruoli ordinari sono emessi per imposte liquidate a fronte di rettifiche apportate dall'Ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e sulla base di atti di accertamento. Nei ruoli straordinari sono invece iscritte le imposte per le quali l'Ufficio ritiene vi sia un pericolo per la riscossione.</p> <p>Con ordinanza n. 21459/17100, la Corte Costituzionale ha stabilito che nell'insinuazione al passivo occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi richiesti (e quindi almeno della data di scadenza del credito e del tasso d'interesse applicabile), in modo tale da consentire al Giudice delegato nel procedimento di verifica, ed al Tribunale nell'eventuale giudizio di opposizione, di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto. È pertanto opportuno che il Curatore, se ha ricevuto una domanda di ammissione che non contiene un'analitica indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, richieda al Concessionario di fornire il dettaglio del calcolo degli</p>

	<p>interessi, pena la collocazione in chirografo del credito per interessi, o, laddove ritenga il credito per interessi non adeguatamente provato, il rigetto della richiesta.</p>
<p>VERIFICHE DEL CURATORE</p>	<p>Per l'eventuale contestazione da parte del Curatore circa la sussistenza o entità del credito la competenza è del Giudice Tributario, presso il quale dovrà essere proposta impugnazione da parte del Curatore, dell'atto impositivo o della cartella. In tal caso, in sede di verifica, il Curatore dovrà rendere nota al Giudice Delegato tale intenzione e il credito per IVA sarà ammesso con riserva (art. 88 dpr 602/1973).</p> <p>Spetta invece al Tribunale fallimentare la decisione sulla eccezione del curatore di prescrizione del credito tributario maturato dopo la notifica della cartella di pagamento (Cass. SS UU 34447/2019).</p> <p>Per quanto riguarda i ruoli relativi ad accertamenti tributari o avvisi di accertamento esecutivi si possono verificare i seguenti casi:</p> <p>atto notificato prima della sentenza di fallimento al debitore il bonis e questi non ha proposto impugnazione avanti le commissioni tributarie; il credito erariale è ammesso al passivo in via definitiva;</p> <p>atto notificato prima della sentenza di fallimento al debitore il bonis e questi ha proposto ricorso avanti le commissioni tributarie; pendendo il contenzioso tributario al momento dell'apertura del fallimento, il credito erariale è ammesso al passivo con riserva, in attesa degli esiti del ricorso (art. 88 dpr 602/1973);</p> <p>atto notificato dopo della sentenza di fallimento e il Curatore ha proposto ricorso o intende proporre ricorso avanti le commissioni tributarie; pendendo il contenzioso tributario al momento dell'insinuazione al passivo, il credito erariale è ammesso con riserva, in attesa degli esiti del ricorso (art. 88 dpr 602/1973).</p>
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Trattasi di ruoli trasmessi in parte prima e in parte dopo la sentenza di fallimento, in assenza di azioni esecutive poste in essere. Si propone l'ammissione al privilegio per € XXX secondo le graduazioni richieste e al chirografo per € XXX.</p> <p><i>oppure</i></p> <p>Si propone l'ammissione del credito con riserva, per € XXX in privilegio, in attesa degli esiti del contenzioso tributario.</p>

TRIBUTI LOCALI: IMU, TASI, TARI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

CATEGORIA	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2752, 3° comma, c.c. - privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.
PROBLEMATICHE	<p>Diversamente da altri tributi locali, non vi sono dubbi sul fatto che ai crediti del Comune derivanti da Imposta sulla pubblicità e da diritti sulle pubbliche affissioni spetti il privilegio generale sui beni mobili del fallito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c., in quanto dette imposte sono espressamente menzionate dalla predetta norma.</p> <p>Il privilegio riguarda il tributo e gli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. (C.M. 15.11.02 n. 84/E). Ai sensi di detta norma il privilegio accordato al credito si estende dunque anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale.</p> <p>Invece, in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi che il privilegio non si estenda né ai crediti per sanzioni né a quelli per spese, che devono essere ammessi pertanto in chirografo.</p> <p>Problematiche relative al credito per Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari</p> <p>Il Comune può, con apposito regolamento, sostituire l'Imposta comunale sulla pubblicità, con un canone denominato "Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari", sulla base dei principi dettati dall'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il Canone ha natura patrimoniale e non ha carattere tributario, per cui è da ritenersi che, proprio perché non si tratta di un tributo, che non sia assistito dal privilegio ex art 2752, 3° comma, c.c.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto del Comune, oppure dal Comune stesso e deve avere allegati:</p> <p>da parte del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di pubblicità annuale, nel caso questa sia stata presentata dal contribuente; - Avviso di accertamento, nei casi di rettifica per infedele, inesatta, incompleta od omessa dichiarazione da parte del contribuente; - Ingunzione di pagamento. <p>da parte del concessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di ruolo esecutivo.
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico del Comune o dell'agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale

	(sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
PROPOSTA DEL CURATORE	Si propone l'ammissione: per € _____ al privilegio richiesto art. 2752, 3° co., c.c., per tributo e interessi nel biennio per € _____ al chirografo per sanzioni, spese ed interessi ante biennio

CATEGORIA	IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI - ICI, IMU e TASI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2752, 3° comma, c.c. - privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.
PROBLEMATICHE	<p>Le imposte ICI/IMU e TASI ricadono nella qualifica dell'ultimo comma dell'articolo 2752 in quanto detta norma si riferisce ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale".</p> <p>A tale riguardo pare ormai pacifico che con il riferimento alla legge sulla finanza locale il legislatore non intendesse riferirsi esclusivamente ai tributi di cui al T.U. (R.D. n. 1175/1931) ma anche ai tributi ICI/IMU oltre a tutti i tributi facenti parte della odierna finanza locale (Trib. Milano sent. 10786 del 02.10.2000, Corte d'Appello Milano 18.03.2003, Trib. Milano sent. 5611 del 05.05.2004).</p> <p>In tal senso rileva anche l'intervento del Legislatore (art. 13 D.L. 201/2011) che ha stabilito come il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.</p> <p>In passato parte della giurisprudenza aveva invece negato il privilegio ritenendo che il riferimento alla finanza locale fosse circoscritto a quei tributi indicati nel T.U. e soltanto a questi (Trib. Pordenone, 12.10.2009, Trib. Monza 10.06.2008, Trib. Milano 9.7.2004, Trib. Milano 29.4.2002, Trib. Padova 22.5.2001).</p> <p>Per quanto riguarda il riconoscimento del privilegio ai crediti per TASI (Tributo per i servizi indivisibili), sebbene di introduzione successiva, valgono le stesse argomentazioni relative all'ICI, in quanto si tratta, senza dubbio, di un tributo di natura comunale (rappresentava, infatti, una delle tre componenti della IUC - Imposta unica comunale). La TASI è stata abolita dall'1° gennaio 2020 a seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio n. 160/2019.</p> <p>Il privilegio per IMU/ICI e TASI riguarda il tributo e gli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. (C.M. 15.11.02 n. 84/E). Ai sensi di detta norma il privilegio accordato al credito si estende dunque anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale.</p> <p>Invece, in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi che il privilegio non si estenda né ai crediti per sanzioni né a quelli per spese, che devono essere ammessi pertanto in chirografo.</p>
GIURISPRUDENZA	<p>Sulla interpretazione estensiva della formula "legge per la finanza locale" si veda <i>Cass. Civ. 17.02.2016 n° 3134</i>: <i>l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'articolo 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione</i> assumendo quindi una valenza generale di riferimento a qualsiasi disposizione in materia di istituzione di tributi a copertura delle esigenze finanziarie degli enti locali.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto del Comune, oppure dal Comune stesso e deve avere allegati:</p> <p>da parte del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione ICI/IMU presentata dal contribuente; - Avvisi di liquidazione nei casi di omessi o incompleti versamenti; - Avviso di accertamento, nei casi di rettifica per infedele, inesatta, incompleta od omessa dichiarazione da parte del contribuente; - Ingiunzione di pagamento. <p>da parte del concessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di ruolo esecutivo.
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Si propone l'ammissione:</p> <p>per € _____ al privilegio richiesto art. 2752, 3° co., c.c., per tributo e interessi nel biennio</p> <p>per € _____ al chirografo per sanzioni, spese ed interessi ante biennio</p>

CATEGORIA	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -TARI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2752, 3° comma, c.c. - privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.
PROBLEMATICHE	<p>La TARI ricade nella qualifica dell'ultimo comma dell'articolo 2752 in quanto detta norma si riferisce ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale".</p> <p>A tale riguardo la Corte di Cassazione con la sentenza n.17396/2005 ha riconosciuto il privilegio in oggetto alla previgente TIA (tariffa di igiene ambientale). Tale posizione è stata confermata per la TARI dalla <u>Cassazione con sentenza n. 12275/2016</u>.</p> <p>Il privilegio riguarda il tributo e gli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. (C.M. 15.11.02 n. 84/E). Ai sensi di detta norma il privilegio accordato al credito si estende dunque anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale.</p> <p>Invece, in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi che il privilegio non si estenda né ai crediti per sanzioni né a quelli per spese, che devono essere ammessi pertanto in chirografo.</p>
GIURISPRUDENZA	<p><u>Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2016, n. 12275</u>: la tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dall'1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, quale entrata pubblica costituente "tassa di scopo", che mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, con ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, senza alcun rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve. Ne consegue che al credito relativo si applica il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3, c.c., in quanto tale norma, con l'espressione "legge per la finanza locale", non rinvia ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, che ha fornito un'interpretazione autentica del menzionato comma.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto del Comune, oppure dal Comune stesso e deve avere allegati:</p> <p>da parte del Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia presentata dal contribuente; - Avvisi di liquidazione nei casi di omessi o incompleti versamenti; - Avviso di accertamento, nei casi di rettifica per infedele, inesatta, incompleta od omessa dichiarazione da parte del contribuente; - Ingunzione di pagamento. <p>da parte del concessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di ruolo esecutivo.

VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <p>concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento)</p> <p>sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione)</p> <p>collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Si propone l'ammissione:</p> <p>per € _____ al privilegio richiesto art. 2752, 3° co., c.c., per tributo e interessi nel biennio</p> <p>per € _____ al chirografo per sanzioni, spese ed interessi ante biennio</p>

TRIBUTI PER ALTRE IMPOSTE INDIRETTE DELL'ERARIO

CATEGORIA	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) – Canone occupazione suolo pubblico (Cosap)
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2752, 3° comma, c.c. - privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.
PROBLEMATICHE	<p>La TOSAP ricade nella qualifica dell'ultimo comma dell'articolo 2752 in quanto detta norma si riferisce ai "crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale".</p> <p>A tale riguardo, l'art. 51, comma 5, del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 prevede espressamente che al credito per TOSAP si applichi l'art. 2752, ultimo comma, c.c.</p> <p>Il privilegio riguarda il tributo e gli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. (C.M. 15.11.02 n. 84/E). Ai sensi di detta norma il privilegio accordato al credito si estende dunque anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale.</p> <p>Invece, in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi che il privilegio non si estenda né ai crediti per sanzioni né a quelli per spese, che devono essere ammessi pertanto in chirografo.</p> <p>Problematiche relative al credito COSAP</p> <p>Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, intitolato "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", i comuni e le province possono, con regolamento, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevedendo che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa (c.d. COSAP). La natura della Cosap come alternativa alla Tosap, rende evidente che questa non è un tributo ma il corrispettivo di un servizio, definito infatti "canone" e non "tassa", servizio consistente appunto nel concedere l'utilizzo di aree demaniali o del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico. Pertanto, è da ritenersi che la Cosap, non avendo natura tributaria, non sia assistita dal privilegio ex art 2752, 3° comma, c.c.</p>
GIURISPRUDENZA	Tribunale di Milano, 11.02.2002: in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi non riconoscibile, ai crediti per sanzioni amministrative pecuniarie relative a TOSAP, natura privilegiata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto del Comune/Provincia, oppure dal Comune stesso e deve avere allegati:</p> <p>da parte del Comune/Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denuncia annuale TOSAP presentata dal contribuente; - Avviso di accertamento, nei casi di rettifica per infedele, inesatta, incompleta od omessa denuncia da parte del contribuente; - Ingiunzione di pagamento.

	<p>da parte del concessionario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di ruolo esecutivo
<p>VERIFICHE DEL CURATORE</p>	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Si propone l'ammissione:</p> <p>per €_____ al privilegio richiesto art. 2752, 3° co., c.c., per tributo e interessi nel biennio</p> <p>per €_____ al chirografo per sanzioni, spese ed interessi ante biennio</p>

CATEGORIA	TASSA AUTOMOBILISTICA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2752, 3° comma, c.c. - privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile
PROBLEMATICHE	<p>La natura del privilegio del credito per Tassa automobilistica (c.d. “Bollo Auto”) è particolarmente controversa, in particolare perché è un tributo stabilito da norme statali ma i cui beneficiari sono le Regioni.</p> <p>C’è chi ritiene attribuibile il privilegio ex art. 2758, comma 1, c.c. – privilegio speciale da esercitarsi sul veicolo al quale si riferisce – relativo ai tributi indiretti dello Stato, ma tale attribuzione pare dubbia perché, sebbene le tariffe siano fissate con decreto del Ministero delle Finanze, la tassa automobilistica non è un tributo statale, dato che ogni attività riguardante la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e la gestione del contenzioso amministrativo è svolta dalle Regioni, configurandola quindi come tassa regionale. Si sostiene inoltre che nella legislazione attuale si tratti non di un tributo indiretto, bensì di una tassa patrimoniale.</p> <p><u>È più correttamente da ritenersi che detto tributo sia di natura locale, per cui risulta attribuibile il privilegio generale sui mobili ex art. 2752, ultimo comma, c.c.</u> Tale impostazione è quella attualmente più accreditata in quanto confermata dalla <u>Cassazione con sentenza n. 3134/2016</u> riferita alla Provincia Autonoma di Trento, sentenza n. 21007/2017 riferita alla Regione Lombardia e sentenza n. 24836/2019 riferita alla Regione Veneto. Ulteriore tesi, peraltro, minoritaria, sostiene che non può essere attribuito alcun privilegio in quanto l’art. 2752, ultimo comma, c.c. riguarda le tasse comunali e provinciali, mentre la tassa automobilistica è regionale (Tribunale Mantova, 12 Gennaio 2016 e Tribunale Milano, 16 Giugno 2015).</p> <p>Il privilegio riguarda il tributo e gli interessi nei limiti di cui all’art. 2749 c.c. (C.M. 15.11.02 n. 84/E). Ai sensi di detta norma il privilegio accordato al credito si estende dunque anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale.</p> <p>Invece, in mancanza di espressa previsione normativa, è da ritenersi che il privilegio non si estenda in ogni caso né ai crediti per sanzioni né a quelli per spese, che devono essere ammessi pertanto in chirografo.</p>
GIURISPRUDENZA	<u>Cassazione civile, sez. VI, 04 Ottobre 2019, n. 24836</u> : deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall’art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall’agente della riscossione, per conto della Regione/Provincia autonoma e deve avere allegati:</p> <p>- Estratto di ruolo esecutivo</p>

<p>VERIFICHE DEL CURATORE</p>	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
<p>PROPOSTA DEL CURATORE</p>	<p>Si propone l'ammissione:</p> <p>per € _____ al privilegio richiesto art. 2752, 3° co., c.c., per tributo e interessi nel biennio</p> <p>per € _____ al chirografo per sanzioni, spese ed interessi ante biennio</p>

CATEGORIA	CONSORZIO DI BONIFICA
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	Art. 2775 c.c. - privilegio speciale da esercitarsi sui beni immobili del debitore compresi nell'ambito territoriale del consorzio di bonifica.
GRADO DI PRIVILEGIO	Grado 2 immobiliare - art. 2780, n. 2, c.c.
PROBLEMATICHE	<p>Ai sensi dell'art. 2775 c.c. (Contributi per opere di bonifica e di miglioramento), i crediti per i contributi indicati dall'art. 864 c.c. sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.</p> <p>È discusso il limite temporale del privilegio, perché alcuni ritengono che sia limitato ai contributi dovuti per l'anno in corso e per l'antecedente (Cass. 27/5/40 n°1610), mentre altri sostengono che il privilegio non sia soggetto ad alcun limite temporale, salva la prescrizione del credito.</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto del Consorzio e deve avere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di ruolo esecutivo
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - sussistenza e legittimità del titolo che dà origine alla pretesa (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - collocazione giuridica del credito nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio) <p>In particolare, ai fini della verifica della sussistenza del privilegio speciale, il curatore, per accertare la corrispondenza tra il contributo richiesto con i relativi immobili ancora presenti nel patrimonio del fallito, dovrà richiedere al Consorzio (se non presenti nella documentazione del fallimento) le copie degli avvisi di liquidazione del contributo, in quanto dagli estratti di ruolo non risulta, generalmente, l'indicazione dell'immobile a cui si riferisce il contributo richiesto.</p>
PROPOSTA DEL CURATORE	<p>Si propone l'ammissione:</p> <p>per € _____ al privilegio richiesto art. 2775 Codice Civile in quanto il bene immobile è stato acquisito all'attivo fallimentare</p> <p><i>oppure</i></p> <p>per € _____ al chirografo in quanto il bene immobile non è stato acquisito all'attivo fallimentare</p>

CATEGORIA	CREDITO DELL'ERARIO PER CANONE RAI
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - art. 2752 C.C. privilegio generale sui mobili del debitore; - art. 2758 C.C. privilegio speciale sui beni oggetto del tributo.
GRADO DI PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - privilegio speciale sui mobili – grado 7 mobiliare (solo su imposte) - privilegio generale sui mobili – grado 26 mobiliare;
PROBLEMATICHE	<p>Il Canone Rai è un tributo indiretto cui vengono riconosciuti due privilegi.</p> <p>Il privilegio generale è espressamente riconosciuto al tributo dall'art. 26, secondo comma del Regio Decreto 246 del 21.02.1938.</p> <p>Il privilegio speciale di cui all'articolo 2758 è previsto dall'articolo 26, primo comma del Regio Decreto 246 del 21.02.1938.</p> <p>Il privilegio speciale può essere riconosciuto solo nel caso in cui il bene (apparecchio radio televisivo) sia presente nell'attivo fallimentare o sia individuabile con ragionevole certezza.</p> <p>Gli interessi seguono il credito principale ex art. 2749 C.C. Il privilegio non si estende alle sanzioni.</p> <p>Per le eccezioni relative ai fatti estintivi dell'obbligazione si rimanda alla sezione Tributi Per Imposte Dirette</p>
GIURISPRUDENZA	Per le questioni relative ad “an” e “quantum” dell'obbligazione tributaria si rinvia alla sezione Tributi per Imposte Dirette
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto dell'ente titolare del diritto, oppure dall'ente impositore e deve avere allegati:</p> <p>Avviso di accertamento esecutivo, dando prova dell'avvenuta notifica dell'atto al debitore e/o alla curatela fallimentare;</p> <p>Il ruolo (anche sotto forma di estratto) con prova della avvenuta notifica della relativa cartella di pagamento al debitore e/o alla curatela fallimentare</p>
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - Sussistenza del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - Collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
MODELLO DI PROPOSTA DEL CURATORE	crediti relativi a cartelle notificate in parte prima ed in parte dopo alla sentenza di fallimento per i quali non sono state poste in essere azioni esecutive. Si propone l'ammissione per € _____ al privilegio richiesto e per € _____ al chirografo.

CATEGORIA	CREDITO DELL'ERARIO TRIBUTI INDIRETTI ERARIALI - IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA DI BOLLO – TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE – IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI – IMPOSTE DI FABBRICAZIONE – IMPOSTE DOGANALI – IMPOSTE SULLA SUCCESSIONE E SULLA DONAZIONE – PRELIEVO UNICO ERARIALE (PREU)
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	art. 2758, comma 1 C.C. e 2772 comma 1 C.C. privilegio speciale sui beni mobili/immobili del debitore cui si riferiscono
GRADO DI PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - privilegio speciale sui mobili – grado 15 mobiliare (solo imposte) art. 2758 C.C. - privilegio speciale sugli immobili – grado 6 immobiliare;
PROBLEMATICHE	<p>Il Privilegio speciale può essere riconosciuto quando il bene sia presente nell'attivo fallimentare o possa rientrare nell'attivo a seguito di revocatoria esperita con successo o sia individuabile con ragionevole certezza.</p> <p>La prelazione si estende agli interessi ex art. 2749 C.C. La prelazione non si estende alle sanzioni.</p> <p>Per le eccezioni relative ai fatti estintivi dell'obbligazione si rimanda alla sezione Tributi Per Imposte Dirette</p> <p>Una particolare attenzione va prestata al credito dell'erario relativo al Prelievo Erariale Unico (PREU) istituito dall'art. 39 comma 13 del D.L. n° 269 del 30.09.2003 sugli apparecchi collegati in rete di cui all'articolo 110 comma 6 del D.R. 18 giugno 1931 n° 773 (TULPS). In base alla formulazione originaria il soggetto passivo del PREU era <i>“il soggetto cui l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 e successive modificazioni”</i>.</p> <p>Dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo del PREU è identificato fra i concessionari definiti in base all'art. 14 – bis comma 4 del DPR 26 ottobre 1972 n° 640 ove sia in possesso del nulla osta rilasciato dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.</p> <p>Il concessionario pertanto è l'obbligato principale e provvede al versamento del PREU raccogliendo lo stesso presso i singoli gestori degli apparecchi; il gestore è a sua volta obbligato in solido ex articolo 39 sexies D.L. 30 settembre 2003 n° 269.</p> <p>Il privilegio ex art. 2758 comma 1 assiste i crediti dello stato per i tributi indiretti (è il caso anche del PREU).</p> <p>Nel caso di fallimento del concessionario l'erario ha pieno diritto a richiedere il PREU in privilegio ex art. 2758 comma 1 in sede di accertamento del passivo e di tentare l'escussione presso il gestore in virtù della responsabilità solidale di quest'ultimo.</p> <p>Nel caso di fallimento del gestore, non sussistendo il diritto di rivalsa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 2758 per l'IVA, il concessionario non può chiedere il privilegio di cui all'articolo 2758 comma 1 per il PREU eventualmente raccolto dal gestore e non ancora versato al concessionario.</p>
GIURISPRUDENZA	Per le questioni relative ad “an” e “quantum” dell'obbligazione tributaria si rinvia alla sezione Tributi per Imposte Dirette
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto dell'ente titolare del diritto, oppure dall'ente impositore e deve avere allegati:</p> <p>Avviso di accertamento esecutivo, dando prova dell'avvenuta notifica dell'atto al debitore e/o alla curatela fallimentare;</p> <p>Il ruolo (anche sotto forma di estratto) con prova della avvenuta notifica della</p>

	relativa cartella di pagamento al debitore e/o alla curatela fallimentare
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - Sussistenza del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - Collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
MODELLO DI PROPOSTA DEL CURATORE	<p>crediti relativi a cartelle notificate in parte prima ed in parte dopo alla sentenza di fallimento per i quali non sono state poste in essere azioni esecutive. Si propone l'ammissione per € _____ al privilegio richiesto e per € _____ al chirografo.</p>

CATEGORIA	ACCISE
COLLOCAZIONE DEL CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio Speciale <i>a preferenza di ogni altro</i> per l'amministrazione finanziaria sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, su macchinario e sul materiale esistenti negli opifici di produzione negli altri depositi fiscali anche se di proprietà di terzi. Art. 16 D Lgs. 504 del 26.10.1995 - Privilegio generale ex art. 2752 C.C. per i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa per la rivalsa verso i cessionari dei prodotti per quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo (comma 3° articolo 16 D. Lgs. 504 del 26.10.1995).
GRADO DI PRIVILEGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Privilegio speciale 8° mobiliare (privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito). - Privilegio Generale (con stesso grado del privilegio stabilito all'articolo 2752 C.C.
PROBLEMATICHE	<p>Il Privilegio speciale si estende alle sanzioni.</p> <p>La prelazione si estende agli interessi ex art. 2749 C.C.</p> <p>Il Comma 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. 504/1995 stabilisce che il privilegio per l'accisa di rivalsa è posposto a quello di cui all'articolo 2752 <i>limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questi risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.</i></p> <p>Per le eccezioni relative ai fatti estintivi dell'obbligazione si rimanda alla sezione Tributi Per Imposte Dirette</p>
GIURISPRUDENZA	<p>Per le questioni relative ad "an" e "quantum" dell'obbligazione tributaria si rinvia alla sezione Tributi per Imposte Dirette</p> <p>L'estensione del privilegio prevista per gli esercenti i depositi commerciali riguarda solo i crediti per accise sorti successivamente al 20.12.2012 (entrata in vigore della L. 221/2012).</p>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AMMISSIONE	<p>La domanda può essere presentata dall'agente della riscossione, per conto dell'ente titolare del diritto, oppure dall'ente impositore e deve avere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avviso di accertamento esecutivo, dando prova dell'avvenuta notifica dell'atto al debitore e/o alla curatela fallimentare; - Il ruolo (anche sotto forma di estratto) con prova della avvenuta notifica della relativa cartella di pagamento al debitore e/o alla curatela fallimentare
VERIFICHE DEL CURATORE	<p>In sede di accertamento del passivo il curatore deve accertare i requisiti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concorsualità del credito insinuato (sua anteriorità alla sentenza di fallimento) - Sussistenza del titolo che dà origine alla pretesa tributaria (onere della prova a carico dell'ente creditore o dell'agente della riscossione) - Collocazione giuridica del credito tributario nel passivo concorsuale (sussistenza ed estensione delle cause di privilegio)
MODELLO DI PROPOSTA DEL CURATORE	<p>crediti relativi a cartelle notificate in parte prima ed in parte dopo alla sentenza di fallimento per i quali non sono state poste in essere azioni esecutive. Si propone l'ammissione per € _____ al privilegio richiesto e per € _____ al chirografo.</p>

